SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

559ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO
SOMMARIO E STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 3 MARZO 1999

(Antimeridiana)

Presidenza della vice presidente SALVATO,
indi del vice presidente ROGNONI,
del presidente MANCINO
e del vice presidente CONTESTABILE

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-XVI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-60

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 61-86

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) . . . 87-102

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2500)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(2570) *Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori* *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(206) *SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori* *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2570, con il seguente titolo: *Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario*

Stralcio dell'articolo 14 del disegno di legge n. 2570, nel testo proposto dalla Commissione (2570-*ter*):

PRESIDENTE . . . . . 2, 4, 5 e *passim*
BERTONI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* . 2, 3, 4 e *passim*
CALVI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 5
BARBIERI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 6, 34
AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . . . 6, 7, 10 e *passim*
BOSELLO *(AN)* 6
FOLLIERI *(PPI), relatore* . . . 7, 10, 12 e *passim*
GRECO *(Forza Italia)* . . . . . 7, 13, 16 e *passim*
CARUSO Antonino *(AN)* . . . 8, 13, 14 e *passim*
* BUCCIERO *(AN)* . . . . . 9, 33, 34 e *passim*
CENTARO *(Forza Italia)* 11
GASPERINI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* 14, 52
SCIVOLETTO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 16
CALLEGARO *(CCD)* . . . . . 16, 18, 25 e *passim*
CIRAMI *(UDR)* . . . . . 17, 19, 20 e *passim*
PINGGERA *(Misto)* 17, 30, 31
PETTINATO *(Verdi-L'Ulivo)* 20, 21, 22
RUSSO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* . 22, 37, 42 e *passim*
SALVATO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 23
CÒ *(Misto-RCP)* 25, 49
MARCHETTI *(Misto-Com.)* 26, 49
ELIA *(PPI)* . . . . . *Pag.* 27
SCOPELLITI *(Forza Italia)* 29
MILIO *(Misto)* 31
CAMPUS *(AN)* 32
SPERONI *(Lega Nord-Per la Padania indip.)* . . . . . 40, 41, 45 e *passim*
SALVI *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 46, 48
RESCAGLIO *(PPI)* 51
PELLEGRINO *(Dem. Sin.-L'Ulivo)* 54

Verifiche del numero legale 39, 46

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 43, 56

Discussione:

(3782) *Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radio-televisivo* *(Relazione orale):*

FALOMI *(Dem. Sin.-L'Ulivo), relatore* . . . 57, 58

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 2570:

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 9 61

Articolo 10 ed emendamenti 66

Articolo 11 67

Articolo 12 ed emendamenti 67, 68

Articolo 13 71

Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 13 71

Articolo 14, proposta di stralcio ed emendamenti 71, 72

Articolo 15 ed emendamenti 76, 77

Articolo 16 ed emendamenti 79, 80

Articolo 17 ed emendamenti 81, 85

Proposta di coordinamento 86

ALLEGATO B

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 87

GRUPPI PARLAMENTARI

Ufficio di Presidenza . . . . . *Pag.* 95

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . 95

Assegnazione 95

GOVERNO

Trasmissione di documenti 96

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio . . . . . *Pag.* 60

Interpellanze 96

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta 98

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.*

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente SALVATO

La seduta inizia alle ore 9,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta del 26 febbraio 1999.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 40 senatori in congedo e 14 senatori assenti per incarico avuto dal Senato.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,34 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2570) ***Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(206) ***SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori*** *(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)*

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI; Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Rinnovamento Italiano- Liberaldemocratici Indipendenti-Popolari per l'Europa: RI-LI-PE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com.; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-I liberali democratici: Misto-LD.

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2570, con il seguente titolo: *Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifica al sistema penale e tributario*. Stralcio dell'articolo 14 del disegno di legge n. 2570, nel testo proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri è stato stralciato l'articolo 9. Passa alla votazione degli emendamenti aggiuntivi.

Il Senato respinge gli emendamenti 9.0.1/1 e 9.0.1/2.

BERTONI *(DS)*. Motiva il voto contrario agli emendamenti 9.0.1/100, 9.0.1/200 e 9.0.1/201. Invita il senatore Bosello a modificare il 9.0.1/101. *(Applausi dal Gruppo DS).*

Il Senato respinge l'emendamento 9.0.1/100.

CALVI *(DS)*. Dichiara voto favorevole al 9.0.1/101, dicendosi disponibile ad eventuali nuove formulazioni che comunque non deroghino al principio del giudice naturale.

BOSELLO *(AN)*. Aggiunge alla fine del 9.0.1/101 le parole: «, ovvero, ove ciò non fosse possibile, del luogo in cui il reato è stato accertato».

FOLLIERI, *relatore*. Esprime parere favorevole sul nuovo testo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 9.0.1/101 (Nuovo testo) e respinge i successivi 9.0.1/200 e 9.0.1/201.

GRECO *(FI)*. Anche l'articolo aggiuntivo proposto con il 9.0.1 andrebbe stralciato. In ogni caso dichiara voto contrario.

PRESIDENTE. Non si può stralciare un emendamento aggiuntivo.

CARUSO Antonino *(AN)*. Motiva il voto contrario di Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. I problemi sollevati dal senatore Caruso Antonino sono meritevoli di riflessione, ma l'emendamento 9.0.1 va posto ai voti.

Dopo prova e controprova, richiesta dal senatore Caruso Antonino, il Senato approva il 9.0.1, nell'ulteriore nuovo testo emendato. Risultano invece respinti gli emendamenti 9.0.200 e 9.0.201.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti.

BUCCIERO *(AN)*. Ritira il 10.100 e dà conto degli altri emendamenti recanti la sua firma.

FOLLIERI, *relatore*. Dà per illustrato il 10.1 ed esprime parere contrario sugli altri emendamenti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è favorevole all'emendamento 10.1 e contrario agli altri.

Il Senato respinge gli emendamenti 10.800, 10.801 e 10.101. Vengono approvati l'emendamento 10.1, l'articolo 10, nel testo emendato, e l'articolo 11.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 12 e degli emendamenti ad esso riferiti.

CENTARO *(FI)*. Illustra il 12.1 e dà per illustrati gli altri suoi emendamenti.

BUCCIERO *(AN)*. Dà conto degli emendamenti 12.900 e 12.901, esprimendo la propria contrarietà al 12.2 del Governo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Illustra il 12.2.

PRESIDENTE. Comunica che il Gruppo Forza Italia ha esaurito il tempo a sua disposizione.

DI BENEDETTO *(UDR)*. Dà per illustrati il 12.0.1, il 12.0.4, e il 12.0.5.

DE CAROLIS *(DS)*. Rinuncia ad illustrare il 12.0.6.

BRIGNONE *(LNPI)*. Dà per illustrato il 12.0.100.

FOLLIERI, *relatore*. Non illustra il 12.0.2, identico al 12.0.1. Esprime parere favorevole sul 12.0.3. Si rimette all'Assemblea sugli identici 12.2, 12.3 e 12.4, esprimendo parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Si rimette all'Assemblea sul 12.0.1 e sul 12.0.2, fra loro identici, nonché sul 12.0.4/1. Esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti, tranne che sul 12.3 e 12.4, identici al 12.2 del Governo.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 12.1 e 12.900, soppressivi dell'articolo.

CARUSO Antonino *(AN)*. Dichiara il voto favorevole del Gruppo al 12.901.

Il Senato respinge l'emendamento 12.901.

GASPERINI *(LNPI)*. Dichiara il voto contrario all'emendamento 12.800 e a tutte le proposte tendenti ad aggravare la questione della punibilità a querela.

Il Senato respinge l'emendamento 12.800.

SCIVOLETTO *(DS)*. Aggiunge la firma all'emendamento 12.3, dichiarando il proprio voto favorevole.

CIRAMI *(UDR)*. Motiva il voto contrario agli emendamenti 12.2, 12.3 e 12.4 *(Applausi del senatore Cimmino).*

PINGGERA *(Misto)*. Dichiara il voto contrario.

Il Senato approva gli identici emendamenti 12.2, 12.3 e 12.4, nonché l'articolo 12 nel testo emendato. Sono poi approvati gli identici emendamenti 12.0.1 e 12.0.2.

CALLEGARO *(CCD)*. Ribadisce le ragioni dell'emendamento 12.0.3.

Il Senato respinge gli emendamenti 12.0.3, 12.0.4/1, 12.0.4, 12.0.5/1, 12.0.5 e gli identici 12.0.6 e 12.0.100. Viene invece approvato l'articolo 13.

CIRAMI *(UDR)*. Dà per illustrato l'emendamento 13.0.1.

FOLLIERI, *relatore*. Invita il senatore Cirami a ritirarlo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concorda con il relatore, anche perché l'emendamento affronta una tematica meritevole di essere inserita in un più ampio contesto di riforma.

CIRAMI *(UDR)*. Ritira l'emendamento.

FOLLIERI, *relatore*. Ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento, propone lo stralcio dell'articolo 14 e dei relativi emendamenti, compresi gli emendamenti 14.0.1 e 14.0.100.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PETTINATO *(Verdi)*. La proposta di stralcio si configura come una resa alle tante pressioni ostili ad ogni forma di intervento su una materia rispetto alla quale il Parlamento di fatto rinuncia a legiferare.

Presidenza del presidente MANCINO

(*Segue* PETTINATO). È pertanto contrario alla proposta di stralcio, da cui dovrebbe quanto meno essere escluso l'emendamento 14.0.100.

RUSSO *(DS)*. La proposta di stralcio, cui il suo Gruppo è favorevole, si giustifica con l'esigenza di un intervento organico e complessivo da realizzare attraverso un autonomo disegno di legge.

SALVATO *(DS)*. In dissenso dal Gruppo, si dichiara contraria alla proposta di stralcio che, se accolta, la indurrebbe ad astenersi sull'intero disegno di legge. Con l'articolo 14 non si intende affatto imporre la liberalizzazione o la legalizzazione delle droghe leggere e la proposta in esame dimostra la mancanza di coraggio e di coerenza della maggioranza e del Governo rispetto al tema della tossicodipendenza. *(Applausi dai Gruppi DS, Misto-RC e della senatrice Scopelliti).*

CÒ *(Misto-RC)*. È contrario alla proposta di stralcio, poiché in questa sede non si tratta di affrontare una riforma organica della materia, bensì semplicemente di modificare la sanzione penale in amministrativa rispetto ad alcuni comportamenti. Se la proposta di stralcio verrà accolta, i senatori di Rifondazione Comunista si asterranno sull'intero disegno di legge. *(Applausi dal Gruppo Misto-RC).*

CALLEGARO *(CCD)*. È favorevole allo stralcio dell'articolo 14, che costituisce un primo passo versa la completa liberalizzazione della droga.

MARCHETTI *(Misto-Com.)*. Si dichiara contrario alla proposta, che, oltre ad essere giustificata in modo strumentale con un'esigenza di organicità che varrebbe per molte altre materie inserite nel disegno di legge, disattende un'intesa raggiunta nella Commissione di merito.

ELIA *(PPI)*. La proposta di stralcio, a cui il suo Gruppo è favorevole, è consequenziale ad una dialettica sviluppatasi tra i Gruppi parlamentari ed il Governo intorno all'esigenza di una trattazione organica della materia. *(Applausi dal Gruppo PPI).*

GRECO *(FI)*. È favorevole alla proposta di stralcio dell'articolo 14, con il quale la sinistra mira all'obiettivo della legalizzazione delle droghe.

SCOPELLITI *(FI)*. In dissenso dal Gruppo, si dichiara contraria alla proposta, che costituisce un ulteriore tassello della politica del rinvio che caratterizza l'attuale Governo. Il Polo peraltro perde l'occasione di

evidenziare le contraddizioni interne alla maggioranza sulla materia della tossicodipendenza. *(Applausi dei senatori Salvato e Pettinato).*

PINGGERA *(Misto)*. È favorevole alla proposta di stralcio dell'articolo 14, che produrrebbe un effetto diseducativo nei confronti delle giovani generazioni. L'accoglimento della proposta gli consentirà di votare a favore dell'intero provvedimento.

MILIO *(Misto)*. Sul tema delle droghe leggere la maggioranza prosegue nel suo atteggiamento temporeggiatore, in attesa di un disegno di legge organico da tempo promesso dal Governo ma mai presentato. È pertanto contrario alla proposta di stralcio.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concorda con la proposta del relatore.

Il Senato approva la proposta di stralcio dell'articolo 14 e degli emendamenti 14.0.1 e 14.0.100.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 14.0.2 e 14.0.1000 si intendono illustrati.

FOLLIERI, *relatore*. È contrario al 14.0.2 e favorevole al 14.0.100.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è contrario al 14.0.2.

CAMPUS *(AN)*. Dichiara voto favorevole all'emendamento 14.0.2.

Il Senato respinge l'emendamento 14.0.2 ed approva il 14.0.1000.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 15 e degli emendamenti ad esso riferiti. Ricorda che l'emendamento 15.14 è stato ritirato.

FOLLIERI, *relatore*. Rinuncia ad illustrare gli emendamenti 15.1 e 15.3.

BUCCIERO *(AN)*. L'emendamento 15.800 si illustra da sé; dà poi conto delle ragioni degli emendamenti 15.801, 15.802 e 15.803.

LUBRANO di RICCO *(Verdi)*. Gli emendamenti a sua firma si intendono illustrati.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Rinuncia ad illustrare il 15.2.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 15.6, 15.8 e 15.10 si intendono illustrati.

CALLEGARO *(CCD)*. Motiva gli emendamenti a sua firma.

FOLLIERI, *relatore*. È contrario agli emendamenti 15.800, 15.2/1, 15.802 e 15.803 e favorevole a tutti gli altri.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Nel rimettersi all'Aula sugli emendamenti 15.800 e 15.801, esprime parere contrario al 15.2/1, al 15.802 e al 15.803, e favorevole a tutti gli altri emendamenti.

Il Senato approva l'emendamento 15.1 e respinge il 15.800.

CARUSO Antonino *(AN)*. Dichiara il voto contrario del Gruppo agli emendamenti 15.2/1 e 15.2, lamentando la disinvoltura con cui il relatore ha modificato il proprio parere rispetto ad una posizione assunta a maggioranza all'interno della Commissione giustizia.

Dopo prova e controprova, il Senato approva l'emendamento 15.2, risultando così preclusi gli emendamenti 15.2/1, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13 e 15.801. Il Senato respinge poi gli emendamenti 15.802 e 15.803 ed approva l'articolo 15, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 16 e degli emendamenti ad esso riferiti.

BUCCIERO *(AN)*. Illustra gli emendamenti 16.800, 16.801, 16.802, 16.803 e 16.804.

PRESIDENTE. L'emendamento 16.1 si intende illustrato.

FOLLIERI, *relatore*. È contrario a tutti gli emendamenti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Concorda.

Il Senato respinge l'emendamento 16.800 e la prima parte del 16.801, fino alla parola: «effettuata»; sono pertanto preclusi la seconda parte dello stesso e il 16.802. Vengono altresì respinti gli emendamenti 16.1, 16.803 e 16.804 e approvato l'articolo 16.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 17 e degli emendamenti ad esso riferiti.

SPERONI *(LNPI)*. Dà per illustrati tutti gli emendamenti a sua firma.

CENTARO *(FI)*. Gli emendamenti da lui presentati non necessitano di illustrazione.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Gli emendamenti 17.8, 17.18 e 17.19 si intendono illustrati.

MONTICONE *(PPI)*. L'emendamento 17.10 si illustra da sé.

BUCCIERO *(AN)*. Motiva l'emendamento 17.800.

RUSSO *(DS)*. Dà per illustrato l'emendamento 17.11.

PINGGERA *(Misto)*. Gli emendamenti che recano la sua firma si intendono illustrati.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 17.13, 17.14 e 17.20 si intendono illustrati.

FOLLIERI, *relatore*. Dà per illustrati gli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2. Esprime quindi parere favorevole agli emendamenti 17.501 e 17.503, se riformulati nel senso da lui proposto, invitando altresì i presentatori a ritirare gli emendamenti 17.500 e 17.502. Si rimette poi all'Assemblea per gli emendamenti 17.8, 17.10, 17.13, 17.18, 17.19 e 17.20. Ritenendo infine il 17.11 precluso da precedente votazione, dichiara la sua contrarietà a tutti gli altri emendamenti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. È contrario agli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6, 17.7, 17.9, 17.800, 17.12, 17.15, 17.16, 17.17 e 17.0.3 ed è favorevole agli emendamenti 17.10, 17.13, 17.20, 17.0.1 e 17.0.2. Si rimette all'Assemblea per il 17.14 e concorda con il relatore per gli emendamenti 17.500, 17.501, 17.502 e 17.503.

CARUSO Antonino *(AN)*. Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato è in numero legale.

Con distinte votazioni, il Senato respinge gli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3 e 17.4.

SPERONI *(LNPI)*. Dichiara voto favorevole al 17.5, teso ad abrogare il reato di vilipendio alla bandiera nazionale. *(Commenti del senatore Passigli).*

Con successive votazioni il Senato respinge gli emendamenti 17.5, 17.6 e 17.7.

PINGGERA *(Misto)*. Pur condividendo l'intenzione del Governo di non abrogare l'articolo 332 del codice penale, non ritiene di votare a favore del 17.8 nella sua interezza.

RUSSO *(DS)*. A titolo personale, dichiara il voto contrario al 17.8, perché ritiene preferibile lasciare alla valutazione del pubblico ufficiale l'opportunità di sporgere querela per l'ingiuria subita. *(Applausi dai Gruppi DS e PPI).*

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 17.8, 27.9 e 17.10.

CARUSO Antonino *(AN)*. Chiede la votazione nominale elettronica sul 17.800.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge il 17.800.

PRESIDENTE. L'emendamento 17.11 è precluso dall'approvazione del 7.801.

PINGGERA *(Misto)*. Ritira gli emendamenti 17.500 e 17.502 e accetta le riformulazioni degli emendamenti 17.501 e 17.503 proposte dal relatore.

Il Senato approva gli emendamenti 17.501, nel testo riformulato, e 17.503, nel testo riformulato, e respinge il 17.12. È quindi approvato il 17.13.

PRESIDENTE. I successivi emendamenti 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19 e 17.20 sono pertanto assorbiti o preclusi.

SPERONI *(LNPI)*. Il suo Gruppo voterà contro l'articolo 17, perché l'Assemblea ha respinto alcuni importanti emendamenti.

SALVI *(DS)*. Nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo, annuncia la presentazione di un disegno di legge di riforma dei delitti contro la personalità dello Stato. *(Applausi dai Gruppi DS, PPI e Misto e del senatore Speroni).*

CARUSO Antonino *(AN)*. Chiede la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica e avverte che il Senato è in numero legale.

Il Senato approva l'articolo 17, nel testo emendato, nonché gli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2.

SPERONI *(LNPI)*. Apprezza l'impegno del Gruppo DS a rivedere la normativa sui delitti contro la personalità dello Stato, ma ricorda l'esito di una precedente deliberazione dell'Assemblea in materia. Dichiara pertanto il voto favorevole al 17.0.3.

SALVI *(DS)*. Chiede al senatore Speroni di ritirare l'emendamento, per evitare che l'eventuale reiezione possa essere intesa come una preclusione del Senato a rivedere tale normativa.

SPERONI *(LNPI)*. Di fronte all'apertura ribadita dal senatore Salvi, ritira l'emendamento 17.0.3.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

BUCCIERO *(AN)*. AN voterà contro il testo. *(Applausi dal Gruppo AN).*

CÒ *(Misto-RC)*. I senatori di Rifondazione comunista si asterranno.

MARCHETTI *(Misto-Com.)*. I Comunisti italiani voteranno a favore, nonostante lo stralcio dell'articolo 14.

PINGGERA *(Misto)*. Annuncia il voto favorevole. *(Applausi del senatore Volcic).*

CALLEGARO *(CCD)*. Per la confusione dell'impianto del testo e del suo *iter*, il Gruppo CCD dichiara la propria astensione. *(Applausi del senatore Zanoletti).*

PETTINATO *(Verdi)*. Sia pure senza entusiasmo, i Verdi voteranno a favore del testo, che tende a rinviare decisioni importanti, quali quelle in materia ambientale o di regolamentazione sulle sostanze stupefacenti.

RESCAGLIO *(PPI)*. Il PPI voterà a favore del testo. *(Applausi dal Gruppo PPI).*

GASPERINI *(LNPI)*. La normativa tenta di affrontare la crisi della giustizia, in modo tuttavia incompleto e non risolutivo; a causa del rifiuto di riformare gli articoli relativi ai reati di opinione, comunque, il suo Gruppo non parteciperà al voto. *(Applausi dal Gruppo LNPI).*

GRECO *(FI)*. L'iniziale giudizio positivo di Forza Italia si trasforma, a causa dei peggioramenti apportati al testo dalla mutevole maggioranza, con l'aggiunta di materie estranee e lo stralcio di articoli fondamentali, in una dichiarazione di astensione dal voto finale. *(Applausi dal Gruppo FI).*

RUSSO *(DS)*. Il Gruppo Democratici di Sinistra, pur esprimendo rammarico per lo stralcio degli articoli riferiti a settori importanti della vita sociale, voterà a favore del testo, che rappresenta un primo significativo passo nella direzione di una revisione del sistema penale, che dovrà trovare il suo compimento nella riforma del codice.

CIRAMI *(UDR)*. Dichiara il voto favorevole dell'UDR, nella speranza che la normativa possa arrecare qualche effetto positivo all'amministrazione della giustizia, pur manifestando delusione per un testo che

contiene un confuso miscuglio di depenalizzazioni, abrogazione di norme e delega per la penalizzazione di nuove fattispecie.

PELLEGRINO *(DS)*. In dissenso dal Gruppo, dichiara di astenersi, ritenendo che il Senato avrebbe dovuto portare avanti un'azione più decisa e liberarsi dai vincoli culturali che attribuiscono alla sanzione penale un carattere di maggiore afflittività e di più efficace deterrenza rispetto alle altre. *(Applausi del senatore Cirami)*. Occorre andare verso un sistema pluralistico ed equiordinato di sanzioni alternative, da attribuire ad una sfera neutrale, propria non più soltanto della giurisdizione. *(Applausi dei senatori Morando, Cirami, Camo, Mundi e Pinggera).*

FOLLIERI, *relatore*. Illustra una proposta di coordinamento all'articolo 9, ricordando che la Commissione ha proposto anche un nuovo titolo. *(v. Allegato A)*.

CARUSO Antonino *(AN)*. Propone di modificare il titolo facendo riferimento anche alle modifiche al sistema tributario.

FOLLIERI, *relatore*. Esprime parere favorevole ed inserisce anche il nuovo titolo nella proposta di coordinamento n. 1.

Il Senato approva la proposta di coordinamento n. 1 nel testo modificato.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale, avvertendo che la Presidenza si intende autorizzata ad apportare le ulteriori modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, approva il disegno di legge n. 2570 con il seguente nuovo titolo: «Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifica al sistema penale e tributario». Risulta pertanto assorbito il disegno di legge n. 206.

Discussione del disegno di legge:

(3782) *Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radio-televisivo* *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Falomi a svolgere la relazione orale.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

FALOMI. Il provvedimento urgente in esame è stato motivato dalla necessità di stabilire nuovi termini per il rilascio di concessioni ad emittenti nazionali e locali, allo scopo di evitare diffuse illegalità, nonché dalla necessità di fissare regole che impediscano la creazione di posizioni dominanti nel mercato dei diritti di trasmissione televisiva degli eventi sportivi.

Dopo aver respinto le affermazioni in ordine a presunte interferenze nei movimenti che si stanno sviluppando tra gli operatori europei nel campo della televisione digitale, ribadito che la Commissione ha condotto l'esame in piena autonomia avendo di mira la tutela di interessi generali diffusi, della concorrenza e dei consumatori, raccomanda all'Aula la rapida conversione in legge del decreto-legge n. 15.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

SEMENZATO (Verdi). Rinuncia ad intervenire.

JACCHIA (UDR). Data l'ora, chiede di poter intervenire all'inizio della seduta pomeridiana.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, rinvia il seguito della discussione del disegno di legge n. 3782 alla seduta pomeridiana.

SCOPELLITI, *segretario*. Dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni a risposta scritta pervenute alla Presidenza. *(v. Allegato B).*

La seduta termina alle ore 12,54.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente SALVATO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 9,30)*.
Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 26 febbraio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Besostri, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Cabras, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, Corsi Zeffirelli, D'Alessandro Prisco, Debenedetti, Del Turco, De Martino Francesco, De Zulueta, Diana Lino, Di Pietro, Fanfani, Fiorillo, Fumagalli Carulli, Fusillo, Guerzoni, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi, Masullo, Mele, Meloni, Ossicini, Pagano, Rocchi, Sartori, Serena, Staniscia, Tabladini, Taviani, Toia, Valiani, Viviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lauricella e Rizzi, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Manfredi, Papini, Senese e Valentino per attività del Comitato parlamentare per i servizi d'informazione, sicurezza e per il segreto di Stato; Bosi e Occhipinti, per attività della Commissione parlamentare per l'infanzia; Migone, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Conte, Gawronski, Marri, Moro e Petrucci, per attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione ed il funzionamento della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.

Comunicazioni della Presidenza

Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2570) ***Deputati BONITO ed altri. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori*** *(Approvato dalla Camera dei deputati)*

(206) ***SALVATO. – Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori***

(Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2570, con il seguente titolo: «*Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario*»

Stralcio dell'articolo 14 del disegno di legge n. 2570, nel testo proposto dalla Commissione (2570-*ter*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2570, già approvato dalla Camera dei deputati, e 206.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta di ieri è stato stralciato l'articolo 9. Proseguiamo con le votazioni, a partire dall'emendamento 9.0.1/1.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.1/1, presentato dai senatori Albertini e Marchetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.1/2, presentato dai senatori Albertini e Marchetti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.1/100.

BERTONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONI. Signora Presidente, per economia di lavoro, vorrei esprimere il mio parere, personale ovviamente, su tutti gli emendamenti presentati dal senatore Bosello in relazione all'articolo 9, a cominciare dall'emendamento 9.0.1/100.

Con quest'ultimo, il senatore Bosello propone di sopprimere la lettera *f)* del comma 2 dell'articolo proposto con l'emendamento 9.0.1, che si riferisce all'ipotesi in cui il comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive esprime parere favorevole alla non punibilità; in tal caso non vi sarebbe punibilità. Il senatore Bosello sostiene che con tale norma si rischia una disparità rispetto ad altri casi in cui venga espresso analogo parere e però non venga sancita la non punibilità. Per la verità, io non ritengo che sia così, perché il brocardo «*ubi lex voluit...*» con quel che segue, è oramai un'anticaglia: quindi, se la norma ha una sua capacità espansiva, si espanderà.

D'altra parte, proprio l'osservazione del senatore Bosello, secondo cui la norma sarebbe destinata a perdere efficacia con l'approvazione dello statuto del contribuente, è a mio avviso sufficiente per togliere ogni peso a questo emendamento. Pertanto, ritengo che non sia il caso di approvarlo.

Con il successivo emendamento 9.0.1/101, relativo alla competenza per i reati tributari, il senatore Bosello intende sostituire al criterio del luogo dell'accertamento del reato il criterio del luogo in cui il reato è stato commesso. Ora, in materia tributaria, come il senatore Bosello sa molto meglio di me, non sempre è possibile accertare in modo sicuro il luogo in cui il reato è stato commesso e perciò la legge preferisce il luogo dell'accertamento del reato, secondo una tradizione centenaria. Il senatore Bosello vuole rompere questa tradizione, ed io più di lui sono favorevole al nuovo, però dobbiamo anche trovare una soluzione congrua. Vi possono essere casi – peraltro frequentissimi – in cui non è possibile accertare il luogo in cui il reato è stato commesso. In tal caso, a chi si dovrebbe ricorrere? Allora, il più che si può fare – e in questo senso mi permetto di rivolgere un invito al senatore Bosello a modificare la sua proposta emendativa – è prevedere il luogo in cui il reato è stato commesso come foro principale anche per i reati tributari, stabilendo però che in caso di mancata individuazione di tale luogo si utilizzi il criterio del luogo dell'accertamento del reato.

Non è vero quello che dice il senatore Bosello e su cui consente il relatore, cioè che la Guardia di finanza si sceglie il giudice perché accerti il reato dove gli conviene: il reato si accerta dove si deve, questo è il punto; non può essere accertato a Roma se è stato commesso a Verbania. Quindi, non possiamo creare sospetti che non sussistono nei fatti.

Quanto all'emendamento 9.0.1/200, presentato dal senatore Bosello e dai senatori Azzollini e Pedrizzi, relativo all'efficacia del giudicato penale, per una parte esso mi sembra inutile; mi riferisco in particolare all'ultima parte – vorrei che il senatore Bosello mi ascoltasse con attenzione, come ho fatto io quando egli è intervenuto - relativa all'efficacia del giudicato penale sui comportamenti dell'amministrazione. Infatti esiste una norma identica, come il senatore Bosello ci ha ricordato, nella

legge del 1982, la cosiddetta legge «manette agli evasori», che tutto fu fuorché una legge per le manette agli evasori, comunque così si chiamava.

Detta norma non è toccata dalla nuova disciplina, né dal codice di procedura penale né da quella proposta con l'emendamento 9.0.1. Allora è inutile riscriverla perché si crea solo confusione. Invece, la prima parte, quella relativa all'efficacia del giudicato penale sul processo tributario, senatore Bosello, cambia il codice di procedura penale come è scritto oggi. Il codice di procedura penale attuale, diversamente dal precedente, non si rifà al principio dell'unità della giurisdizione ma tende a separare i processi e gli effetti di un processo rispetto ad altri processi. Allora la norma proposta dovrebbe portare una modifica – e la porta anche se non è scritta nel codice di procedura penale, ma è come se vi fosse scritta – non ad una specifica norma del codice di rito ma all'impianto dei rapporti tra giudizi che è scritto nell'attuale vigente codice di procedura penale.

Non mi sembra che sia opportuno arrivare a questa conclusione ripescando la norma del 1982; infatti anche su questa parte il senatore Bosello scrive tale e quale la norma contenuta nella cosiddetta legge sulle manette agli evasori. Ora, se giustamente, a mio parere, la Corte costituzionale e la Cassazione hanno ritenuto superata quella norma dalla disciplina sopravvenuta del codice di procedura penale, non è possibile modificare il codice su questo punto, e solo su questo punto, lasciando immutati per il resto i rapporti tra giudizi amministrativi e civili e giudizi penali, con una norma che surrettiziamente modificherebbe il codice di procedura penale senza nemmeno dirlo. Perciò sono contrario e invito a votare contro l'emendamento 9.0.1/200.

Per quanto riguarda l'ultimo emendamento, quello sull'errore, mi permetto di osservare che la norma, la quale riproduce anch'essa testualmente, se non sbaglio, l'articolo 8 della legge del 1982, non è cancellata dall'emendamento del relatore perché questo salvaguarda le norme vigenti compatibili con la nuova disciplina. Certamente l'effetto dell'errore, che è disciplinato dalla legge del 1982, rimane salvaguardato anche con l'introduzione della nuova disciplina. Questo è un dato di fatto indiscutibile e quindi mi pare incongruo aggiungere la disposizione contenuta nell'emendamento 9.0.1/201 perché si crea confusione quando si aggiunge una nuova legge a una norma già esistente e tuttora vigente malgrado la sopravvenienza della nuova normativa.

D'altra parte che sia così risulta pacificamente non solo dalla legge del 1982, ma anche...

PRESIDENTE. Senatore Bertoni, le chiedo scusa, ma poiché abbiamo dei tempi contingentati la prego di concludere. Non vorrei che poi ciò andasse a discapito del suo Gruppo.

BERTONI. Ho finito. Vorrei solo ricordare l'articolo 5, integrato e modificato dalla Corte costituzionale, la quale nella sua sentenza, come il senatore Bosello mi insegna, fa riferimento proprio all'errore sulla norma tributaria come caso classico dell'ignoranza della legge penale

che viene scusata, specie quando l'errore si ripercuote sui fatti. Quindi francamente mi sembra che questa norma sia inutile e mi farebbe piacere che il Governo confermasse su questo punto la mia interpretazione perché sarebbe grave non dare rilievo all'errore sulle norme tributarie che si ripercuote sui fatti. *(Applausi del senatore Mignone).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.1/100, presentato dal senatore Bosello.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.1/101.

CALVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALVI. Signora Presidente, si tratta di una norma che coinvolge princìpi particolarmente rilevanti. Vorrei ricordare che la deroga alla regola generale del principio del giudice naturale non è stata introdotta secoli fa, senatore Bertoni, ma nel 1929, quando non vi era molta attenzione né per lo Stato di diritto né per i diritti dei cittadini. Pertanto questa norma così eccezionale che oggi si vorrebbe riproporre a mio avviso confligge logicamente con i princìpi del nostro sistema e del nostro codice di procedura penale.

Quando si dice che si vorrebbe derogare al principio perché sarebbe difficile l'accertamento e l'individuazione della competenza territoriale rispetto al reato finanziario o fiscale, si dice una cosa vera ma che è già risolta dal nostro codice di procedura penale. Vorrei ricordarvi che gli articoli 8 e 9 del nostro codice sono straordinariamente puntuali nel definire la competenza territoriale, e non si capisce proprio per quale ragione bisogna derogare ulteriormente. Infatti, gli articoli 8 e 9 – come ci insegna il Sottosegretario, che peraltro è anche pubblico ministero e magistrato – definiscono una regola generale, e l'articolo 9 anche regole suppletive, che non consentono ad alcuno di sfuggire alla individuazione della competenza.

L'articolo 8 stabilisce che la competenza territoriale è determinata dal luogo in cui il reato è stato consumato; inoltre fa riferimento ai casi di morte, di reato permanente e di delitto tentato. L'articolo 9 definisce regole suppletive secondo le quali è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte dell'evento e, se non è noto il luogo indicato dal comma 1, è competente il giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato; se neppure in tal modo è possibile determinare la competenza è competente il giudice in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo ad iscrivere la notizia di reato.

Allora, per quale motivo dobbiamo derogare ad un principio così fondamentale quale quello del giudice naturale? *(Commenti della senatrice Barbieri).*

Senatrice Barbieri, ho capito, sto esprimendo una posizione che non mi sembra di lieve spessore, trattandosi di un principio di diritto costituzionale; infatti, l'articolo 25 della Costituzione stabilisce che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Se l'individuazione della competenza territoriale può essere stabilita con la residenza, la dimora, il domicilio, se addirittura è sufficiente il criterio del primo pubblico ministero che ha iscritto il soggetto nel registro degli indagati, mi domando per quale motivo si vuole questa ulteriore deroga

In ogni caso (poiché voglio essere disciplinato), se saranno presentate nuove formulazioni e nuove indicazioni, sarò molto attento a valutarle, ma devono rispettare il principio fondamentale del giudice naturale e non consentire deroghe che non hanno giustificazione alcuna.

Per questi motivi, allo stato, dichiaro il voto favorevole sull'emendamento 9.0.1/101.

BARBIERI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBIERI. Signora Presidente, vorrei far notare che il senatore Bertoni ha proposto al presentatore dell'emendamento 9.0.1/101 una integrazione del testo.

Sarebbe interessante capire se il presentatore accetta questo suggerimento perché ciò potrebbe modificare il nostro orientamento di voto.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. E anche quello del Governo.

PRESIDENTE. Senatore Bosello, come si esprime sulla proposta avanzata dal senatore Bertoni?

BOSELLO. Signora Presidente, ringrazio in modo particolare il senatore Calvi, nonché il collega Bertoni, il quale ha avanzato una proposta che – mi sia consentito – si presenta sostanzialmente come proposta di compromesso.

Poiché stiamo dibattendo in quest'Aula un problema non politico ma di princípi giuridici, un compromesso dovrebbe essere escluso.

BERTONI. Non è un compromesso.

BOSELLO. Tuttavia, sulla base della regola del «meglio qualcosa che nulla», mi permetto, signora Presidente, di accettare il suggerimento del senatore Bertoni e di riformulare l'emendamento 9.0.1/101 nei seguenti termini «*h)* individuare la competenza territoriale sulla base del luogo in cui il reato è stato commesso, ovvero, ove ciò non fosse possibile, del luogo in cui il reato è stato accertato».

Se questa formulazione fosse accettata anche dal senatore Calvi .....

BERTONI. Il Governo è favorevole, che è più importante.

BOSELLO. Questa è la materia sulla quale l'Assemblea deve decidere. Non è materia né di programmi di Governo né di programmi di opposizione. È materia di squisita competenza assembleare.

PRESIDENTE. Senatore Follieri, come si esprime sulla riformulazione dell'emendamento 9.0.1/101, testé proposta dal senatore Bosello?

FOLLIERI, *relatore.* Signora Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. E lei, sottosegretario Ayala?

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signora Presidente, anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.0.1/101, presentato dal senatore Bosello, come riformulato.

È approvato. *(Vivaci commenti del senatore Calvi).*

Metto ai voti l'emendamento 9.0.1/200, presentato dal senatore Bosello e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.1/201, presentato dal senatore Bosello e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.0.1 (Ulteriore nuovo testo).

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signora Presidente, desidero preannunciare il mio voto contrario e lo motivo sulla base delle lunghe discussioni svoltesi in Aula. I senatori del Gruppo Forza Italia lo hanno già fatto rilevare in sede di Commissione giustizia, tanto che il Governo ritirò l'iniziale articolo 16-*bis*, che conteneva più o meno i princìpi esposti nell'articolo 9-*bis*. Ritenevamo infatti che una materia così delicata, come è quella tributaria e finanziaria, più che delegarla al Governo, andrebbe regolata, come abbiamo detto ieri anche a proposito della tutela ambientale e dell'edilizia, con una disciplina *ad hoc*, non con un emendamento aggiuntivo a questo disegno di legge che riguarda la depenalizzazione e dove stiamo

facendo entrare un po' di tutto, dalla procedibilità a querela per alcuni reati, all'estinzione di reati all'estinzione di reati, a norme di procedura penale sulla competenza, a disposizione in materia di prescrizioni, come prevede l'articolo 9-*bis* alla lettera *g)* del comma 2.

Propongo di votare contro l'emendamento 9.0.1, a meno che non si riprenda la proposta emersa durante la discussione di ieri sera, di stralciare, così come abbiamo fatto con l'articolo sulla tutela ambientale, l'articolo 9- *bis*, in attesa che il Parlamento o il Governo ci sottopongano un disegno *ad hoc* in questa materia. Ripropongo pertanto ancora una volta la proposta di stralcio.

PRESIDENTE. Senatore Greco, non si può fare lo stralcio di un emendamento volto ad inserire un articolo aggiuntivo.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, annuncio il voto contrario di Alleanza Nazionale sull'emendamento 9.0.1 che, come ha ricordato il relatore nel corso del dibattito di ieri, costituisce la trasfusione pura e semplice di un autonomo disegno di legge di iniziativa governativa di rivisitazione generale delle fattispecie tributarie, sia sotto il profilo sostanziale sia, in parte, sotto il profilo processuale, in questo provvedimento riguardante la depenalizzazione dei reati minori.

Le ragioni del voto contrario di Alleanza Nazionale risiedono tanto nel merito, per la non condivisione di parti anche a contenuto sostanziale che sono ricomprese nell'articolato proposto dal relatore, quanto in considerazioni di carattere generale con riguardo al metodo legislativo. Desidero ricordare che il titolo della legge che ci apprestiamo a licenziare è: «Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori». La finalità del disegno di legge, come indicata nel titolo, come illustrata nella relazione e come è emerso dai lavori svoltisi nella Commissione di merito e nell'Assemblea del Senato... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. *(Rivolta ai Senatori del Gruppo Unione Democratica per la Repubblica (UDR)).* Quella riunione di Gruppo, per cortesia, o la si svolge fuori...

CARUSO Antonino. Sono anche io interessato!

PRESIDENTE. Potrei essere interessata anche io, senatore Caruso, ma la prego di continuare la sua dichiarazione di voto.

CARUSO Antonino. Come dicevo prima, vi sono anche ragioni di carattere generale. Infatti, tanto il titolo della legge che ci apprestiamo a licenziare, quanto ciò che è emerso nel dibattito davanti alla Commissione giustizia e nell'Aula, riguardano ipotesi deflattive minori e quindi

non possono riguardare un intero comparto come è, quello contenuto nell'emendamento 9.0.1, presentato dal relatore. Lei prima, Presidente, ha correttamente ricordato che non può essere disposto lo stralcio di un articolo aggiuntivo ma al di là dell'aspetto procedurale ci troviamo in una situazione assolutamente identica a quella, per esempio, dei reati e delle fattispecie in materia ambientale. Quindi concettualmente dovrebbe trattarsi di materia da stralciare. Non potendo farsi questo, il Gruppo di Alleanza Nazionale annunzia il proprio voto contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, ritengo che i problemi che lei ha posto nel suo intervento siano meritevoli anche di una riflessione, che tuttavia non possiamo fare in questa sede poiché l'emendamento è stato ammesso e verrà ora posto in votazione.

Certo, dovremmo tentare di capire in che modo la tecnica legislativa possa essere tale da non costringere poi l'Aula a votare su un disegno di legge presentato con un emendamento.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.1 (ulteriore nuovo testo), presentato dal relatore, nel testo emendato.

È approvato.

CARUSO Antonino. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 9.0.100 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.200, presentato dal senatore Di Benedetto e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.201, presentato dal senatore Di Benedetto e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 10, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

* BUCCIERO. Signora Presidente, ritiro l'emendamento 10.100. Per quanto concerne l'emendamento 10.800, la gravità delle fattispecie di cui agli articoli 653, 678, 695 e 696 del codice penale non consente, a mio avviso, la depenalizzazione. Si tratta della costituzione e organizzazione di corpi armati, anche se non diretti a commettere reati, della fabbricazione di esplosivi, della fabbricazione di armi

e della vendita ambulante di armi. Ritengo pertanto che l'emendamento debba essere accolto.

Quanto all'emendamento 10.801, a mio avviso la delega è troppo ampia, troppo generica e indeterminata nei criteri e princìpi direttivi.

Infine, sull'emendamento 10.101, vorrei dire che quello di sottrarsi alla pena, pur se alternativa alla detenzione, mi sembra comportamento troppo grave per lasciare il massimo della detenzione solo a un anno. D'altronde elevando il massimo della pena, consentiremmo al giudice una migliore graduazione.

FOLLIERI, *relatore.* Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 10.1.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FOLLIERI, *relatore.* Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 10.800, 10.801 e 10.101.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Signora Presidente, sugli emendamenti in esame il Governo esprime pareri conformi a quelli espressi dal relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 10.100 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 10.800, presentato dal senatore Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.801, presentato dal senatore Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.101, presentato dal senatore Bucciero e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 12 sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

CENTARO. Signora Presidente, la ragione per la quale abbiamo presentato l'emendamento 12.1 risiede nella circostanza che la punibilità a querela della persona offesa dal furto, salvo nei casi di alcune circostanze aggravanti, diventa assolutamente pericolosa. Nel testo licenziato dalla Commissione infatti vengono esclusi per la punibilità d'ufficio il furto del bagaglio nelle stazioni, negli alberghi o nei bar, quello delle cose esposte alla pubblica fede o sottoposte a sequestro, il cosiddetto abigeato (il furto di due o più capi di bestiame), cioè le fattispecie contemplate ai nn. 6, 7 e 8 dell'articolo 625 del codice penale.

Evidentemente si tratta di fattispecie pericolose per le quali è utile che vi sia un procedura d'ufficio, per evitare che la persona interessata venga sottoposta a condizionamenti da parte dell'autore del furto che, tra l'altro, sarà in libertà di lì a poco, vista la facilità con la quale gli autori di questo tipo di reati possono godere di vari benefici.

Vi è da considerare poi che gli emendamenti 12.2, presentato dal Governo, 12.3 presentato da me e dal senatore Callegaro e 12.4, presentato dal senatore Greco eliminano l'eccezione delle circostanze aggravanti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 625 del codice penale, stabilendo semplicemente l'esclusione della punibilità a querela nei casi in cui si verifichino le aggravanti di cui agli articoli 61 n.7 e 625 del codice penale. Ciò dimostra, a tutta evidenza, che il furto semplice è una pura teoria giuridica e nella pratica non si potrà mai verificare, perché vi sarà sempre un'aggravante che lo ricondurrà a in una delle fattispecie contemplate dal citato articolo 625.

A questo punto, per evitare un'ipocrisia giuridica, una pura teoria, una norma che rimane assolutamente lettera morta, sarebbe utile eliminare questo articolo, evitare l'esclusione della punibilità a querela di parte solo nei casi in cui ricorrano le circostanze di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 625.

* BUCCIERO. Signora Presidente, l'emendamento 12.900 propone la soppressione dell'articolo 12 che tratta del furto semplice e di parte di quello aggravato. La punibilità solo a querela significherebbe eliminare dalle statistiche la fattispecie del furto semplice, perchè è evidente che nessuna vittima di tale reato si prenderà la briga di querelare. Tra l'altro è notoria l'altissima percentuale (98 per cento) di archiviazione di procedimenti perchè gli autori dei reati rimangono ignoti. Sappiamo peraltro che le ipotesi di furto semplice, se non rare, sono certamente minori rispetto a quelle di furto aggravato.

Ma allora non si comprende perché si vogliono considerare punibili solo a querela i furti aggravati di cui alle circostanze elencate nell'articolo 625, n. 7 (vale a dire, per chi non lo ricorda, il furto su cose «sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza»). È il caso, per esempio, di un'edicola votiva contenente un'antica statuetta di qualche santo

o della Madonna: mi chiedo, in caso di furto, chi dovrebbe prendersi la briga di sporgere querela.

Pertanto, o sopprimiamo l'articolo 12 oppure, in conformità con quanto richiede l'emendamento 12.901, limitiamo la querela solo alle ipotesi di furto semplice.

L'emendamento 12.2, presentato dal Governo, che tenta di ridurre l'impatto di una così grave proposta, non convince perché poi lascia salve le circostanze aggravanti comuni, come per esempio il fatto che, se il furto è perpetrato per motivi futili o abietti, debba essere punito solo a querela.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signora Presidente, potrei dire che l'emendamento 12.2 si illustra da sé, ma voglio brevemente aggiungere che l'opinione del Governo è quella di aprire ad una maggiore praticabilità la procedibilità per querela in tema di furto: qualora però il furto sia aggravato ai sensi dell'articolo 625 non appare opportuno estendere ulteriormente la perseguibilità a querela di parte.

PRESIDENTE. Senatore Greco, non posso darle la parola per illustrare l'emendamento 12.4, in quanto il Gruppo di Forza Italia ha già terminato il tempo a sua disposizione ed ha usufruito di 1,26 minuti in più rispetto al dovuto. Diamo, quindi, per illustrato tale emendamento.

DI BENEDETTO. Signora Presidente, do per illustrati gli emendamenti aggiuntivi presentati all'articolo 12.

FOLLIERI, *relatore*. Signora Presidente, anch'io do per illustrato l'emendamento 12.0.2.

DE CAROLIS. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 12.0.6.

BRIGNONE. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 12.0.100.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Signora Presidente, devo fare una premessa. La Camera dei deputati rimosse la procedibilità d'ufficio per tutte le ipotesi di furto aggravato, nel senso che l'altro ramo del Parlamento ha deliberato che per i furti, anche se aggravati, occorre la querela della persona offesa. Ciò non significa che noi cancelliamo dal codice il reato in questione, ma semplicemente che l'azione penale può iniziare soltanto se vi è una precisa istanza di punizione da parte della persona offesa. Significa anche però che l'azione penale (fate attenzione su questo punto, signori senatori!) non può proseguire nell'ipotesi in cui la persona offesa rimette la querela e mi sembra che tale approdo debba essere al

centro della vostra considerazione, perché serve a deflazionare il carico dei procedimenti penali e anche a favorire le persone che subiscono i furti. Infatti, se la persona offesa riceve il risarcimento del danno o la restituzione di quanto ad essa è stato sottratto, è chiaro che rimette la querela.

Mi pare dunque che se teniamo conto di questa posizione, apprestiamo una maggiore tutela per coloro i quali subiscono i furti puniti dagli articoli 624 e 625 del codice penale. Pertanto esprimo parere contrari sugli emendamenti 12.1, 12.900, 12.901 e 12.800 Con rammarico mi rimetto all'Aula sull'emendamento 12.2 perchè per essere coerente con le mie scelte, dovrei essere contrario anche all'emendamento del Governo, mentre esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.3 e 12.4.

GRECO. Sono uguali a quelli del Governo. È assurdo!

BUCCIERO. Pregiudizio, pregiudizio!

GRECO. Questo è un pregiudizio bello e buono.

PRESIDENTE. Senatore Greco, è una disattenzione.

PERA. È fazioso.

FOLLIERI, *relatore*. Signora Presidente, si tratta di una disattenzione, perché gli emendamenti 12.3 e 12.4 hanno contenuto identico all'emendamento 12.2, pertanto anche su questi mi rimetto all'Aula.

Esprimo parere favorevole invece sugli emendamenti 12.0.1, 12.0.2 e 12.0.3, mentre mi dichiaro contrario agli emendamenti 12.0.4/1, 12.0.4, 12.0.5/1, 12.0.5, 12.0.6 e 12.0.100.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 12.1, 12.900, 12.901, 12.800, 12.0.3, 12.0.4, 12.0.5/1, 12.0.5, 12.0.6 e 12.0.100.

Mi rimetto all'Aula sugli emendamenti 12.0.1, 12.0.2 e 12.0.4/1.

Esprimo ovviamente parere favorevole sull'emendamento 12.2 e sugli emendamenti 12.3 e 12.4 di contenuto identico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dai senatori Centaro e Callegaro, identico all'emendamento 12.900, presentato dal senatore Bucciero.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.901.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signora Presidente, il relatore – l'ho appuntato, quindi cito testualmente – parlando della procedibilità a querela di parte del furto ha detto: «Rammentate che la introduzione di questa nuova ipotesi di procedibilità presiede alla necessità di procedere ad una ulteriore deflazione del carico giudiziario dei giudici. Tenete conto» – proseguiva il relatore – «che la proseguibilità dell'azione è un fatto conseguente, nel senso che colui il quale ha subito un furto, se nel corso del procedimento, dopo aver quindi presentato querela, riceve il risarcimento del danno o la restituzione della cosa, ovviamente rimette la querela».

Il relatore, mi permetta, ha dimenticato una terza ipotesi, cioè che la persona che ha subito un furto, in luogo del risarcimento del danno e della restituzione della cosa sottratta, abbia viceversa ricevuto delle botte o la minaccia di riceverle, il che sarebbe pur sempre un'ottima ragione perché questa persona preferisca rimettere la querela e quindi interrompere l'azione penale.

Proprio ieri abbiamo parlato della depenalizzazione del reato di assegni a vuoto e il Sottosegretario ci ha ricordato l'imponenza dei procedimenti che gravano sul lavoro del giudici, che si riferiscono a questa fattispecie. Oggi parliamo del furto e ci viene ricordata dal relatore l'imponenza dei procedimenti che gravano davanti ai giudici. La realtà, signori colleghi, è che i giudici ricevono i loro stipendi con accrediti bancari e non con assegni a vuoto e che i cittadini continuano a vedere sottratti i loro beni e in questa maniera, per come ci apprestiamo a licenziare la norma, non hanno nemmeno la soddisfazione di poter prevedere la punibilità del colpevole.

Alleanza Nazionale vota pertanto a favore dell'emendamento 12.901, che costituisce quanto meno il male minore. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.901, presentato dai senatori Bucciero e Caruso Antonino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.800.

GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signora Presidente, nella mia vita professionale di avvocato non ho mai assistito ad un processo per furto semplice: qualunque fattispecie era aggravata da una o più circostanze, e vi faccio un esempio chiedendo la vostra benevola attenzione.

Tempo addietro difesi tre ragazzi che avevano sottratto delle mele dal parco di un ricco signore. Ebbene, per questo fatto, i tre ragazzi furono processati per furto aggravato ai sensi dell'articolo 625 del codice penale perché – è stato detto – si erano introdotti nelle pertinenze

dell'edificio altrui. Inoltre, secondo l'ipotesi accusatoria, il reato fu ulteriormente aggravato dalla violenza perché, staccando le mele, fecero violenza all'albero. Ma non basta: erano in numero di tre, per cui scattò l'aggravante prevista dall'articolo 625, n. 5. La fortuna volle che non fu contestata anche l'aggravante del «nottetempo» perché i tre ragazzini penetrarono in quel parco per prendere le mele in tempo notturno, quando il sole era calato.

Per tale episodio e con queste contestazioni, signora Presidente, rischiavano la pena da uno a sei anni di reclusione.

Quindi, ripeto, non ho mai saputo di un furto che non fosse aggravato da una o più circostanze. Davanti ai giudici italiani, il furto semplice praticamente non fu mai portato per la discussione.

Allora io mi domando: è giusto mantenere la punibilità d'ufficio quando ricorrono queste circostanze? Facciamo almeno un'opera di giustizia. Noi sappiamo che l'articolo 626 del codice penale prevede che il fatto, se commesso su cose di tenue valore, per provvedere ad un grave ed urgente bisogno, è punibile a querela. Mi chiedo se i ragazzini che rubano il grappolo d'uva o la spiga di grano possono essere sottoposti a processo su querela della persona offesa ...

BERTONI. La spiga di grano è l'articolo 626, non l'articolo 624.

GASPERINI. ... quando debbono dimostrare di aver preso la mela per provvedere ad un grave ed impellente bisogno: siamo al limite dell'assurdo!

Direi allora che più correttamente – e concludo – signora Presidente, il legislatore avrebbe dovuto dare più fiducia al magistrato prevedendo che, quando il furto è commesso su cose di tenue valore, è punito a querela. Io mai sporgerò querela per il ragazzino che viene a rubare l'uva nel mio giardino.

In secondo luogo, occorre dare al magistrato la possibilità di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti. Quando riconosce che il furto è su cose lievi, che il fatto non è eclatante, che non ha determinato un pregiudizio serio alla persona offesa, allora, nel bilanciamento tra aggravanti e attenuanti, egli deve poter dire: signori, io riconosco la prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, *ergo* il processo va a querela.

Questa sarebbe stata la giustizia sostanziale, tenendo conto, signora Presidente, che, per le ragioni che dicevo prima, la querela in questo caso non sarà mai necessaria perché mai, ripeto, almeno per la mia esperienza personale, è stato portato davanti ad un giudice un furto semplice.

Quindi, voterò contro tutti quegli emendamenti che tendono ad aggravare la punibilità a querela. Ritengo che sia un momento di giustizia vedere quando veramente si incide sul bene altrui, quando si pone in pericolo il bene tutelato dalla norma sul furto e quando invece si tratta di sciocchezzuole che non devono andare ad intasare i tavoli della giustizia con numerosi fascicoli inutili.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.800, presentato dal senatore Bucciero.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.2, identico agli emendamenti 12.3 e 12.4.

SCIVOLETTO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIVOLETTO. Signora Presidente, chiedo anzitutto di aggiungere la mia firma all'emendamento 12.3, di contenuto identico agli emendamenti 12.2, presentato dal Governo, e 12.4, presentato dal senatore Greco.

Annuncio, altresì, il mio voto favorevole condividendo la sostanza e le argomentazioni addotte dal collega Centaro, con particolare riferimento alla peculiarità e alla gravità dell'abigeato.

CALLEGARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signora Presidente, mi compiaccio del parere favorevole del relatore. Non comprendo invece il parere contrario, se ho ben capito, espresso dal Governo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Ci sono due inesattezze. Il relatore si è rimesso, non ha dato parere favorevole, mentre il Governo ha espresso parere favorevole.

CALLEGARO. Ricordavo che c'era stata una diversità. In ogni caso, lo spirito di questo emendamento, signora Presidente, è sostanzialmente questo. È chiaro che quando una persona ha ottenuto il risarcimento del danno dovrebbe rimettere la querela, però, in realtà, chi ha pratica delle aule giudiziarie constata che molto spesso quando uno ha ottenuto il risarcimento o sparisce o per qualsiasi altro motivo non va più a rimettere la querela. Non solo, ma succede anche che sempre meno...

PRESIDENTE. Senatore Callegaro, evidentemente lei si è distratto. Noi stiamo votando gli emendamenti 12.2, 12.3 e 12.4, mentre lei sta facendo riferimento all'emendamento 12.0.3.

CALLEGARO. Mi scusi, è vero, è stata una mia distrazione.

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Greco, non le posso concedere la parola, a meno che non ci sia qualche altro Gruppo che le dà un po' del suo tempo.

GRECO. Ma era solo per una dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. No, neanche per una dichiarazione di voto. Il vostro tempo è finito.

CIRAMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signora Presidente, non so di quanto tempo dispongo, però, prendo la parola soltanto per annunciare il voto contrario agli emendamenti in votazione, essendo per me più favorevole – e doveva essere in questo senso recepita – la norma elaborata dalla Camera dei deputati in quanto depenalizzava l'intera materia del furto.

Ritengo che qualcuno ogni tanto dovrebbe leggere i discorsi dei procuratori generali: scoprirebbe che la materia del furto è la meno perseguita in Italia, è quella che addirittura infastidisce gli organi di polizia quando ci si reca a dichiarare di aver avuto sottratto qualcosa, quando non si assiste poi al rimpallo tra la caserma dei carabinieri e il commissariato o viceversa. Questi fatti vanno ad intasare le aule di giustizia e nessuno li persegue. Varrebbe la pena allora di concentrarsi sui fatti in cui le parti stimano meritevoli di accoglimento le loro istanze e abolire tutto il sistema delle aggravanti. A tale riguardo, sono d'accordo con il collega Gasperini: in 27 anni di professione non ho mai visto una volta contestato il furto semplice. Sono in grado di attendere qui eventualmente di essere smentito, ma così non sarà. *(Applausi del senatore Cimmino).*

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signora Presidente, sono dell'avviso che la previsione che il furto, anche quello semplice, sia punito solo su querela farà aumentare di molto, in percentuali veramente considerevoli, le ipotesi di qualificazione del furto semplice. Di questo sono convinto.

Stiamo però mandando un segnale pessimo al paese perché stiamo caricando la vittima dell'onere di presentare la querela. Non è sicuramente giusto prevedere una tale eventualità in questa materia.

Pertanto, non posso esprimermi con un voto favorevole sulla previsione che il reato di furto, anche semplice, venga punito sulla base di una querela.

Inoltre, stiamo inviando anche un segnale pessimo all'estero, ai molti turisti vittime in Italia di piccoli furti. In questo caso, il danno sarà di certo notevolmente superiore all'utile.

Infine, – ripeto – il segnale che stiamo inviando al paese non è sicuramente ideale.

Sono, pertanto, dell'avviso che sarebbe stato più opportuno prevedere la possibilità di irrogare una pena solo pecuniaria per furti di minima e di piccola entità, nonchè nei casi di restituzione del

maltolto o di risarcimento del danno. Questa sì che sarebbe stata la via preferibile, purtroppo non è stata scelta.

Dichiaro, pertanto, il mio voto contrario sugli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dal Governo, identico agli emendamenti 12.3, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori, e 12.4, presentato dal senatore Greco.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 12.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.1, presentato dal senatore Cortelloni e da altri senatori, identico all'emendamento 12.0.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 12.0.3.

CALLEGARO Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signora Presidente, mi scuso per il mio intervento precedente, ma avevo scambiato l'emendamento 12.2 con l'emendamento 12.0.3.

Per quanto riguarda l'emendamento in esame, effettivamente il relatore aveva espresso parere favorevole, mentre il Governo non si era pronunciato nello stesso modo.

L'emendamento 12.0.3 potrebbe sembrare un po' strano. Infatti, quando un soggetto ottiene il risarcimento del danno dovrebbe rimettere la querela, ma questo molto spesso non avviene o per motivi inerenti a forza maggiore o, soprattutto, perché quando si ottengono i soldi in risarcimento non si ha interesse a rimettere la querela.

Pertanto, l'emendamento in oggetto tende ad evitare una situazione di questo tipo e la documentazione di un risarcito danno è sufficiente perché si realizzi l'estinzione del reato. Non solo, ma questo, anche sul piano procedurale e concreto, contribuisce ad eliminare proprio quegli intasamenti che tutti quanti vogliamo evitare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.0.3, presentato dai senatori Centaro e Callegaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.4/1, presentato dal senatore Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.4, presentato dal senatore Cortelloni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.5/1, presentato dal senatore Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.5, presentato dal senatore Cortelloni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.0.6, presentato dal senatore De Carolis, identico all'emendamento 12.0.100, presentato dal senatore Brignone.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 13.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 13, che invito il presentatore ad illustrare.

CIRAMI. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

FOLLIERI, *relatore.* Invito il presentatore a ritirarlo.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo invita a ritirare quest'emendamento con la seguente motivazione. Esso è certamente meritevole di attenzione in quanto tocca un problema che dovrà essere affrontato, solo che il Governo, d'accordo con il relatore, ritiene che non sia questa la sede idonea per farlo, ma che il tutto debba essere inserito in un contesto riformatore più ampio. Faccio riferimento – ed il senatore Cirami ne è a conoscenza – ai risultati del lavoro

della Commissione presieduta dal dottor La Greca, che costituisce un materiale di più vasta portata, all'interno del quale le esigenze che muovono il senatore Cirami nella presentazione di questo emendamento troveranno una migliore espressione, perché inserite in un contesto riformatore più ampio.

L'invito al ritiro da parte del Governo non è quindi per una mancata condivisione dell'emendamento, ma perché non appare questa la sede più opportuna per dare ascolto alle esigenze che muovono il senatore Cirami.

PRESIDENTE. Senatore Cirami, accoglie l'invito al ritiro del relatore e del Governo?

CIRAMI. Signora Presidente, ho accolto favorevolmente le osservazioni del Governo, il quale però forse dimentica che questa è una delega che gli si dà. Se il Governo ritiene di esercitarla, lo può fare in qualsiasi momento. Perché non dobbiamo concedere fin da ora al Governo questa possibilità? Se il Governo la rifiuta, se ne assuma la responsabilità. Comunque, accolgo l'invito formulatomi e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 14, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FOLLIERI, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLIERI, *relatore.* Signora Presidente, propongo di stralciare l'articolo in questione e tutti gli emendamenti ad esso riferiti, dal 14.1 al 14.0.100.

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento, può prendere la parola sulla proposta di stralcio un senatore per Gruppo per non più di dieci minuti.

PETTINATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Signora Presidente, esprimo la contrarietà del mio Gruppo e mia personale alla proposta di stralcio formulata dal relatore, che sostanzialmente rappresenta una rinuncia a legiferare su un tema sul quale nella società ed anche all'interno dello Stato si è aperto, da decenni, un dibattito che possiamo ormai considerare esaurito. Più che una rinuncia ad intervenire normativamente su questa materia, direi che la proposta di oggi rappresenta la resa nei confronti di pressioni ottusamente ostili a qualunque forma di intervento nel settore.

Presidenza del vice presidente ROGNONI

(*Segue* PETTINATO). Con la formulazione dell'articolo 14 votata dalla Commissione si era tradotto in termini normativi non solo quanto era stato indicato in termini chiari ed espliciti dalla Conferenza di Napoli e che il Governo aveva accettato, ma anche quanto la giurisprudenza da anni aveva ormai accolto come un principio relativamente discutibile, o forse neppure più discutibile.

Devo aggiungere che avevamo qualche preoccupazione nei confronti di questa formulazione, giacchè sostanzialmente essa accoglieva soltanto in parte nella legge aspetti che la giurisprudenza per decenni aveva costantemente confermato dal momento che si riferiva soltanto alle tabelle II e IV, quindi con il rischio di ottenere una risposta più pesante da parte della giurisprudenza sul terreno delle tabelle I e III.

Ciò sarebbe già di per sé sufficiente a giustificare un'opposizione alla proposta di stralcio, che peraltro si riferisce a materia che, così com'è contenuta nell'attuale articolo 14 del disegno di legge, era stata fatta propria dalla commissione ministeriale nominata dal Governo, la commissione La Greca, la quale aveva formulato una proposta articolata e completa di intervento sulla materia delle droghe. Non si sa che fine abbia fatto tale proposta, probabilmente è nascosta in qualche cassetto del Ministero e forse, ma non sono neppure certo di questo, dato il clima di cui stamane abbiamo ancora una conferma, arriverà all'esame dell'Aula soltanto perché il sottoscritto, con un'iniziativa che può apparire singolare ma che a me sembrava necessaria, ne ha ottenuto in qualche modo il testo e l'ha depositato.

Rispetto alla situazione cui facevamo riferimento quando in sede di Commissione abbiamo discusso di tali aspetti, giungendo poi alla formulazione attuale dell'articolo 14, oggi è intervenuto un fatto nuovo e anche abbastanza grave. Mi riferisco ad una sentenza delle sezioni unite della Cassazione che interviene sulla materia; non sono in grado di ricordarne il numero, ma è del giugno del 1998 e d'altronde ritengo che tutti sappiate a cosa mi riferisco. Tale sentenza meriterebbe forse un dibattito assai più lungo e articolato di quanto non sia consentito in questa sede, giacché introduce notevoli argomenti di preoccupazione. Essa, infatti, riprende e avalla, con l'autorità di una decisione delle sezioni unite, una cultura pericolosa, in quanto in qualche modo introduce, più che il reato, il peccato di cessione di sostanze stupefacenti (ed ovviamente parliamo di quantitativi minimi); essendo costretta, per giustificare tale scelta ad evocare a fondamento ed a scopo della legge valori come quello della tutela della gioventù. Sostanzialmente essa afferma – traduco in termini molto banali per risultare assolutamente chiaro anche a chi è meno interessato al problema – che non c'è bisogno neppure di verificare se la singola dose ceduta possedesse o meno la cosiddetta efficacia

drogante, perché il fatto stesso dell'inclusione della sostanza vietata nella tabella determina di per sé la punibilità.

Credo che tutti avvertano il pericolo grandissimo contenuto in una decisione di questo tipo, che, se da un lato è segno di una cultura per noi particolarmente allarmante, dall'altro, trova – non vi è dubbio – il suo fondamento nell'attuale formulazione della legge, la quale non afferma esplicitamente che il presupposto della punizione deve essere la cessione di una sostanza idonea a produrre quegli effetti dannosi in ragione dei quali la sostanza viene inclusa nella tabella delle sostanze vietate.

Presidenza del presidente MANCINO

(*Segue* PETTINATO). Oggi viene presentata una proposta di stralcio che riguarda l'articolo 14 e i relativi emendamenti, che il relatore estende fino all'emendamento 14.0.100, che a me sembra ingiustificata, poiché si tratta di cosa completamente diversa. Oggi si può rinunziare, ovviamente con il nostro voto contrario e con la nostra contrarietà sul piano intellettuale e politico, ad introdurre nella legislazione una modifica conforme alle spinte che vengono dalla società e all'approfondimento compiuto anche sul terreno scientifico e politico, ma è difficile rinunziare ad intervenire con una modifica della legge, quella contenuta nell'emendamento 14.0.100, che sostanzialmente ristabilisce un principio di giustizia elementare, vale a dire che si punisce soltanto quell'azione che abbia l'efficacia e la potenzialità di produrre gli effetti dannosi per i quali è prevista la sanzione.

Onorevole Presidente, ritengo che l'emendamento 14.0.100 dovrebbe essere escluso dallo stralcio perché non rientra nella fattispecie della punibilità in astratto del consumo e della cessione di sostanze stupefacenti, su cui non mi soffermerò ora, in quanto investe un dibattito a tutti noto, ma attiene invece alla possibilità concreta di introdurre una punizione soltanto se vi sia un fatto che, sotto il profilo penale e sociale, è dannoso, così come la legge ma soprattutto il criterio di giustizia che regola fondamentalmente l'attività giurisdizionale chiedono che sia, perché sia sanzionato.

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, noi siamo favorevoli alla proposta di stralcio. Per quanto riguarda il contenuto dell'articolo 14, non ho difficoltà a ricordare che in Commissione avevamo espresso un convinto voto favorevole. Ritengo, inoltre, che le obiezioni formulate in sede di di-

scussione generale non avessero fondamento in quanto quello previsto all'articolo 14 non è un intervento di depenalizzazione, ma esclusivamente di puntualizzazione della sfera di applicazione delle norme in alcuni casi ben determinati.

Proprio la riduttività di questo intervento e la limitatezza degli interventi aggiuntivi, proposti con gli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi, consigliano – a mio parere – di accogliere la proposta di stralcio, in quanto la materia degli stupefacenti richiede un intervento organico e complessivo, non limitato ai punti oggetto del presente disegno di legge. Il riesame complessivo della materia pertanto potrà essere affrontato in modo migliore attraverso un autonomo disegno di legge.

Questo è il senso della proposta di stralcio, una volta approvata la quale, chiaramente, le diverse posizioni si confronteranno in libertà. Per questi motivi siamo favorevoli alla proposta avanzata dal relatore, con l'impegno, per quanto ci riguarda, di operare con sollecitudine su questa materia che richiede un intervento urgente.

SALVATO. Domando di parlare in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SALVATO. Signor Presidente, dichiaro fin d'ora che voterò contro lo stralcio proposto e che, se lo stesso sarà approvato, in sede di votazione finale del disegno di legge, mi asterrò sul medesimo.

Vorrei che i colleghi ragionassero ancora, con pacatezza, su quanto è previsto dall'articolo 14. Un attimo fa il senatore Russo ha parlato di riduttività dell'intervento; posso concordare con lui su questa definizione. Vorrei però ricordare al collega Russo e agli altri senatori, innanzi tutto del Gruppo dei Democratici di Sinistra, che la formulazione in questi termini di tale articolo è dovuta soprattutto ad una proposta avanzata dal collega Russo, a nome degli altri, e ad una loro precisa volontà di lavorare, in questa sede, sulla materia in oggetto in questi termini.

Vorrei ricordare poi che l'articolo – così come è stato approvato dalla Commissione giustizia, con un voto che ha visto favorevoli non solo il Gruppo dei Democratici di Sinistra, ma anche i Verdi ed esponenti di altri Gruppi, quali la senatrice Scopelliti, il senatore Milio ed altri – non prevede, come si dice, propagandisticamente, la liberalizzazione o la legalizzazione delle droghe leggere, ma si limita soltanto a depenalizzare talune condotte connesse al loro consumo, traducendo normativamente orientamenti giurisprudenziali e riconoscendo l'esistenza di consumi invalsi tra i consumatori di cosiddette droghe leggere, anche alla luce dell'ispirazione della normativa in vigore, che prevede la non sanzionabilità penale del consumo di droga.

Vorrei soffermarmi su questo punto perché da parte di esponenti del Polo, con accenti molto propagandistici e ideologici, si è insistito su una cosiddetta liberalizzazione o legalizzazione. Credo sia bene nel dibattito anche parlamentare lasciare traccia su quello di cui in realtà si sta discutendo.

Non intendo assolutamente non rispettare orientamenti diversi dai miei, ma questo rispetto non mi preclude il fatto di ragionare con pacatezza sulla reale consistenza degli interventi che si vogliono fare.

Credo che la proposta di stralcio avanzata dal relatore (che pure in Commissione aveva, invece, su questa materia un orientamento diverso da quello che è stato qui enunciato) sia molto grave, sia la spia di una mancanza di coraggio (la voglio definire proprio così) di questa maggioranza rispetto ad un tema, quale quello della droga e delle droghe leggere, che è all'attenzione dell'opinione pubblica e che richiede da parte di questa maggioranza innanzi tutto una cultura e un'idea laica dello Stato, che non interviene per dettare comportamenti, ma per dare sostegno alle scelte fatte dagli individui in piena solidarietà, senza esprimere giudizi di valore né di disvalore.

Il collega Russo ha detto poco fa che è meglio intervenire con un disegno di legge organico e potrei convenire con lui su questo, ma è bene anche ricordare che la Conferenza di Napoli, nel corso della quale ben tre ministri, Flick, Turco e Bindi, avevano assunto degli impegni molto precisi, risale ormai agli inizi di questa legislatura. Vorrei ricordare che il ministro Flick aveva detto più volte che un disegno di legge organico rispetto alla materia del consumo stava per essere presentato, era in dirittura di arrivo. Desidero anche ricordare che di questo disegno di legge, finora, non si è vista alcuna traccia. Certo, non so quale sia l'orientamento del ministro Diliberto su questa materia (poiché su tante altre materie fa molte dichiarazioni alle quali poi non seguono i fatti); non so, dunque, quale sia il suo orientamento, ma presumo che in piena continuità rispetto a questa scelta di andare verso una «terza via» (la voglio chiamare così) tra il proibizionismo e l'antiproibizionismo, che è la strada della riduzione del danno e soprattutto della distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti, dovrebbe esserci un'attenzione positiva rispetto a quanto questo disegno di legge prevede. Così, evidentemente, non è. Il Governo manca di coraggio e di coerenza; questa maggioranza, mi dispiace dirlo, si comporta in quest'Aula allo stesso modo e non vale il richiamo al disegno di legge organico.

Un attimo fa, con una prassi molto disinvolta, con un emendamento in materia fiscale è stato addirittura approvato un disegno di legge, senza che l'Assemblea, evidentemente, ne avesse potuto discutere a fondo: non si può discutere a fondo un emendamento che è un disegno di legge nei tempi ristretti che ci siamo dati, con materie che certamente in parte erano attinenti alla depenalizzazione e con materie che erano ad essa estranee; se c'è una materia che invece attiene alla depenalizzazione, è proprio questa.

Vorrei esprimere, concludendo, anche la mia amarezza per quello che si sta facendo, poiché ben il 30 per cento dei detenuti sono nelle caraceri italiane per reati connessi alla droga, e non si tratta dei grandi trafficanti o degli spacciatori, ma molto spesso dei consumatori di droghe, anche leggere. Credo, quindi, che questa decisione non solo sia grave ma, in una certa misura, sia anche irresponsabile. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo, dalle componenti*

Rifondazione Comunista-Progressisti e Comunista del Gruppo Misto e della senatrice Scopelliti).

CÒ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, anche Rifondazione Comunista è assolutamente contraria ad operare lo stralcio dell'articolo 14 e di tutti gli emendamenti che sono stati presentati in relazione a questo articolo.

Qui è stato avanzato un argomento, che non possiamo assolutamente accettare né condividere, secondo il quale la materia delle sostanze stupefacenti meriterebbe una discussione nell'ambito di un disegno di legge organico.

La prima obiezione che avanziamo su questo punto è che qui non si trattta affatto di operare una riforma di tutto il sistema sanzionatorio che riguarda le sostanze stupefacenti. Siamo invece di fronte ad un problema assolutamente diverso, e cioè ad un tema che riguarda in maniera specifica, per l'appunto, la depenalizzazione. Quando noi sosteniamo che occorre modificare la sanzione penale in una sanzione amministrativa – e questo dice l'articolo 14 – ci troviamo di fronte ad una materia che riguarda tipicamente il processo di depenalizzazione.

Ora, noi attuiamo la depenalizzazione di una serie di fattispecie perché riteniamo che nella coscienza sociale e civile del nostro paese queste fattispecie non vengano più vissute con un disvalore sociale di natura collettiva. Vorrei allora ricordare che ormai è un punto acquisito nel nostro ordinamento e nella coscienza sociale collettiva, appunto, che la finalizzazione delle condotte che riguardano l'acquisto o la detenzione di sostanze stupefacenti all'uso personale è materia sottratta al processo di criminalizzazione e di sanzione penale. L'articolo 14 prevede appunto che il consumo di gruppo e la coltivazione esclusivamente finalizzata all'uso personale debba essere sottoposta a sanzione amministrativa. Quindi, c'è un elemento di disvalore ma esso non può mai giustificare una sanzione di natura penale e criminale.

Penso che qui si perda un'occasione molto importante, perché questa materia era già stata ampiamente sviscerata nella Commissione giustizia e credo che questo elemento determinerà una riconsiderazione complessiva di tutta la depenalizzazione che è stata fatta. Per quanto riguarda Rifondazione Comunista, se la depenalizzazione di queste fattispecie non passerà, dovremo riconsiderare il nostro voto su tutto l'impianto della materia, cioè pensiamo che la depenalizzazione sia necessaria, ma se non si farà per mancanza di coraggio, dopo aver ampiamente dibattuto questa materia, noi non potremo che astenerci sull'intero disegno di legge. *(Applausi del senatore Russo Spena).*

CALLEGARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, devo dire che la proposta di stralcio non mi entusiasma, ma per motivi esattamente opposti a quelli espressi dai colleghi Salvato, Pettinato e Cò.

Non nascondo che in questa proposta passata in Commissione vedo una specie di arnese di scasso per rompere e scardinare le difese che tutti dobbiamo erigere, tutti dobbiamo proteggere e sostenere nei confronti di un male che sta minando tutta la nostra gioventù.

Non è una questione, senatrice Salvato, di maggioranza o non maggioranza; è una questione che riguarda tutti, che riguarda la nostra società, è una questione di dove noi vogliamo che la nostra gioventù arrivi. Quindi, è una questione di enorme importanza. Non venitemi a dire che si tratta, in fin dei conti, di un uso personale di droghe leggere, quando invece già superiamo la fase dell'uso personale e arriviamo alla fase di gruppo. Questa non solo è una *escalation* nei confronti poi di altre richieste a foglia di carciofo che potresti avanzare in futuro, ma si va avanti per gradi finché arriveremo alla liberalizzazione della droga.

Ora, ricordo benissimo – ritornando al discorso del consumo di gruppo – che ero studente liceale quando, durante l'ora di ricreazione, una volta sono venuti i camion della Coca Cola a offrire bottigliette di questa bevanda gratis a tutti gli studenti; sono venuti una volta, due volte e poi automaticamente, quando andavamo con i genitori o gli amici, e dovevamo ordinare una bibita, chiedevamo la Coca Cola. Questo è un fatto psicologico, che addirittura incrementa la malavitosità, quei mascalzoni che vivono e lucrano su queste cose, gli spacciatori veri e propri, grandi o piccoli che siano.

Quindi, non voglio dilungarmi su questo perché mi sembra di intuire che la proposta di stralcio dell'articolo 14 verrà approvata.

Pertanto il Gruppo del Centro Cristiano Democratico è favorevole all'approvazione di tale proposta di stralcio soltanto perché la considera un motivo per esaminare più a fondo il problema, affinché questo venga affrontato nell'ambito dell'esame del più vasto problema della droga.

MARCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, senza dubbio la proposta di stralcio dell'articolo 14 sorprende, anche se si sapeva che vi erano difficoltà, opinioni diverse all'interno della stessa maggioranza su questo problema. Però, al di là dell'approccio complessivo alle tematiche relative alla disciplina degli stupefacenti, delle sostanze psicotrope, sembrava che almeno su tale norma specifica, limitata, pertinente al testo di cui stiamo discutendo, concernente la depenalizzazione dei reati minori, si fosse raggiunta un'intesa, per cui è in questo senso che sorprende la proposta di stralcio.

Credo che sia veramente sbagliato, di fronte al fatto peraltro che si richiama l'esigenza di approcci complessivi alla materia, argomentazione che varrebbe per tante altre parti del provvedimento e che non è stata in qualche modo rispettata. Talora venivano ricordate norme introdotte

in questo provvedimento che sarebbe stato meglio tenere fuori; addirittura abbiamo introdotto norme che vanno ad incidere, attraverso l'esercizio della delega, in materia di competenza territoriale, materia che attiene alla procedura e che non attiene invece al titolo del disegno di legge in discussione.

Ho grande rispetto e ammirazione per il collega Russo, che in questo modo ha motivato l'appoggio alla richiesta di stralcio ma credo che veramente in questo caso l'argomentazione non convinca.

Pertanto, anch'io mi esprimo, a nome dei Comunisti italiani, contro la proposta di stralcio.

ELIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ELIA. Signor Presidente, il mio Gruppo è pienamente favorevole alla proposta formulata dal relatore anche perché qui si dimentica o si tende a dimenticare da parte di qualcuno tutta la fase di contatti, di negoziati che tra settembre e i primi di ottobre, prima della caduta del Governo Prodi, si ebbero proprio in sede parlamentare, tra i Gruppi della Camera e del Senato. Il Ministro Flick – posso testimoniarlo – in questi negoziati, convenne che il problema dovesse essere affrontato in modo organico in sede di discussione della legge sulla tossicodipendenza, anche perché questo Parlamento dovrebbe meditare più approfonditamente sui richiami contenuti in documenti di organi europei e dovrebbe riconsiderare, alla luce di tali contributi, i pericoli che l'esperienza ormai ha messo in evidenza. Non dicono nulla i ripensamenti avvenuti in alcuni paesi scandinavi, nella stessa Olanda, tutta una serie di considerazioni che consigliano questo ripensamento in sede propria? Questa non è la sede propria e quindi appoggiamo la proposta del relatore. *(Applausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano)*.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Greco, lei ha consumato tutto il tempo a sua disposizione.

GRECO. Sì, però grazie alla cessione di qualche minuto da parte dei colleghi del Centro Cristiano Democratico posso intervenire, se me lo consente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, la proposta di stralcio è il minimo che si possa accogliere in quest'Aula perché il nostro Gruppo, altrimenti, come ha proposto in un suo emendamento, avrebbe votato la soppressione dell'articolo 14 che è passato in Commissione giustizia, ma con una maggioranza risicata.

Alle osservazioni che hanno fatto i colleghi contrari ad introdurre tra i reati sottoposti a sanzione amministrativa il consumo di gruppo e la coltivazione di droghe leggere, mi permetto di aggiungere qualche considerazione personale ricordando quello che ho sentito alcuni mesi addietro quando sui giornali si commentavano la conferenza di Napoli ricordata dalla senatrice Salvato e altri casi. In Italia stiamo assistendo a cose turche, è stato detto ed è stato scritto, e il riferimento non è soltanto alla dichiarazione fatta qualche giorno addietro da Sofri a proposito della pronuncia di rigetto della richiesta di riapertura del processo per l'omicidio Calabresi. Ricordo che si parlava delle cose turche che avvenivano in Italia quando abbiamo accolto Ocalan su un tappeto rosso anche grazie all'accompagnamento di alcuni parlamentari rossi che in quest'Aula stanno sostenendo adesso l'introduzione del consumo di gruppo. Ma più che a questi casi l'espressione che «avvengono cose turche» si riferisce proprio alla Conferenza di Napoli e al momento in cui il ministro per gli affari sociali Livia Turco ha propagandato l'azione di riduzione del danno che, a mio parere, nasconde una cultura italiana propensa alla legalizzazione, cara senatrice Salvato. Infatti in Italia abbiamo cominciato a fare una politica a piccoli passi su questa materia.

Ci siamo fatti carico, dico io giustamente, di modificare il trattamento per i tossicodipendenti previsto dalla legge del 1954 che equiparava il consumatore di droga allo spacciatore. Siamo passati poi a non penalizzare, giustamente, ancora una volta aggiungo, il consumatore di droga in possesso di modica quantità. Abbiamo sostituito la modica quantità con la dose media giornaliera. Siamo passati in un breve periodo a non punire il consumatore di droga, ancora una volta giustamente, quando era sorpreso con tre dosi giornaliere. Siamo arrivati a non penalizzare il consumatore di droga, ancora una volta dico io giustamente e correttamente, approfittando del risicato *referendum* del 1993 e quindi siamo arrivati oggi a non punire, a non carcerare il tossicodipendente nel momento in cui viene sorpreso con droghe di qualsiasi genere e in qualsiasi quantità.

Evidentemente a voi questo non basta perché perseguite uno scopo preciso: lanciare un messaggio di massima libertà, di autogestione nell'assumere qualsiasi tipo di droga. Ma ciò è pericoloso soprattutto nel momento in cui volete far passare il consumo di gruppo e la coltivazione sui nostri balconi e nei nostri giardini delle droghe sia pure leggere. Voi sapete come avviene il consumo di droga nelle cosiddette fumerie, nelle case da fumo, nelle discoteche: c'è sempre qualcuno che si occupa di introdurre in questi luoghi la sostanza stupefacente eventualmente anche per lucrare sul passaggio ad altri tossicodipendenti. Allora diciamolo apertamente: noi non vogliamo punire lo spacciatore sia pure quando si tratti di piccolo spacciatore.

Mi chiedo ancora una volta che cosa significhi dire che non è punibile l'importazione delle droghe leggere quando sono per uso personale e sempre che ciò avvenga per consumo di gruppo. Come viene considerato il tossicodipendente che singolarmente viene fermato alla frontiera con due, tre o quattro chili di marijuana, nel momento

in cui sostiene che sta portando in Italia tale quantitativo di droga per consumarlo insieme agli altri?

Come vedete, non regge neanche questa impostazione giuridica che volete dare a questa che, apparentemente, è una situazione di fatto già esistente. Non è così, perché voi volete perseguire una vera e propria legalizzazione.

Questa cultura, purtroppo, non può passare, così come non può passare neanche l'azione di riduzione del danno che, come da voi prospettata, è intesa solo per la distribuzione gratuita di metadone o di altri farmaci analoghi, e di siringhe. Non avete badato invece all'aspetto fondamentale, che è l'aiuto al tossicodipendente, cioè l'approntamento di strutture di recupero.

Dal 1990, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 309 abbiamo varato una norma che prevede strutture di recupero anche per i tossicodipendenti che debbono scontare pene per reati collegati al proprio stato di tossicodipendenza. In Italia questo ancora non esiste.

La volontà di varare la norma in esame significa anche coprire le inerzie del Governo, di quello attuale e di quelli passati che non hanno approntato le strutture.

Noi non vogliamo che il tossicodipendente venga punito con il carcere, ma non vogliamo neppure che porti droga ad altri amici che non sono ancora pronti per l'approccio alla sostanza.

SCOPELLITI. Domando di parlare in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

SCOPELLITI. Signor Presidente, a differenza del collega Marchetti, non sono assolutamente sorpresa della richiesta di stralcio dell'articolo 14 perché rientra in questa ormai consolidata abitudine del Governo e della maggioranza che è la politica del rinvio.

Mi sorprende invece la posizione dei miei colleghi di Forza Italia, e comunque quella dei componenti del Polo, i quali si lasciano sfuggire l'occasione, in questo momento, di cogliere e di evidenziare le contraddizioni esistenti all'interno della maggioranza.

Allora, votate contro lo stralcio, obblighiamo la maggioranza a discutere di droga, obblighiamo questa maggioranza a venir fuori e ad evidenziare le sue contraddizioni interne.

Questa è un'occasione politica che, a mio avviso, perdiamo, pur nel rispetto delle differenti posizioni in materia tra me e gli altri colleghi.

Non mi sorprendo della proposta di stralcio perché la politica del rinvio è molto cara a questo Governo. Proprio ieri sera, in occasione della presentazione di un libro, ho avuto l'opportunità di parlare di droga con il sottosegretario per la giustizia Corleone, e proprio l'onorevole Corleone ha affermato che tra breve presenterà un disegno di legge armonico in materia e che ha buoni motivi per ritenere che la discussione avverrà in tempi rapidi.

Mi chiedo perché dobbiamo aspettare domani e non possiamo realizzare oggi quella che è comunque una volontà manifestata dal Governo. Che cosa cambia tra l'oggi e il domani?

Sono d'accordo con la senatrice Salvato la quale ha sostenuto che l'articolo 9, ad esempio, è diventato oggetto di un disegno di legge su una materia non prevista nella depenalizzazione dei reati minori. Che cosa ci ha impedito di fare lo stesso in materia di droga e di delineare quindi in questo momento, in questo contesto le tracce di un disegno di legge armonico? È la non volontà di procedere su questa materia.

D'altra parte i due anni trascorsi dall'appuntamento della Conferenza di Napoli, in cui si sono impegnati ben tre Ministeri di questa maggioranza di Sinistra, non hanno portato ancora a nulla di fatto. Pertanto, è ovviamente il desiderio di aspettare; ma aspettare cosa? Un mese, due mesi o forse di aspettare che finisca questa legislatura, che cada il Governo D'Alema, che si ritorni alle elezioni senza occuparsi della materia? Infatti, questo Governo di Sinistra non vuole assolutamente affrontare questa materia parchè non può sostenere quello che, come Sinistra di opposizione, ha sempre difeso e sostenuto.

Credo che purtroppo lo stralcio si voterà, è una stragrande maggioranza che lo chiede, e quindi ci sarà il rinvio della discussione. Mi permetto allora di dare, come direbbe Maurizio Costanzo, un consiglio per gli acquisti: compratevi un libro in cui si parla di droga, scritto da un laico, da un pragmatico ed anche, ormai, da uno scienziato della materia droga, che può servire a tutti per aprirsi dei nuovi orizzonti o delle nuove conoscenze. È il libro scritto da Giorgio Pietrostefani, uno dei tre detenuti di Pisa insieme a Adriano Sofri e a Ovidio Bompressi, intitolato: «Il sistema droga. Come curare meglio e punire di meno», un libro ammirevole proprio per la sua laicità. È un libro in cui l'autore suggerisce di perdere i termini ormai troppo consumati di proibizionismo, di antiproibizionismo, di lotta alla droga, di legalizzazione, e di cominciare un percorso nuovo, molto più pragmatico. Fa suo un principio che dovrebbe essere di tutti noi e che qui chiedo venga fatto nostro da tutti noi, che è quello del presidente Einaudi: conoscere per deliberare. Noi non riusciamo a intraprendere un nuovo discorso sulla materia droga perché non conosciamo e non vogliamo conoscere. Conosciamo i danni che ha fatto il proibizionismo, conosciamo i non risultati che ha portato il proibizionismo; non abbiamo il coraggio di osare e di poter conoscere quello che può portare un altro percorso. Vi rivolgo quindi l'invito a comprare questo libro di Giorgio Pietrostefani e forse riusciremo a parlare non più tra sordi ma tra persone che si capiscono. *(Applausi della senatrice Salvato e dei senatori Donise e Pettinato).*

PRESIDENTE. Se non vuole fare un omaggio a tutti i colleghi, faccia almeno un omaggio al Presidente.

BERTONI. Non sono ammessi i regali, signor Presidente. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia)*

PINGGERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente,vorrei precisare che sono favorevole allo stralcio dell'articolo 14 e dei relativi emendamenti. Ritengo che minimizzare l'uso della droga - e questo avverrebbe approvando questo articolo – avrebbe un effetto educativo pessimo e verrebbe colto certamente da molti giovani che sono in cerca di valori e di orientamenti per la vita come un invito a far uso della droga leggera, specie se il consumo in gruppo venisse depenalizzato. Questo segnale per i giovani sarebbe molto deleterio e per tale motivo esprimerò il mio voto favorevole allo stralcio, precisando che questo stralcio mi permetterà di votare a favore del provvedimento nel suo insieme.

MILIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIO. Signor Presidente, se dovessi paragonare l'attuale maggioranza e questo Governo ad un personaggio storico li paragonerei a Quinto Fabio Massimo il temporeggiatore. Questo è stato l'atteggiamento dall'inizio della legislatura fino ad oggi da parte della maggioranza sull'argomento delle droghe leggere. L'*ex* ministro Flick aveva chiesto in Commissione l'accantonamento dell'articolo 14 perché era in preparazione – parlo di due anni e mezzo fa – un disegno di legge organico. Ma fino ad oggi non ha visto la luce né un disegno di legge organico né uno disorganico. Oggi si replica, mettendo nel nulla gli esiti del *referendum*, la giurisprudenza maggioritaria della suprema Corte di cassazione, la Conferenza di Napoli, là dove è emersa l'indicazione abolizionista per la riduzione del danno e soprattutto come contrasto efficace alla criminalità organizzata e al traffico internazionale di stupefacenti.

Mi chiedo allora perché anziché proporre lo stralcio dell'articolo 14 questa maggioranza finalmente non accantona la paura di avere coraggio. Mi preoccuperei maggiormente del finanziamento pubblico dei partiti, che tanto indigna gli italiani che si sentono defraudati, anziché della depenalizzazione delle droghe leggere.

Ritengo che in uno Stato di diritto sia necessario incarcerare i trafficanti, i ladri, i mafiosi, non coloro che hanno invece necessità di essere curati.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta di stralcio dell'articolo 14, avanzata dal relatore.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo concorda con la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di stralcio dell'articolo 14 del testo proposto dalla Commissione, avanzata dal relatore.

È approvata.

In conseguenza dell'approvazione della proposta di stralcio, l'articolo 14 del testo proposto dalla Commissione formerà oggetto di un autonomo disegno di legge (2570-*ter*), che sarà assegnato alla Commissione competente.

PRESIDENTE. Avverto che si intendono compresi nella proposta di stralcio anche gli emendamenti da 14.1 a 14.0.100. Passiamo all'esame dei restanti emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 14.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento 14.0.2 e parere favorevole all'emendamento 14.0.1000.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Esprimo parere contrario all'emendamento 14.0.2.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 14.0.2.

CAMPUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. La prego di essere breve, considerato che i tempi sono esauriti.

CAMPUS. Sarò brevissimo. Poichè non c'è stato tempo di illustrarlo, signor Presidente, vorrei segnalare al Governo ed al relatore che noi chiediamo soltanto che la possibilità di trattare il rilascio dell'ostaggio venga estesa, oltre ai familiari, a persona di fiducia dei familiari. Non si tratta quindi di un emendamento che stravolge la legge; si vuole semplicemente dare un appoggio alle famiglie dei sequestrati. Tutti i precedenti Ministri della giustizia si sono espressi in senso favorevole ad una modifica di questo genere e non riusciamo a comprendere perché ora in questa sede sia stato espresso un parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.2, presentato dai senatori Campus e Caruso.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 14.0.1000, presentato dal Governo.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 15, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

FOLLIERI, *relatore.* Gli emendamenti del relatore si danno per illustrati.

* BUCCIERO. Signor Presidente, l'emendamento 15.800 si illustra da sé. Ritengo poi che l'emendamento 15.801 possa rimediare ad un'autentica svista.

Per quanto concerne l'emendamento 15.802 rinvio alle norme del capo IV. Esse regolano la responsabilità delle parti per le spese e i danni processuali. L'emendamento nel suo complesso è prudenziale, ma la parte più significativa è quella relativa alla necessità che la compensazione delle spese sia motivata. Se tale emendamento verrà accolto avremo veramente contribuito a deflazionare il carico del lavoro giudiziario. È infatti noto che molti giudizi vengono promossi per ragioni defatigatorie, vale a dire per allontanare i tempi delle sentenze. Tali comportamenti sono molto diffusi, in quanto agevolati dal fatto che, quantunque siano comportamenti intollerabili, non vengono penalizzati neppure da una condanna alle spese, per effetto di queste compensazioni che purtroppo non vengono mai motivate. Ritengo quindi che il fenomeno debba essere stroncato.

Infine, poiché in sede di emanazione dei relativi decreti, la dizione potrebbe prestare il fianco a interpretazioni eccessivamente estensive, l'emendamento 15.803 consentirebbe di evitare ogni interpretazione di sorta.

LUBRANO DI RICCO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 15.2/1, 15.4, 15.7, 15.11 e 15.13.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, il Governo dà per illustrato l'emendamento 15.2.

PRESIDENTE. Vista la ristrettezza dei tempi a nostra disposizione, si considerano illustrati gli emendamenti presentati dai senatori Centaro, Fassone, Russo e Senese.

CALLEGARO. Signor Presidente, vorrei illustrare brevemente gli emendamenti presentati da me e dal senatore Centaro. Condividiamo l'istituzione di una anagrafe nazionale per le violazioni amministrative, gestita attraverso sistemi informatizzati, ma non condividiamo che la stessa sia parallela o meglio sia inserita nel casellario generale. Si tratta infatti di due aspetti completamente distinti. Il casellario generale ha una funzione ben precisa dal punto di vista penale: consente di certificare i reati commessi da determinate persone. Pertanto non comprendo quale attinenza abbiano le sanzioni amministrative e per quale motivo le stesse debbano essere inserite nel casellario giudiziale. Il casellario si trasformerebbe, in questo modo, in una sorta di schedatura inutile che potrebbe dar luogo a pregiudizi immotivati.

Dall'altra parte sarebbe opportuno mantenere da sola l'anagrafe delle sanzioni amministrative, evitando la contaminazione che deriverebbe da un inserimento quale quello proposto nel casellario giudiziale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 15.800 e 15.2/1; esprimo parere favorevole sull'emendamento 15.2 e, se non viene dichiarato decaduto, anche sull'emendamento 15.4. Esprimo poi parere favorevole sugli emendamenti 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13 e 15.801. Esprimo invece parere contrario sull'emendamento 15.802, che propone l'aggiunta della lettera *h-bis)*, e sull'emendamento 15.803.

AYALA , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 15.1, presentato dal relatore. Si rimette all'Assemblea sull'emendamento 15.800. Esprime parere contrario sull'emendamento 15.2/1 e parere favorevole sugli emendamenti 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12 e 15.13. Si rimette all'Assemblea sull'emendamento 15.801 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 15.802 e 15.803.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 15.800, presentato dal senatore Bucciero.

Non è approvato.

Passiamo prima alla votazione dell'emendamento 15.2, poiché mi sembra possa assorbire e rendere inutile una possibile votazione contraria nei confronti del subemendamento 15.2/1: all'esito di questa votazione sarà correlata la possibile votazione del subemendamento 15.2/1.

CARUSO Antonino. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore, lei non ha tempo a disposizione per intervenire, perché il suo Gruppo lo ha esaurito. *(Commenti del senatore Caruso Antonino).*

Continuando in questo modo, smentisco quanto stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, che aveva fissato il termine dell'esame del provvedimento per le ore 11, mentre sono già le ore 11,30.

BUCCIERO. Signor Presidente, credo che noi abbiamo rispettato l'impegno: altri non l'hanno fatto però; se siamo arrivati a questo orario, ciò è dovuto alla maggioranza!

BARBIERI. Abbiamo solo utilizzato il nostro tempo a disposizione!

PRESIDENTE. La maggioranza ha utilizzato il tempo che aveva a disposizione: io non ho concesso un tempo superiore rispetto a quello ad essa assegnato. Comunque, senatore Caruso Antonino, la prego di intervenire brevemente.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, interverrò con grande brevità.

Il subemendamento 15.2/1 in parte e l'emendamento 15.2, presentato dal Governo, si propongono di sopprimere una parte del comma 1 dell'articolo 15, che è stata introdotta a seguito di una votazione svoltasi in Commissione giustizia su parere favorevole del relatore. Ora tutto posso accettare meno il fatto che il relatore, senza spendere una parola di motivazione, si alzi in questa sede per dire: «Sono contrario, sono contrario, sono contrario».

Nel merito, ricordo ai colleghi che se non viene stabilita un'anagrafe delle violazioni punite con la sanzione amministrativa è del tutto inutile, illogico e non conforme ad un elementare principio giuridico parlare poi di graduazione della sanzione amministrativa in relazione alla condotta dell'autore e alla possibile reiterazione. Se non si prevede la possibilità per chi deve irrogare la sanzione amministrativa di conoscere in termini certi gli eventi reiterativi della condotta, si aprirà la strada a pacifiche iniquità nei confronti di alcuno, che sarà più punito, e di altro, che sarà meno punito. Ma esigo, signor Presidente, che il relatore spieghi qui perché, a distanza di tre mesi, abbia mutato il proprio orientamento, che era favorevole, sulla cui base si è pronunciata, a maggioranza dei propri componenti, la Commissione giustizia del Senato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 15.2, presentato dal Governo.

È approvato.

CARUSO Antonino. Chiediamo la controprova.

BUCCIERO. Ognuno si assuma le proprie responsabilità!

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

BUCCIERO. È una vergogna, signor Presidente!

PRESIDENTE. Sarà una vergogna, ma questo è un giudizio del Parlamento: lo rispetti!

BUCCIERO. Sono autorizzato ad esprimere giudizi!

PRESIDENTE. Non sul Parlamento, però. Non è una vergogna. Quando si vota liberamente il risultato non è mai una vergogna! *(Ap-*

plausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano e del senatore Pinggera).

A seguito della precedente votazione sono preclusi gli emendamenti 15.2/1, 15.3, 15.4, 15.5, 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.11, 15.12, 15.13 e 15.801.

Metto ai voti l'emendamento 15.802, presentato dal senatore Bucciero.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 15.14 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 15.803, presentato dal senatore Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 15, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 16, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

* BUCCIERO. Signor Presidente, sull'emendamento 16.800 posso dire che è evidente la dimenticanza alla quale io tento di rimediare.

In merito all'emendamento 16.801 devo ricordare che le Camere hanno soltanto trenta giorni per esprimere il parere sui decreti, pertanto c'è la necessità di evitare il periodo dal 15 giugno al 10 settembre per l'esame di questo parere.

L'emendamento 16.802 è, in alternativa, una proposta simile a quella avanzata con l'emendamento 16.801.

Per quanto riguarda l'emendamento 16.803, mi sembra che le Camere abbiano necessità di un termine molto più ampio di trenta giorni per poter esaminare decreti che saranno veramente di enorme complessità.

L'emendamento 16.804, infine, si illustra da sé.

PRESIDENTE. L'emendamento 16.1, presentato dal senatore Cortelloni e da altri senatori, si intende illustrato.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Anche il Governo esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.800, presentato dal senatore Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 16.801, presentato dal senatore Bucciero, fino alla parola: «effettuata».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 16.801 e l'emendamento 16.802.

Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Cortelloni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.803, presentato dal senatore Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 16.804, presentato dal senatore Bucciero.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 16.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 17, sul quale sono stati presentati numerosi emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Gli emendamenti a firma del senatore Speroni si intendono illustrati.

CALLEGARO. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me presentati insieme al collega Centaro.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Signor Presidente, gli emendamenti presentati dal Governo si illustrano da sé.

MONTICONE. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 17.10.

BUCCIERO. Vorrei soltanto ricordare che l'emendamento 17.800 tende ad evitare che venga abrogata la parte della mendicità quando viene esercitata in modo ripugnante e vessatorio.

RUSSO. Gli emendamenti 17.11 e 17.13, signor Presidente, si illustrano da sé.

PINGGERA. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti da me presentati.

PRESIDENTE. L'emendamento 17.20 della senatrice Salvato si intende illustrato.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati si illustrano da sé.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6 e 17.7.

In relazione all'emendamento 17.8, ricordo che le norme del codice penale ivi citate, di cui il Governo chiede la soppressione, sono state inserite nel testo e votate dalla Camera dei deputati, per cui mi rimetto all'Aula anche se devo dire che in Commissione giustizia mi ero espresso in maniera favorevole circa la dilatazione dell'ambito riguardante le abrogazioni.

Parere contrario sugli emendamenti 17.9 e 17.800, mentre mi rimetto all'Aula per l'emendamento 17.10.

L'emendamento 17.11 è precluso, perché abbiamo inserito la norma dell'articolo 688 riguardante l'ubriachezza in una disposizione con cui si concedeva la delega al Governo per la depenalizzazione di questo reato contravvenzionale.

Invito il senatore Pinggera a ritirare l'emendamento 17.500 perché la sua approvazione potrebbe comportare dei problemi in relazione al disegno di legge che ha attribuito la competenza penale al giudice di pace, al quale è stata attribuita la cognizione dei reati di cui agli articoli 581, 582 e 612 del codice penale.

Invito ancora il senatore Pinggera a riformulare l'emendamento 17.501, sostituendo le parole: «da un mese a tre anni» con le altre: «fino a tre anni». Aggiungo che la riformulazione dovrà riguardare non soltanto l'entità della sanzione ma anche l'indicazione (mancante nella proposta emendativa originaria) del comma 1 dell'articolo 342 del codice penale.

Con tali modifiche ovviamente il mio parere è favorevole a tale emendamento, ricordando all'Assemblea che la Corte costituzionale è intervenuta su una norma analoga che punisce l'oltraggio al pubblico ufficiale. La Corte ha ritenuto tale disposizione illegittima costituzionalmente nel momento in cui riteneva come minimo la pena edittale di sei mesi e non di quindici giorni. In tale logica rientra il parere favorevole che esprimo sull'emendamento 17.501, dopo la riformulazione poc'anzi indicata.

Invito inoltre il senatore Pinggera a ritirare l'emendamento 17.502 e a riformulare l'emendamento 17.503 analogamente a quanto richiesto per l'emendamento 17.501, aggiungendo cioè il riferimento al comma 1 dell'articolo 343 del codice penale e sostituendo le parole: «da un mese a tre anni» con le altre: «fino a tre anni». Con questa riformulazione, il parere è favorevole per le ragioni che sono legate alla decisione della Corte costituzionale.

Esprimo invece parere contrario sull'emendamento 17.12, mentre sull'emendamento 17.13 mi rimetto all'Aula perché in questo caso si vuole riproporre la validità del foglio di via obbligatorio. *(Commenti del senatore Caruso Antonino)*. Questo è un istituto che non appartiene certo alla civiltà moderna; comunque – ripeto – mi rimetto all'Aula su questo.

Sono inoltre contrario agli emendamenti 17.14, 17.15, 17.16 e 17.17. Mi rimetto all'Aula per quanto riguarda i successivi emendamenti 17.18, 17.19 e 17.20, mentre esprimo naturalmente parere favorevole sugli emendamenti 17.0.1 e 17.0.2 e contrario sull'emendamento 17.0.3.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è contrario sugli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6 e 17.7 e naturalmente favorevole all'emendamento 17.8 del Governo. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 17.9 e 17.800 e parere favorevole sull'emendamento 17.10.

Sul gruppo di emendamenti che va dal 17.500 al 17.503 il Governo concorda con quanto detto dal relatore.

Esprimo poi parere contrario sull'emendamento 17.12, parere favorevole sull'emendamento 17.13, mentre mi rimetto all'Assemblea sull'emendamento 17.14. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 17.15, 17.16 e 17.17. Gli emendamenti 17.18 e 17.19 sono del Governo, per cui vi è un invito ad approvarli. Esprimo infine parere favorevole sugli emendamenti 17.20, 17.0.1 e 17.0.2 e contrario sull'emendamento 17.0.3.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.1.

Verifica del numero legale

CARUSO Antonino. Poiché il relatore si è rimesso all'Assemblea per la gran parte degli emendamenti e così pure ha fatto il Governo limitatamente ad alcuni, a me sembra opportuno verificare il numero legale in Aula.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

(La senatrice segretario Scopelliti fa notare che vi sono alcune luci accese nei pressi delle quali non è seduto alcun senatore.

I commessi provvedono a togliere le schede dalle varie postazioni elettroniche. Diversi senatori si affrettano ad entrare in Aula).

Ringrazierete il senatore Caruso Antonino che vi consente un po' di ginnastica. Affrettiamoci a votare.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2570 e 206

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dai senatori Speroni e Gasperini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.2, presentato dai senatori Speroni e Gasperini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.3, presentato dai senatori Centaro e Callegaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.4, presentato dai senatori Centaro e Callegaro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.5.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento 17.5 per cercare di adeguare la Repubblica Italiana ad altri Stati di ben più antica e consolidata democrazia.

La Repubblica Italiana è nata dalle ceneri di una dittatura. Lo Stato italiano stesso non ha una grande tradizione, dato che è nato nel 1861; oltretutto, tale tradizione è stata interrotta dal periodo dittatoriale.

Quindi, in tema di democrazia, molto spesso abbiamo da imparare. Non che paesi costituitisi più anticamente del nostro possano per questo essere maestri, ma se andiamo nello specifico vediamo un paese dove forse socialmente la situazione non è confacente a quanto sarebbe auspicabile ma che in tema istituzionale può essere veramente preso a modello, e mi riferisco agli Stati Uniti d'America. Ebbene, in quel paese numerose pronunce della Corte Suprema hanno stabilito che rientra

nell'esercizio fondamentale della libertà di espressione la possibilità di criticare anche la bandiera dello Stato.

Non vedo perché in Italia, invece, questo debba essere considerato quasi un idolo, perché debba permanere un reato puramente di opinione quale è il vilipendio alla bandiera.

Ripeto che negli Stati Uniti d'America ciò non è considerato reato e sarebbe auspicabile che anche in Italia ci si potesse liberamente esprimere a favore o contro il tricolore verde, bianco e rosso, rispettando naturalmente chi in questo vessillo si riconosce ma anche chi questo vessillo considera come simbolo di oppressione, così come per i palestinesi il vessillo con la stella di Israele non è certo ben gradito, o così come per i curdi il vessillo della Repubblica turca è considerato segno di oppressione.

PASSIGLI. Non sia ridicolo!

SPERONI. Quindi – ripeto – libertà piena di espressione, libertà anche di dissentire dall'eventuale maggioranza dei concittadini. Ripeto, non è una questione di apprezzamento o meno; ne faccio una questione di libertà.

È per questo che voterò a favore dell'emendamento 17.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.5, presentato dai senatori Speroni e Gasperini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.6, presentato dai senatori Centaro e Callegaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.7, presentato dai senatori Centaro e Callegaro.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.8.

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, in ordine all'emendamento 17.8 mi permetto di precisare che condivido pienamente l'opportunità di conservare l'articolo 332 del codice penale e su questo quindi esprimo la mia piena adesione. Ma il fatto di conservare anche gli articoli 341, 344 e 345 non significa sicuramente stare al passo con i tempi e di certo non è quello che ci si potrebbe aspettare. Infatti, la distinzione così accen-

tuata e l'appesantimento così forte della pena solo perché il soggetto offeso è un pubblico ufficiale, non è certo una previsione da mantenere in vigore con una sanzione così pesante. Sono d'accordo nel prevedere che questi reati vengano puniti con circostanze aggravate dalla funzione pubblica dell'ufficiale pubblico, ma mantenerli come separata fattispecie mi sembra eccessivo, soprattutto se si tiene presente che molto spesso questi tipi di reato colpiscono nei vari mandamenti sempre e sempre ed esclusivamente gli stessi ufficiali pubblici. In altre parole il 95 per cento dei reati è provocato, il resto è frutto di alcool – è vero –, ma si tratta di un 5 per cento. Proprio per il fatto che sempre gli stessi sono supersensibili e provocano la reazione del cittadino, mi sembra opportuno intervenire e lasciare in questo punto il testo così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. Sarebbe certamente un passo in avanti verso una società più moderna.

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, desidero spiegare brevemente le ragioni per le quali, pur nel rispetto di posizioni diverse che so esistere anche all'interno del mio Gruppo, voterò contro l'emendamento 17.8, presentato dal Governo. Qui si tratta di abrogare o meno il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, ma abrogando tale reato non si lascia sguarnita la protezione del pubblico ufficiale di fronte a fatti di oltraggio nei suoi confronti. In quei casi, infatti, il reato sarà punito come ingiuria aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale del destinatario dell'ingiuria.

C'è tuttavia un aspetto che non va sottovalutato. Oggi il pubblico ufficiale, che è oggetto a volte di offese che in realtà non sente lesive del proprio patrimonio morale, si trova tuttavia costretto a denunciare il fatto perché, qualora non facesse rapporto, incorrerebbe nel reato di omessa denuncia. Se riportiamo questa fattispecie all'ipotesi comune dell'ingiuria, lasciamo alla valutazione del pubblico ufficiale di reagire con querela laddove effettivamente si tratta di fatti offensivi e di non dar corso ad iniziative penali nei casi contrari. Mi sembra quindi una soluzione ragionevole. Del resto, è una norma che deriva dal testo della Camera e quindi, anche sotto questo profilo, credo sia opportuno, laddove non si ravvisano ragioni di stretta necessità, non modificare il testo che ci è pervenuto.

Sono queste le ragioni per cui propongo all'Aula di votore contro l'emendamento 17.8, pur nel rispetto delle posizioni del Governo e di altre posizioni diverse.

Per quanto riguarda gli altri due reati, essi sono strettamente collegati, e l'oltraggio a pubblico impiegato è ancora meno grave. Vorrei anche ricordare che l'articolo 332 non si giustifica più, perché si prevede la punizione del pubblico impiegato il quale, pur non avendo concorso nel reato di abbandono del pubblico servizio, non si adopera per ripristinare il servizio stesso. È una ipotesi che reputo sia giusto mantenere sanzionata solo sul terreno disciplinare ma che non meriti una sanzione

penale. Credo che si giustifichi anche l'abrogazione di questa norma del codice penale. *(Applausi dal Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo e dei senatori Follieri e Pinggera).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.8, presentato dal Governo.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.9, presentato dai senatori Centaro e Callegaro.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.10, presentato dal senatore Monticone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.800.

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, l'emendamento in questione riguarda l'articolo 670 del codice penale, cioè la mendicità. Pur consapevole del fatto che quando si parla di solidarietà discrezione vuole che le relative azioni restino anonime, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 17.800.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso Antonino, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 17.800, presentato dal senatore Bucciero.

Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	148
Senatori votanti	147
Maggioranza	74
Favorevoli	33
Contrari	108
Astenuti	6

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2570 e 206

PRESIDENTE. Ricordo che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.801, l'emendamento 17.11 è precluso.

Senatore Pinggera, c'è un invito da parte del relatore a ritirare l'emendamento 17.500; lo accoglie?

PINGGERA. Signor Presidente, pur se a malincuore, ritiro l'emendamento 17.500 ed annunzio anche il ritiro dell'emendamento 17.502.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 17.501, così come sull'emendamento 17.503, c'è un parere favorevole del relatore vincolato all'aggiunta rispettivamente dopo le parole «articolo 342» e «articolo 343» delle altre: «,comma 1,» e della sostituzione in entrambi gli emendamenti della dizione «da un mese a tre anni» con la seguente: «fino a tre anni». I presentatori accolgono tali proposte di modifica?

PINGGERA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 17.501, presentato dai senatori Pinggera e Thaler Ausserhofer, con le modifiche proposte dal relatore e accolte dai proponenti.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 17.502 è già stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 17.503, presentato dai senatori Pinggera e Thaler Ausserhofer, con le modifiche proposte dal relatore e accolte dai proponenti.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.12, presentato dai senatori Speroni e Gasperini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.13, presentato dal senatore Senese e da altri senatori.

È approvato.

CARUSO Antonino. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, hanno votato molti colleghi. Si potrebbe anche procedere alla controprova ma, *icto oculi*, in base alla mia vista discreta, essa è da considerarsi preclusa.

A seguito della approvazione dell'emendamento 17.13, risultano preclusi o assorbiti gli emendamenti 17.14, 17.15, 17.16, 17.17, 17.18, 17.19 e 17.20.

Passiamo alla votazione dell'articolo 17.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, voteremo contro l'articolo 17 in quanto l'Assemblea ha negato il proprio voto favorevole su taluni emendamenti che noi riteniamo fondamentali. Mi riferisco innanzi tutto all'emendamento 17.1 e alla mancata votazione dell'emendamento 17.0.3, che, se non sbaglio e se ho capito bene, dovrebbe essere precluso.

Cosa chiedevano questi emendamenti? Ora non ha importanza, perché comunque in ogni caso non sono stati approvati e questo lascia la Repubblica Italiana tra gli Stati più repressivi nei confronti del dissenso politico. Non è un caso infatti che l'Italia sia stata, suo malgrado, protagonista in questi giorni di un caso clamoroso di politica internazionale. Mi riferisco all'entrata e poi all'uscita dal paese del secessionista curdo Ocalan il quale, tra i vari errori che ha commesso, potrebbe includervi benissimo anche quello di aver scelto di rifugiarsi in uno dei pochissimi paesi di democrazia occidentale presunta che punisce gli atti di secessione quali essi siano, anche senza minacce, violenza e uso della forza.

Nelle democrazie spagnola, portoghese, svizzera e tedesca non è reato attivarsi per la secessione di una parte del paese, sempre che questo non sia fatto attraverso mezzi di per sé illeciti. In Italia invece agire democraticamente, nel rispetto di tutte le altre leggi, per ottenere la secessione rimane – e si è pronunciata in questo senso anche quest'Aula – un reato.

Pertanto, Ocalan, non tanto perché ha commesso gli attentati che gli sono addebitati (e sui quali naturalmente rimane la riserva perché fino al giudizio non possiamo ritenere che tutte le accuse siano fondate), ma per il semplice fatto di aver agito per la libertà della sua terra, sarebbe stato processato e condannato anche in Italia, così come ci si avvia al processo nei confronti di chi chiede la libertà della Padania.

Non a caso, come è stato autorevolmente affermato nel corso di un convegno a Strasburgo nell'ottobre dell'anno scorso dall'ambasciatore

turco presso il Consiglio d'Europa, la legislazione turca sulla secessione si ispira alla legislazione italiana. Questa è un'affermazione ufficiale dell'ambasciatore turco che un qualunque raffronto tra le due legislazioni non può che confermare. Stupisce poi l'appoggio che viene dato a Ocalan da parte di quelle forze politiche che mantengono nei codici italiani gli stessi reati per cui Ocalan quasi sicuramente verrà condannato.

Anche alla luce di questa estrema incoerenza, noi voteremo contro quest'articolo 17.

PRESIDENTE. E quindi anche contro l'emendamento 17.0.3, perché gli argomenti sono gli stessi, senatore Speroni.

SALVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Signor Presidente, rispetto ai temi sollevati dal collega Speroni, preannuncio che voteremo secondo le indicazioni fornite dal relatore e dal rappresentate del Governo non perché non abbia fondamento l'esigenza di una revisione delle normative che prevedono come reati fatti e comportamenti che in una democrazia avanzata devono e possono essere rivisti, ma perché non ci sembra questa la sede idonea per farlo. Lo scopo di questo provvedimento, infatti, è quello di deflazionare la giustizia penale, per consentire una maggiore efficienza e l'entrata in vigore del giudice unico.

C'è, tuttavia, l'esigenza di rivedere la normativa del codice penale per i reati contro la personalità dello Stato e il nostro Gruppo presenterà nei prossimi giorni un disegno di legge di riforma del libro primo del codice penale per tener conto (anche con riferimento a quanto detto dal collega Speroni) di ciò che è giusto e cioè per riformulare in sede democratica norme che sono state formulate e pensate in una ben diversa fase storica. *(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano).*

Verifica del numero legale

CARUSO Antonino. Signor Presidente, per non mettere in dubbio la sua buona vista con la richiesta di controprova, la pregherei di verificare previamente alla votazione la presenza del numero legale in Aula.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2570 e 206

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 17, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 17.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.1, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 17.0.2, presentato dal relatore.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.0.3.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, intervengo per esprimere il nostro voto favorevole.

A differenza di quelli previsti nell'articolo 241, questi sono reati che possiamo considerare minori e quindi anche in linea con il tema del disegno di legge in esame.

A proposito dell'intervento svolto dal collega Salvi, mentre apprezzo l'impegno a rivedere tutta la normativa dei delitti contro la personalità dello Stato, contestualmente non posso che rammaricarmi del fatto che il tema sia stato già affrontato in quest'Aula con uno specifico disegno di legge, e tutto quello che si è ottenuto è stata una riduzione di pena dall'ergastolo a 25 anni di reclusione. Questa nuova apertura peraltro mi sembra veramente strana, visto che all'epoca c'è stata una totale, o pressoché totale, chiusura nei confronti delle nostre proposte di modifica di questo tipo di reati.

Vedremo se l'intenzione manifestata dal collega Salvi ha un fondamento reale; non vorremmo che fosse come le tante proposte di federalismo, che di federalismo poi hanno poco e niente. In ogni caso, ribadiamo – ed è anche logico, visto che ha la nostra firma – il nostro voto favorevole all'emendamento 17.0.3.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Signor Presidente, vorrei chiedere al collega Speroni di ritirare questo emendamento, perché propone una riformulazione di ipotesi incriminatrici e ad una rapida lettura credo che alcuni punti – naturalmente sono materie delicate che vanno approfondite – debbano essere esaminati. Non vorrei che il pronunciamento del Senato di oggi, che per molti di noi ha proprio il senso della estraneità alla materia, potesse apparire come preclusivo di una volontà che invece c'è e confermo.

Anche quando discutemmo il disegno di legge che ricordava il collega Speroni, a parte le divergenze di opinioni sul risultato finale, noi riformulammo la norma e riducemmo la pena.

Ripeto, chiedo al collega Speroni il ritiro di questo emendamento; ci sarà la possibilità nella Commissione giustizia di affrontare questo tema nel modo organico ed esteso che esso richiede.

SPERONI. Signor Presidente, di fronte a questa apertura, ribadita dal collega Salvi, ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

BUCCIERO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIERO. Signor Presidente, il voto di Alleanza Nazionale è nettamente contrario.

In sede di discussione generale abbiamo espresso forti dubbi sull'impianto del disegno di legge, che solo apparentemente voleva depenalizzare ma, in realtà, appariva voler abrogare parte del codice penale e leggi speciali. Purtroppo gli emendamenti proposti da Alleanza Nazionale non sono stati accolti, se non in minima parte. Rimane pertanto il nostro pieno giudizio negativo. Le sanzioni amministrative non avranno alcuna efficacia, perché saranno inutili nei confronti di chi si spoglierà di ogni bene; da ciò conseguirà un'ulteriore anarchia nel diritto e nella giustizia, che i nostri emendamenti tentavano di ridurre.

L'unica soddisfazione che possiamo registrare è che finalmente è emerso, anche per bocca del Governo, il vero scopo del disegno di legge, che è solo quello di sottrarre al giudice ordinario un carico che anche noi, peraltro, riteniamo eccessivo.

Rimane irrisolto il problema delle strutture organizzative delle prefetture e degli enti locali che si vedranno riversare un enorme carico di lavoro, cui non sono preparati; ne conseguiranno o prescrizioni a raffica o sanzioni errate e, in quest'ultimo caso, fioriranno le opposizioni alle sanzioni e quindi nuovo lavoro per i giudici ordinari. Non è questo il risultato che auspicavamo. *(Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale).*

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, Rifondazione Comunista esprimerà un voto di astensione su questo provvedimento perché – come già avevo preannunciato – la mancata depenalizzazione dei reati relativi al consumo di sostanze stupefacenti cosiddette leggere ha inficiato grandemente gli scopi dell'intera riforma. È noto che i procedimenti che riguardano queste ipotesi d'uso di sostanze stupefacenti sono migliaia nel nostro paese: è del tutto ovvio che non avere depenalizzato queste fattispecie determinerà in realtà il non raggiungimento dell'obiettivo finale della legge, quello appunto di una deflazione dei procedimenti riguardanti fattispecie che non vengono più sentite dalla coscienza sociale come reati gravi.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, intervengo per esprimere il voto favorevole dei Comunisti italiani al testo risultante dai lavori dell'Aula, nonostante lo stralcio dell'articolo 14, a proposito del quale veramente dobbiamo insistere per evidenziare l'esigenza di riprendere la questione. Il testo subisce un ridimensionamento in senso negativo con l'assunzione di tale decisione.

Restano però notevoli miglioramenti apportati anche dall'Aula. Voglio sottolineare che, rispetto al testo che la Commissione aveva licenziato, l'Aula ha eliminato la norma che avrebbe reso legittime le manifestazioni fasciste. A mio avviso, la soppressione del comma 2 dell'articolo 17, è un passo indubbiamente positivo.

Complessivamente, ripeto, pur con rammarico per lo stralcio dell'articolo 14, il nostro giudizio sul testo che l'Aula sta per licenziare è positivo. Non termina qui ovviamente la rivisitazione delle fattispecie penali presenti nel nostro ordinamento.

Ritengo che complessivamente sia stato compiuto un buon lavoro ed esprimo quindi il voto favorevole del Comunisti italiani. *(Applausi dalla componente Comunista del Gruppo Misto).*

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole al disegno di legge perché esso tiene conto del grande sviluppo compiuto dalla società e di parte di quanto nel nostro sistema penale è diventato superfluo ed obsoleto.

Proprio perché introduce la possibilità per il giudice di irrogare delle pene alternative in maniera più estesa e accentuata, sono dell'avviso che sia un passo veramente importante del sistema penale.

Esprimo quindi con convinzione il voto favorevole. *(Applausi del senatore Volcic).*

CALLEGARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALLEGARO. Signor Presidente, per la verità raramente ho visto una confusione grande come quella che si è creata durante la discussione di questo provvedimento e degli emendamenti proposti. In effetti, certi emendamenti hanno registrato l'approvazione del relatore e la contrarietà del Governo, posizioni diametralmente opposte; se favorevoli entrambi, alcuni non sono stati approvati; se contrari tutti e due, alcuni sono stati invece approvati: veramente una grande confusione che una legge così importante come questa non meritava. Una confusione anche nel complesso dell'impianto. Tanto per fare un esempio, non si è proceduto ad alcuna depenalizzazione in materia di alimenti, neanche per i casi più lievi, come un'etichetta sbagliata su un sacco di pasta. Neanche questo è stato depenalizzato. Alcuni emendamenti di buon senso volti a depenalizzare le bagattelle e a mantenere la sanzione penale per fatti gravi non sono passati.

Dall'altra parte abbiamo addirittura saccheggiato il codice penale, lo abbiamo demolito, vedi in materia di assegni. Non abbiamo tenuto conto dell'allarme sociale che determinati reati destano e non abbiamo pensato, invece, di eliminare dai reati fatti che ormai l'opinione pubblica non considera più di nessun allarme. Veramente è stata fatta una grossa confusione.

Per tali motivi, visto l'andamento della discussione e dei voti sugli emendamenti, il Centro Cristiano Democratico non si sente di approvare una legge di questo tipo e quindi dichiara la propria astensione. *(Applausi dal Gruppo Centro Cristiano Democratico. Congratulazioni).*

PETTINATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETTINATO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Verdi-L'Ulivo che non è certamente un voto caratterizzato da entusiasmo, e non tanto e non solo per lo stralcio avvenuto in Aula di una norma che introduceva assai poco sul terreno della non punibilità di alcune ipotesi legate al consumo di sostanze stupefacenti, che era molto meno di quanto nella società è già maturato e persino molto meno di quanto in ambito specialistico era maturato. Era persino molto meno di quello che il Governo si era impegnato ad introdurre nella legislazione dopo la Conferenza di Napoli e persino molto meno dello stesso disegno di legge che il Governo ha fatto redigere da una commissione e poi – come dicevo prima – ha nascosto nei cassetti.

Questo è un segnale politico forte. Come ignorare i richiami severi che sono venuti da più parti in quest'Aula fra ieri ed oggi rispetto ad

una incapacità, che io non attribuirei alla maggioranza ma a questo Parlamento, di esprimere una seria volontà riformatrice? Se poi si deve cedere alle pressioni di chi qui evoca in termini catastrofici lo spettro della Coca Cola o di chi, peggio ancora, viene a dirci con significativa e sbrigativa arroganza: «Cara maggioranza, c'eravamo messi d'accordo così, è inutile protestare, qui si stralcia perché si era deciso che si sarebbe stralciato», è un segnale che noi assumiamo con preoccupazione. È un segnale della incapacità di resistere a pressioni di questo tipo che vengono persino da piccoli settori della società.

Guardate, non mi nascondo dietro a nulla, perché è segno di una insufficiente volontà riformatrice o, se volete, della tendenza al rinvio anche lo stralcio di altre norme che pure il nostro Gruppo ha chiesto e sollecitato. È vero, si sono stralciate le norme sull'ambiente, perché non era quella la strada per decidere un problema così complesso, perché non si poteva intervenire se non con una riforma complessiva che partisse innanzi tutto dall'introduzione nel codice penale dei gravi reati ambientali. Se solo si fosse voluto, però, quelle norme c'erano perché erano state proposte e depositate con emendamenti del senatore Lubrano di Ricco. Si poteva benissimo approvare l'introduzione nel codice penale dei gravi reati ambientali e poi confrontarsi e decidere anche su quanto si deve depenalizzare nel settore dell'ambiente.

Ecco, noi assumiamo con preoccupazione questo segnale e lo assumiamo come un segnale di ritardo complessivo non solo della maggioranza ma del Parlamento ad affrontare in termini seri e concreti (concreti e immediati intendo) il problema di una vera, reale, autentica deflazione sul terreno della giustizia.

Oggi, masticando in qualche modo amaro, noi votiamo a favore di un provvedimento che, certo, un passo avanti compie ma che, per esempio, non si pone il problema essenziale – il rischio è stato segnalato più volte da più parti – di garantire procedimenti rapidi, reali, veloci di accertamento e di sanzione delle violazioni che spostiamo sul terreno amministrativo. Il rischio è non solo di non attuare deflazione sul terreno della giustizia, ma anche di determinare inflazione nei confronti delle strutture delegate a gestire questo procedimento amministrativo, che rischiano di essere impreparate e in qualche modo non disposte a questo tipo di gestione.

E tuttavia è un passo avanti, un passo avanti parziale, nella logica e nella tradizione dei rammendi, dei rattoppi con cui riusciamo ad intervenire sui problemi seri.

È per questo che, con qualche elemento di malcontento e senza troppa soddisfazione, esprimeremo il nostro voto favorevole.

RESCAGLIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESCAGLIO. Signor Presidente, il Gruppo del Partito Popolare Italiano voterà a favore del disegno di legge in esame, pur riconoscendo

che non tutto si è potuto risolvere rispettando anche probabilmente le esigenze espresse in Commissione.

Mi auguro che l'istanza dell'umanesimo evangelico che dice «Beati coloro che cercano la giustizia perché saranno saziati» si possa realizzare anche sulle strade di polvere di questo nostro mondo. *(Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Forza Italia e Unione Democratica per la Repubblica (UDR)).*

GASPERINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPERINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Lega Nord-Per la Padania indipendente non parteciperà al voto e lo farà pur riconoscendo che il provvedimento in discussione ha affrontato il tema della crisi della giustizia, ma lo ha affrontato in modo incompleto e certamente non risolutivo.

È vero che con questo provvedimento di depenalizzazione si tenta di evitare – mi auguro in futuro – lo scandalo delle ricorrenti amnistie e dei condoni che ben sono stati definiti dai giuristi «la sagra della delinquenza».

È giusto depenalizzare i reati cosiddetti «bagatellari», ma noi lamentiamo, anzi protestiamo, perché mentre si è voluto depenalizzare reati ormai scomparsi dalla coscienza comune e che non manifestano alcuna problematica sul piano sociale, ci si è rifiutati categoricamente di prendere in esame i cosiddetti delitti di opinione.

Signor Presidente, noi abbiamo un triste primato. La nostra legislazione fa stato nei confronti di altre legislazioni che non brillano per la loro democraticità e per la loro libertà, tanto che nella Conferenza parlamentare tenutasi a Strasburgo, il 14 ottobre 1998, il rappresentante della Turchia ha espressamente detto che noi siamo maestri in questo campo. Egli ha affermato testualmente: *«En Turquie la loi inspirée par la législation italienne interdit le séparatisme»*.

Ebbene, noi abbiamo anche voluto negare una fattispecie ormai depenalizzata nella coscienza dei giuristi, e cioè che se io propago la mia idea e lo faccio senza violenza e senza minaccia, ciò nonostante, sono punito; questo va contro ogni principio di libertà e di democrazia.

Inoltre, abbiamo voluto espellere dal vaso processuale della nostra discussione argomenti che riguardano l'ambiente e gli stupefacenti e non abbiamo avuto il coraggio di affrontarli in questa sede.

È per queste manchevolezze relative anche al diritto di opinione e per il rifiuto di affrontare temi fondamentali della vita sociale nel nostro paese che noi della Lega Nord non voteremo il disegno di legge in esame, pur riconoscendo una parte importante della sua validità, pur riconoscendo che può essere un passo avanti, ma un passo avanti assolutamente claudicante.

Signor Presidente, per queste ragioni, ho l'onore di presentare la nostra determinazione, e cioè la non partecipazione al voto odierno. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

GRECO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, noi del Gruppo Forza Italia abbiamo sempre seguito con molta attenzione questo provvedimento di depenalizzazione dei reati minori ed inizialmente, sia in Commissione che in sede di discussione generale, abbiamo anche espresso un nostro giudizio complessivamente positivo. Purtroppo, dobbiamo modificare il nostro orientamento favorevole al licenziamento del provvedimento di depenalizzazione in una dichiarazione di astensione, e lo dobbiamo fare nostro malgrado. Abbiamo dovuto constatare che il disegno di legge non è stato migliorato ma peggiorato, sia con alcune proposte accolte a maggioranza volte a stralciare materie che avremmo voluto discutere in Aula sia introducendo emendamenti aggiuntivi per materie completamente estranee ad un provvedimento volto a depenalizzare i reati minori. Ma la nostra astensione è dettata anche dal fatto che abbiamo dovuto via via constatare una certa mutevolezza della maggioranza, sostenuta persino con i pareri favorevoli del relatore e del Governo in Commissione giustizia, una mutevolezza che ci ha fatto capire che purtroppo veniva abbandonata la *ratio* di fondo del provvedimento, cioè di non applicare, anzi di limitare, la sanzione penale a casi limitati di reato e di procedere invece a forti interventi di depenalizzazione. Così non è stato, anche per taluni emendamenti approvati che riguardavano reati contravvenzionali che la Commissione giustizia ha incluso nella depenalizzazione. Non li sto ad elencare tutti, mi limito a ricordare gli articoli 718, 720 e 723. Nella maggioranza e nel Governo è mancata la volontà iniziale che sosteneva il disegno di legge e per tali motivi siamo costretti a dichiarare la nostra astensione. *(Applausi dal Gruppo Forza Italia).*

PRESIDENTE. Desidero ricordare ai colleghi che per la votazione finale procederemo con il sistema elettronico.

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra al disegno di legge. È un provvedimento importante e significativo, non soltanto nella direzione, sottolineata da più parti, della deflazione dei procedimenti, ma anche e soprattutto per la revisione del nostro sistema penale, verso un nuovo sistema sanzionatorio. La legge è stata migliorata in Aula rispetto al lavoro della Commissione, che pure è stato molto impegnativo. Sono state apportate modificazioni importanti e significative. Credo che l'approvazione debba essere salutata con favore, con il rammarico, che condivido – è stato espresso anche da altri colleghi – che alcuni settori importanti (la droga, l'ambiente) non abbiano potuto essere affrontati, anche se c'è l'impegno di affrontarli separatamente in maniera compiuta e con l'urgenza necessa-

ria. Infine, vorrei richiamare un impegno che credo debba essere di tutti, sottolineato più volte in quest'Aula, la cui necessità è emersa dalla discussione che abbiamo fatto quest'oggi: mettere mano con urgenza alla riforma del codice penale. È il traguardo vero verso cui dobbiamo muoverci e questa legge rappresenta un primo, timido passo in quella direzione, un passo tuttavia importante, positivo e significativo.

CIRAMI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRAMI. Signor Presidente, forse dovevamo ricordare al relatore di mutare anche il titolo della legge, ci aspettiamo che lo faccia. Il provvedimento al nostro esame rappresentava una grossa occasione per una massiccia depenalizzazione che, lo ricordo a tutti, non significa né immunità né impunità. La depenalizzazione di reati che possono essere sanzionati amministrativamente rende la sanzione amministrativa più efficace rispetto alla irrogazione astratta di una sanzione penale molto spesso, anzi spessissimo, non eseguita (quando potrà essere irrogata). Abbiamo invece prodotto un confuso miscuglio di depenalizzazione, di abrogazione di norme e di delega di penalizzazione di fatti di reato nuovi. C'è stata così una timidezza laddove occorreva, a mio modo di vedere, più coraggio, per riservare la giurisdizione penale soltanto ai casi di illecito che comportano particolare allarme sociale. Non mi pare, al riguardo, che molta della materia contravvenzionale rimasta sanzionata penalmente possa iscriversi a questo fine.

Resteranno ancora in vita nel nostro sistema i princìpi dell'azione penale obbligatoria, e questa continuerà, a mio modo di vedere, ad essere arbitraria, non potendo la giurisdizione penale assicurare, come si è visto, uguale punibilità a tutti gli illeciti sanzionati penalmente. La sistematica impunità, così assicurata attraverso la sistematica applicazione della prescrizione che colpisce sistematicamente la grandissima parte, per non dire tutti, dei reati contravvenzionali, ci porta ad esprimere delusione per questo provvedimento, delusione per la mancata occasione, unita però alla speranza che questo disegno di legge, per quel modesto risultato che produrrà, potrà comunque servire ad alleviare uno dei tanti mali della giustizia.

Con queste sintetiche riflessioni assicuriamo il nostro voto favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame. *(Applausi dal Gruppo Unione Democratica per la Repubblica (UDR). Congratulazioni).*

PELLEGRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PELLEGRINO. Signor Presidente, intervengo brevemente per motivare il mio voto di astensione in dissenso, direi moderato, dal Gruppo.

Penso anch'io come altri colleghi che questa legge abbia dei contenuti positivi, rappresenti un passo in avanti, penso però che si sarebbe potuto fare non soltanto un passo più lungo ma soprattutto un passo in una direzione diversa. Per questo mi asterrò.

È giusto depenalizzare, è giusto sottrarre alla sanzione penale una serie di ipotesi astratte che nella loro applicazione concreta danno luogo a pene che, perché coperte anche nella loro reiterazione dalla sospensione condizionale, non vengono scontate, non acquistano effettività, diffondendo in questo modo anche un negativo messaggio di impunità.

Nel fare questa operazione dovremmo a mio avviso liberarci da alcuni vincoli culturali, soprattutto dal vincolo culturale di attribuire alla sanzione penale un più intenso giudizio di disvalore sociale; alla sanzione penale rispetto ad altre sanzioni una maggiore afflittività, una maggiore deterrenza. Non è così. Noi abbiamo già oggi nel nostro sistema un sistema sanzionatorio che non è un sistema penale, il sistema delle sanzioni europee, che forse impropriamente potremmo definire un sistema di sanzioni amministrative. Si tratta di sanzioni estremamente efficaci, estremamente afflittive, fortemente dissuasive. Quando un imprenditore, con le misure compensative del mercato, è costretto a versare miliardi al suo concorrente subisce una afflizione ben più intensa di quella che subirebbe se fosse condannato a tre mesi di arresto con la sospensione condizionale della pena. *(Applausi del senatore Cirami).*

Ma lo sforzo, la direzione diversa, dovrebbe essere nel sottrarre queste sanzioni alternative alla pena alla sfera dell'amministrazione, che è sfera di imparzialità, per attribuirle invece ad una sfera di neutralità che è propria della giurisdizione ma non più soltanto della giurisdizione. Penso a sanzioni civili, irrogabili dal giudice civile su istanza del pubblico ministero; a sanzioni irrogabili, vorrei segnalarlo ai colleghi del Gruppo dei Verdi, dal giudice amministrativo su istanza del difensore civico o di associazioni portatrici di interessi diffusi; a sanzioni irrogabili nei vari settori dalle autorità indipendenti.

Se andassimo verso questo sistema pluralistico ed equiordinato di sanzioni ritengo che difenderemmo meglio il valore della legalità, la cui tutela spesso affidiamo o a operazioni di parata o a formule puramente declamatorie. *(Applausi dei senatori Morando, Preda, Cirami, Mundi e Pinggera).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore per illustrare una proposta di coordinamento.

FOLLIERI, *relatore.* Signor Presidente, ricordo all'Aula che stiamo per votare il disegno di legge n. 2570 con il titolo proposto dalla Commissione, vale a dire «Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori ed altre modifiche del sistema penale». Infatti, non abbiamo provveduto soltanto a depenalizzare alcune norme penali, ma abbiamo apportato alcune modifiche al sistema penale.

Vorrei inoltre avanzare la seguente proposta di coordinamento riguardante l'articolo 16:

«Art. 16.

Al comma 1 sopprimere la parola: «9».

1 IL RELATORE

PRESIDENTE. Senatore Follieri, premesso che lei sarà libero di esprimersi in proposito favorevolmente o meno, sarebbe opportuno sopprimere dal titolo la parola: «altre», limitandosi a far riferimento soltanto al termine: «modifiche».

FOLLIERI, *relatore.* Signor Presidente, condivido la sua proposta.

CARUSO Antonino. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO Antonino. Signor Presidente, la modifica del titolo dovrebbe comprendere anche un riferimento alle modifiche al sistema tributario.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sulla proposta di modifica avanzata dal senatore Caruso Antonino.

FOLLIERI, *relatore.* Signor Presidente, condivido la proposta del senatore Caruso Antonino. La mia proposta di coordinamento comprende pertanto, oltre l'articolo 16, anche il nuovo titolo del disegno di legge, come suggerito dal Presidente e dal collega Caruso, che risulta dunque essere il seguente: «Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario».

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n.1, presentata dal relatore.

È approvata.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 2570, nel suo complesso, con il seguente titolo «Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario». La Presidenza si intende inoltre autorizzata ad effettuare le ulteriori modifiche di coordinamento che si rendessero necessarie.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	145
Senatori votanti	144
Maggioranza	73
Favorevoli	124
Astenuti	20

Il Senato approva.

Risulta conseguentemente assorbito il disegno di legge n. 206.

Ringrazio il Senato che ha portato a compimento l'esame e l'approvazione del pacchetto giustizia, sia pure con fatica e con qualche lentezza. Ciò significa che, anche nel giorno di entrata in vigore delle nostre novelle regolamentari, spesso la volontà politica supera le stesse norme di cautela. Per tali motivi, vi ringrazio tutti. *(Applausi).*

Discussione del disegno di legge:

(3782) *Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radio-televisivo* *(Relazione orale)*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radio-televisivo».

Il relatore, senatore Falomi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

FALOMI, *relatore.* Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, due sono i motivi di urgenza che il decreto alla nostra attenzione cerca di affrontare. Innanzi tutto vi è la necessità di stabilire nuovi termini per il rilascio delle concessioni di emittenti nazionali e locali. In secondo luogo, in vista anche della prossima stagione calcistica, vi è la necessità di fissare le regole per impedire che sul mercato dei diritti di trasmissione televisiva di eventi sportivi si costituiscano posizioni dominanti.

Quanto alla prima questione, e cioè alla necessità di nuovi termini per il rilascio delle concessioni, il problema si pone in rapporto all'esigenza di evitare che si crei, nell'esercizio di questa attività una situazione di diffusa illegalità, che si sarebbe determinata dal primo febbraio se non vi fosse stato, appunto, il decreto che stabilisce nuovi termini per il rilascio delle concessioni. Per le TV nazionali, sia in chiaro che criptate, i termini vengono differiti dal 1° febbraio al 31 luglio 1999, mentre per le televisioni locali il termine viene collegato all'integrazione del piano delle frequenze e comunque viene stabilito che esso non può andare oltre il 31 dicembre 1999.

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

(*Segue* FALOMI, *relatore*). La Commissione ha, inoltre, fissato anche per la radiofonia nuovi termini per il rilascio delle concessioni: dopo sei mesi dal piano delle frequenze e non oltre, comunque, il 30 novembre del 2000.

Le ragioni di questo spostamento di termini risiedono, da un lato, nella complessità degli adempimenti previsti per il rilascio delle concessioni, dopo l'avvenuta approvazione (determinatasi, peraltro, alla regolare scadenza prevista dalla legge) da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del piano per le frequenze; dall'altro, nella necessità per l'emittenza locale televisiva di integrare tale piano. Sono questi gli elementi sulla base dei quali si è richiesto lo spostamento dei termini.

Quanto, invece, alla necessità di intervenire con nuove norme contro il costituirsi di posizioni dominanti sul mercato dei diritti di trasmissione televisiva degli eventi sportivi, l'urgenza è motivata dalla esigenza di contrastare situazioni di fatto che difficilmente potrebbero essere regolate *a posteriori*. Mi riferisco, per l'appunto, al caso dei diritti di trasmissione sulle partite di calcio. Come già è stato sottolineato anche dalla stessa Lega calcio in Commissione, la stagione calcistica inizia il 1° luglio 1999 ed entro tale data devono essere rinnovati i contratti di cessione dei diritti di trasmissione. Come si vede, il tempo è molto limitato e le questioni sul tappeto sono piuttosto complesse; di qui la necessità di un intervento di urgenza per regolare la materia.

La nostra discussione qui in Senato (anche quella che abbiamo cominciato oggi in Aula) è intrecciata con forti movimenti in atto sullo scenario europeo tra gli operatori della televisione digitale. Movimenti che ci fanno assistere a rapidi e repentini cambiamenti di fronte, per cui si passa da guerre frontali tra gli operatori a paci armate o addirittura ad ipotesi di accordi e di fusioni ed è naturale, quindi, che nel discutere la conversione in legge di questo decreto-legge ci si interroghi anche sul rapporto esistente tra il provvedimento in esame e questi avvenimenti.

La stessa Commissione, nel promuovere incontri per acquisire informazioni utili al proprio lavoro, ha sviluppato anche un'attività di audizione e ha ascoltato i vari operatori interessati; nello svolgere il suo compito ha operato scelte in piena autonomia, introducendo correzioni e modifiche che hanno reso più chiara e applicabile la normativa *antitrust*. Per questo non possiamo che respingere le affermazioni, che ieri abbiamo potuto leggere, del presidente di *Canal Plus*, su un non meglio precisato ruolo per sbarrare la strada al concorrente Murdoch. Se ci si riferisce alla battaglia pubblica, anche quella fatta in Commissione, ciò è avvenuto sotto gli occhi di tutti; se, invece, ci si riferisce ad altro, non possiamo che respingere tali affermazioni e bene ha fatto ieri il sottosegretario Lauria ad intervenire e sono certo che, anche in questa sede, il Governo ribadirà il suo atteggiamento.

Noi, comunque, di fronte a questi eventi, abbiamo la necessità di prescindere da ragioni di principio, perché quello che a noi interessa è la tutela degli interessi generali e diffusi, della concorrenza e dei consumatori.

Noi interveniamo anche perché su questa materia siamo di fronte ad un'insufficienza regolatoria della disciplina vigente, insufficiente a impedire il costituirsi di una posizione dominante. Infatti, la legge n. 249 del 1997 stabilisce il limite del 30 per cento delle risorse del settore, ma tale limite è sospeso e spetta all'Autorità decidere quando scatterà. Tuttavia, finché non ci sarà un mercato delle *pay TV* consolidato, tale limite sarà difficilmente applicabile e quindi c'è il rischio che si possa costituire una situazione di fatto tale da rendere poi virtuale questo limite, per ora sospeso, del 30 per cento. Pertanto, c'è la necessità di intervenire con questa normativa.

La Commissione sostanzialmente, anche in coerenza con gli orientamenti che vanno esprimendo le Autorità *antitrust* di tutti i paesi europei, si è mossa per regolare due grandezze, in particolare: l'ampiezza dei contratti di cessione dei diritti di trasmissione e la loro durata.

Per quanto riguarda l'ampiezza dei diritti acquisibili, è stato ribadito nel decreto, probabilmente in una forma più fluida e più applicabile, il limite del 60 per cento all'acquisizione dei diritti di trasmissione, che però non può andare oltre l'essere un tetto indicativo, concedendo all'Autorità la possibilità di derogarvi in base all'andamento del mercato, del pacchetto complessivo dei diritti televisivi e anche per tutelare le cosiddette squadre minori. In ogni caso, è previsto – e questa è una correzione che abbiamo introdotto in Commissione – che allo scattare del 60 per cento, vi sia comunque l'intervento dell'Autorità.

Il lavoro svolto in Commissione ha consentito anche di chiarire un punto che è stato oggetto di non poche controversie, quello della titolarità dei diritti televisivi sul calcio. È stata infatti introdotta – anche qui in armonia con gli orientamenti che stanno assumendo tutte le Autorità *antitrust* in Europa, compresa quella italiana che ha aperto una procedura nei confronti della Lega calcio – l'idea della titolarità delle singole squadre dei diritti di trasmissione televisiva.

Questi erano gli elementi fondamentali, che forse ho sintetizzato anche in modo eccessivo, del decreto in esame, che raccomando all'approvazione dell'Aula.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Semenzato.

SEMENZATO. Rinuncio ad intervenire, signor Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Jacchia.

JACCHIA. Signor Presidente, in considerazione dei tempi del mio intervento, le chiedo di poterlo rinviare alla seduta pomeridiana.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Jacchia.
Data l'ora, tolgo la seduta e rinvio il seguito della discussione del disegno di legge n. 3782 alla seduta pomeridiana.

Interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito la senatrice segretario a dare annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SCOPELLITI, *segretario, dà annunzio dell'interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16.30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta *(ore 12,54)*.

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 19,20

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori (2570) V. proposta di coordinamento

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

All'emendamento 9.0.1, comma 2, lettera a) *dopo il numero 5 inserire il seguente:* **Respinto**

«5-*bis)* La sottrazione al pagamento o alla riscossione delle ritenute fiscali e previdenziali da operare sui lavoratori dipendenti da parte del datore di lavoro».

9.0.1/1 ALBERTINI, MARCHETTI

All'emendamento 9.0.1, al comma 2, lettera d), *sostituire la parola*: «adeguate» *con le altre*: «più severe». **Respinto**

9.0.1/2 ALBERTINI, MARCHETTI

All'emendamento 9.0.1, al comma 2, sopprimere la lettera f). **Respinto**

9.0.1/100 BOSELLO

All'emendamento 9.0.1, al comma 2, sostituire la lettera h) *con la seguente:* **V. nuovo testo**

«*h)* individuare la competenza territoriale sulla base del luogo in cui il reato è stato commesso».

9.0.1/101 BOSELLO

All'emendamento 9.0.1, al comma 2, sostituire la lettera h) *con la seguente:* **Approvato**

«*h)* individuare la competenza territoriale sulla base del luogo in cui il reato è stato commesso ovvero, ove ciò non fosse possibile, del luogo in cui il reato è stato accertato».

9.0.1/101 (Nuovo testo) BOSELLO

All'emendamento 9.0.1, dopo la lettera i), *aggiungere la seguente:* **Respinto**

«*i*-bis) prevedere che la sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento pronunciata a seguito di giudizio relativo ai reati previsti in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto abbia autorità di cosa giudicata nel processo tributario per quanto concerne i fatti che sono oggetto del giudizio penale e che del pari gli uffici accertatori debbano adeguarsi, emanando, integrando, modificando o revocando gli accertamenti, alla sentenza irrevocabile».

9.0.1/200 BOSELLO, AZZOLLINI, PEDRIZZI

All'emendamento 9.0.1, dopo la lettera i), *aggiungere la seguente:* **Respinto**

«*i*-bis) prevedere che l'errore sulle norme che disciplinano le imposte sui redditi e sul valore aggiunto escluda la punibilità quando abbia cagionato un errore sui fatti che costituiscono reato».

9.0.1/201 BOSELLO, AZZOLLINI, PEDRIZZI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: **Approvato con un subemendamento**

«Art. 9-*bis*.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.

2. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere un ristretto numero di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa, punite con pena detentiva compresa tra sei mesi e sei anni con esclusione del ricorso a circostanze aggravanti ad effetto speciale, caratterizzate da rilevante offensività per gli interessi dell'erario e dal fine di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi di imposta, aventi ad oggetto:

1) le dichiarazioni annuali fraudolente fondate su documentazione falsa ovvero su altri artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile;

2) l'emissione di documenti falsi diretti a consentire a terzi la realizzazione dei fatti indicati nel numero 1);

3) l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali e le dichiarazioni annuali infedeli;

4) la sottrazione al pagamento o alla riscossione coattiva delle imposte mediante compimento di atti fraudolenti sui propri beni o altre condotte fraudolente;

5) l'occultamento o la distruzione di documenti contabili;

b) prevedere, salvo che per le fattispecie concernenti l'emissione o l'utilizzazione di documentazione falsa e l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, soglie di punibilità idonee a limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi;

c) prevedere che le soglie di cui alla lettera *b)* siano articolate in modo da:

1) escludere l'intervento penale al di sotto di una determinata entità di evasione, indipendentemente dai valori dichiarati;

2) comportare l'intervento penale soltanto quando il rapporto tra l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari evasi e l'entità dei componenti reddituali o del volume d'affari dichiarati sia superiore ad un determinato valore;

3) comportare, in ogni caso, l'intervento penale quando l'entità dei componenti reddituali o del volume di affari evasi raggiunga, indipendentemente dal superamento della soglia proporzionale, un determinato ammontare in termini assoluti;

4) prevedere nelle ipotesi di omessa dichiarazione una soglia minima di punibilità inferiore a quella prevista per i casi di infedeltà.

d) prevedere sanzioni accessorie adeguate e proporzionate alla gravità delle diverse fattispecie, desunta in particolare dalle caratteristiche della condotta e della sua offensività per gli interessi dell'erario;

e) prevedere meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno;

f) prevedere la non punibilità di chi si sia uniformato al parere del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

g) uniformare la disciplina della prescrizione dei reati a quella generale, salvo le deroghe rese opportune dalla particolarità della materia penale tributaria;

h) individuare la competenza territoriale sulla base del luogo di accertamento del reato;

i) prevedere l'applicazione della sola disposizione speciale quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa;

l) coordinare le nuove disposizioni con il sistema sanzionatorio amministrativo, in modo da assicurare risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive.

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «9 e 10» *con le altre:* «9, 9-*bis* e 10».

9.0.1 (Ulteriore nuovo testo) IL RELATORE

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente: **Ritirato**

«Art. 9-*bis.*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante la nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, procedendo all'abrogazione del titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e delle altre norme vigenti incompatibili con la nuova disciplina.

2. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione di un ristretto numero di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa, caratterizzate da rilevante offensività per gli interessi dell'erario e dal fine di evasione o di conseguimento di indebiti rimborsi di imposta, aventi ad oggetto:

1) le dichiarazioni annuali fraudolente fondate su documentazione falsa o su violazioni di obblighi contabili ovvero su altri artifici idonei a fornire una falsa rappresentazione contabile;

2) l'emissione di documenti falsi diretti a consentire a terzi la realizzazione dei fatti indicati nel numero 1);

3) l'omessa presentazione delle dichiarazioni annuali e le dichiarazioni annuali infedeli;

4) la sottrazione al pagamento o alla riscossione coattiva delle imposte mediante compimento di atti fraudolenti sui propri beni o altre condotte fraudolente;

5) l'occultamento o la distruzione di documenti contabili;

b) previsione, salvo che per le fattispecie concernenti l'emissione o l'utilizzazione di documentazione falsa o l'occultamento o la distruzione di documenti contabili, di soglie di punibilità idonee, sulla base di dati oggettivi, a limitare l'intervento penale ai soli illeciti economicamente significativi e a deflazionare il numero e i procedimenti;

c) previsione di sanzioni adeguate e proporzionate alla gravità delle diverse fattispecie, desunta in particolare dalle caratteristiche della condotta e della sua offensività per gli interessi dell'erario;

d) previsione di meccanismi premiali idonei a favorire il risarcimento del danno;

e) previsione della non punibilità di chi si sia uniformato al parere del comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive, istituito ai sensi dell'articolo 21 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

f) disciplina della prescrizione dei reati in conformità di quella generale, salve le deroghe rese opportune dalle particolarità della materia penale tributaria;

g) individuazione della competenza territoriale sulla base del luogo di accertamento del reato;

h) coordinamento delle nuove disposizioni con il sistema sanzionatorio amministrativo, in modo da assicurare risposte punitive coerenti e concretamente dissuasive.

i) abolizione del principio di ultrattività delle norme penali tributarie».

Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «9 e 10» *con le altre:* «9, 9-*bis* e 10».

9.0.100 RUSSO, SENESE, FASSONE

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: **Respinto**

«Art. 9-*bis.*

(Ritenute previdenziali e assistenziali)

1. Il decreto legislativo 24 marzo 1994, n. 211, è abrogato.

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 2 milioni. Il relativo versamento entro sei mesi dalla scadenza della data stabilita per lo stesso e comunque, ove sia fissato il dibattimento prima di tale termine, non oltre le formalità di apertura del dibattimento stesso, estingue il reato".

3. Nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento per il reato previsto dall'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 638, e successive modificazioni e integrazioni, l'avvenuto versamento delle ritenute entro il termine di sei mesi dalla data suddetta estingue il reato.

4. I procedimenti di cui al comma precedente sono sospesi per il periodo di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge».

9.0.200 DI BENEDETTO, FUMAGALLI CARULLI, LAURIA Baldassare, MUNDI

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente: **Respinto**

«Art. 9-*ter.*

(Omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria)

1. Il primo comma dell'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è modificato come segue:

"1. Salvo che il fatto non sia già previsto dalla legge come reato il datore di lavoro che, con intento e mezzi fraudolenti ed al fine di non

versare in tutto od in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza ed assistenza obbligatoria, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più registrazioni o denunce obbligatorie in tutto o in parte non conformi al vero, è punito con la multa da uno a dieci milioni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi o premi in misura superiore alla percentuale del ... dell'importo dovuto per il periodo cui il fatto stesso si riferisce. La pena è della reclusione fino a sei mesi, quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi o premi in misura superiore alla percentuale del .. dell'importo dovuto per il periodo cui il fatto stesso si riferisce"».

9.0.201 DI BENEDETTO, FUMAGALLI CARULLI, LAURIA Baldassare, MUNDI

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

(Sanzioni alternative alla detenzione)

Approvato con un emendamento

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo in materia di sanzioni alternative alla detenzione, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) per i reati di cui al libro terzo del codice penale nonchè per le altre contravvenzioni previste da leggi speciali, non trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della presente legge, previsione di sanzioni alternative alla detenzione o sostitutive della medesima detenzione, quali la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività o di altre forme di lavoro sostitutivo, l'obbligo di permanenza in casa o misure prescrittive specifiche;

b) individuazione dei diversi tipi di sanzioni di cui alla lettera *a)* in relazione alle diverse fattispecie di reato, con attribuzione al giudice del potere di decidere circa l'applicazione delle sanzioni alternative e circa l'individuazione degli obblighi specifici del condannato relativi all'applicazione delle suddette sanzioni;

c) previsione di uno specifico delitto punito con pena detentiva fino ad un anno non sostituibile in caso di inosservanza o di violazione reiterata degli obblighi connessi alle sanzioni alternative alla detenzione.

EMENDAMENTI

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «per i reati di cui al libro III del codice penale», *inserire le seguenti:* «ad eccezione degli articoli 653, 678, 679, 695, 696, 697, 698, 699 e 704». **Ritirato**

10.100 BUCCIERO, BATTAGLIA, CARUSO Antonino, VALENTINO

Al comma 1, lettera a) *dopo le parole:* «codice penale» *inserire le seguenti:* «ad eccezione degli articoli 653, 678, 695, 696». **Respinto**

10.800 BUCCIERO

Al comma 1, sopprimere la lettera b). **Respinto**

10.801 BUCCIERO

Al comma 1, lettera c) *sostituire le parole:* «fino ad un anno» *con le altre:* «fino a due anni». **Respinto**

10.101 BUCCIERO, BATTAGLIA, CARUSO Antonino, VALENTINO

Al comma 1, lettera b), *sostituire le parole:* «con attribuzione al giudice del potere di decidere circa l'applicazione delle sanzioni alternative e circa l'individuazione degli obblighi specifici del condannato relativi all'applicazione delle suddette sanzioni»; *con le altre:* «con attribuzione al giudice del potere di scegliere la sanzione alternativa applicabile e di individuare obblighi specifici per il condannato relativi all'applicazione della stessa;». **Approvato**

10.1 IL RELATORE

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 11. **Approvato**

(Modifica all'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447)

1. All'articolo 10, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: «supera i valori limite di emissione e di immissione» sono sostituite dalle seguenti: «supera i valori limite di emissione o di immissione».

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12. **Approvato con un emendamento**

(Modifica all'articolo 624 del codice penale)

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 624 del codice penale è aggiunto il seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7, e 625, numeri 1, 2, 3, 4 e 5».

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo. **Respinto**

12.1 CENTARO, CALLEGARO

Sopprimere l'articolo. **Id. em. 12.1**

12.900 BUCCIERO

Al comma 1, sostituire le parole da: «salvo» *fino alla fine con le altre:* «salvo che ricorrano le circostanze di cui agli articoli 61 e 625». **Respinto**

12.901 BUCCIERO, CARUSO Antonino

Al comma 1 sopprimere le parole da «salvo» *sino alla fine.* **Respinto**

12.800 BUCCIERO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, numeri 1, 2, 3, 4 e 5». **Approvato**

12.2 IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, numeri 1, 2, 3, 4 e 5». **Id. em. 12.2**

12.3 CENTARO, CALLEGARO

Al comma 1, sopprimere le parole: «, numeri 1, 2, 3, 4 e 5». **Id. em. 12.2**

12.4 GRECO

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 12

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente: **Approvato**

«Art. 12-*bis.*

1. Il comma 4 dell'articolo 340 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto"».

12.0.1 CORTELLONI, FUMAGALLI CARULLI, MUNDI, MANIS, DI BENEDETTO, D'URSO, BRUNI, LAURIA Baldassare

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente: **Id. em. 12.0.1**

«Art. 12-*bis.*

1. Il comma 4 dell'articolo 340 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

"4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto"».

12.0.2 IL RELATORE

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente: **Respinto**

«Art. 12-*bis.*

Dopo il quinto comma dell'articolo 590 del codice penale, è aggiunto il seguente:

"Il risarcimento del danno comporta l'estinzione del reato nei casi di punibilità a querela della persona offesa"».

12.0.3 CENTARO, CALLEGARO

All'emendamento 12.0.4 sostituire la parola: «delitto» *con* «contravvenzione». **Respinto**

12.0.4/1 BUCCIERO

Dopo l'articolo 12, è aggiunto il seguente: **Respinto**

«Art. 12-*bis.*

(Modifica dell'articolo 660 del codice penale)

Dopo il primo comma dell'articolo 660 del codice penale, è aggiunto il seguente:

"Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Quando il soggetto agente è identificato o facilmente identificabile ad opera della persona offesa, l'azione penale è esercitata successivamente al tentativo di componimento ex articoli 5-6 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 qualora l'agente non osservi il provvedimento emesso dall'autorità di pubblica sicurezza. Il processo verbale di cui all'articolo 6, comma 3 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 è acquisito al fascicolo del pubblico ministero"».

12.0.4 CORTELLONI, FUMAGALLI CARULLI, MUNDI, MANIS, DI BENEDETTO, D'URSO, BRUNI, LAURIA Baldassare

All'emendamento 12.0.5 sostituire la parola: «delitto» *con* «contravvenzione». **Respinto**

12.0.5/1 BUCCIERO

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 12-*bis.*

(Modifiche all'articolo 6 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635)

Dopo il terzo comma dell'articolo 6 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è aggiunto il seguente:

"Quando il tentativo di componimento riguardi fatti idonei ad integrare il delitto di cui all'articolo 660 del codice penale, l'Autorità di pubblica sicurezza adotta un provvedimento avente ad oggetto l'invito a desistere da tali atti o fatti e redige processo verbale. Il processo verbale firmato dalle parti e dal funzionario, nell'ipotesi di procedimento penale, è inserito nel fascicolo del pubblico ministero"».

12.0.5 CORTELLONI, FUMAGALLI CARULLI, MUNDI, MANIS, DI BENEDETTO, D'URSO, BRUNI, LAURIA Baldassare

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente: **Respinto**

«Art. 12-*bis.*

1. Nei confronti di soci di società di persone non trova applicazione quanto disposto dall'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di concorso di persone nella violazione amministrativa, ferma restando, comunque, l'obbligazione solidale dei soci al pagamento della sanzione amministrativa».

12.0.6 DE CAROLIS

Dopo l'articolo 12, inserire il seguente: **Id. em. 12.0.6**

«Art. 12-*bis.*

(Concorso di persone nelle violazioni amministrative)

1. Nei confronti dei soci di società di persone non trova applicazione quanto disposto dall'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di concorso di persone nella violazione amministrativa, ferma restando comunque l'obbligazione solidale dei soci al pagamento della sanzione amministrativa».

12.0.100 BRIGNONE

ARTICOLO 13 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 13. **Approvato**

(Modifica all'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533)

1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533, dopo le parole: «adibiti alla custodia di essi,» sono inserite le seguenti: «si procede d'ufficio e».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE
UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 13

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente: **Ritirato**

«Art. 13-*bis*.

1. Il Governo è delegato ad adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo per la previsione di sanzioni alternative alla pena criminale quali la sottoposizione volontaria a trattamento terapeutico disintossicante, lavoro in case di riposo per anziani, aiuto ai soggetti portatori di handicap, pulizie negli ospedali, per il condannato ex articolo 73, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 quando risulta accertato che le condotte relative alla coltivazione, produzione, fabbrica o importazione siano state tenute per uso esclusivamente personale del condannato».

13.0.1 CIRAMI

ARTICOLO 14 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 14. **Non posto in votazione (*)**

(Modifica all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. All'articolo 75, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Alla stessa sanzione amministrativa

è sottoposto chiunque illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV congiuntamente ad altri per farne uso personale di gruppo, ovvero coltiva sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella II per farne uso personale».

---

* Accolta la proposta di stralcio.

PROPOSTA DI STRALCIO

Stralciare l'articolo 14. **Approvata**

2 IL RELATORE

EMENDAMENTI

Sopprimere l'articolo. **(*)**

14.1 ELIA, LAVAGNINI, ROBOL, MONTICONE, POLIDORO, MONTAGNINO

Sopprimere l'articolo. **(*)**

14.2 CIRAMI

Sopprimere l'articolo. **(*)**

14.3 CENTARO

Sopprimere l'articolo. **(*)**

14.4 GRECO

Sopprimere l'articolo. **(*)**

14.5 CALLEGARO

Sopprimere l'articolo. **(*)**

14.100 BUCCIERO, BATTAGLIA, CARUSO Antonino, VALENTINO

Sostituire l'articolo con il seguente: **(*)**

«Art. 14. La coltivazione per uso personale, il consumo di gruppo e la cessione gratuita di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I, II, III e IV dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, non costituiscono reato e sono sottoposte alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 75 del sopracitato testo unico».

14.6 MILIO

Sostituire l'articolo con il seguente: **(*)**

«Art. 14. La coltivazione per uso personale, il consumo di gruppo e la cessione gratuita di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle II e IV dell'articolo 14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, non costituiscono reato e sono sottoposte alle sanzioni amministrative previste dall'articolo 75 del sopracitato testo unico».

14.7 MILIO

Sostituire l'articolo con il seguente: **(*)**

«Art. 14. All'articolo 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Alla stessa sanzione amministrativa è sottoposto chiunque illecitamente importa, acquista o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV congiuntamente ad altri quando fornisca piena prova della destinazione al consumo esclusivo personale interno al gruppo". Le disposizioni precedenti non si applicano a colui che coltiva sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella II anche quando la coltivazione sia finalizzata all'uso personale».

14.8 CORTELLONI, FUMAGALLI CARULLI, MUNDI, MANIS, DI BENEDETTO, D'URSO, BRUNI, LAURIA Baldassare

Sostituire l'articolo con il seguente: **(*)**

«Art. 14.

(Modifiche all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)

1. L'articolo 75 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 è così modificato:

a) il titolo «Sanzioni amministrative» è sostituto con il seguente: "Provvedimenti amministrativi";

b) il comma 1 è sostituito con il seguente:

"1. Chiunque per farne uso personale, ovvero di gruppo, illecitamente importa, acquista anche o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III dell'articolo 14, ovvero coltiva sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nella tabella II per farne uso personale è sottoposto ai provvedimenti amministrativi di cui alla presente legge";

c) al comma 2 dopo la parola: "Se" è inserita la parola: "nei" e dopo le parole: "comma 1" sono soppresse le parole: "riguardano sostanze di cui alle tabelle II e IV";

d) al comma 3 la parola: "sanzione" è sostituita con la parola: "provvedimento";

e) il comma 4 è soppresso;

f) al comma 9 dopo le parole: "l'opportunità" sono soppresse le parole: "sospende il procedimento"».

14.200 (Nuovo testo) PETTINATO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ovvero coltiva» *sino alla fine del comma.* **(*)**

14.9 CIRAMI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: **(*)**

«1-*bis.* Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 40 e 41 della legge 24 novembre 1981, n. 689».

14.10 IL RELATORE

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 14

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: **(*)**

«Art. 14-*bis.*

1. All'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis.* Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo devono sempre essere applicate in modo da non contrastare con le esigenze di recupero del tossicodipendente"».

14.0.1 SCOPELLITI

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: **(*)**

«Art. 14-*bis.*

(Modifiche all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309)

1. Al comma 5 dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 dopo le parole: "si applicano" sono inserite le seguenti: ", quando si tratta di sostanze che con riferimento alla loro struttura chimica ed in particolare alla percentuale di princìpi attivi in esse contenuta risultino dotate della capacità di produrre gli effetti stupefacenti o psicotropi in ragione dei quali ne è stata determinata l'inclusione nelle tabelle di cui all'articolo 14"».

14.0.100 PETTINATO

---

* Emendamenti non presi in considerazione a seguito dello stralcio dell'articolo.

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente: **Respinto**

«Art. 14-*bis.*

1. Il comma 4-*bis* dell'articolo 1 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:

4-*bis.* "Non è punibile chi, in accordo con i familiari del sequestrato, ha posto in essere le condotte indicate al comma 4 al fine di proteggere l'incolumità o di favorire il rilascio della vittima del sequestro".

2. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è sostituito dal seguente:

2. "Non è punibile chi, in accordo con i familiari del sequestrato, ha posto in essere le condotte indicate al comma 1 al fine di proteggere l'incolumità o di favorire il rilascio della vittima del sequestro"».

14.0.2 CAMPUS, CARUSO Antonino

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente: **Approvato**

«Art. 14-*bis.*

(Modifica dell'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. La lettera *gg)* del comma 1 dell'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituita dalla seguente:

"*gg)* l'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, e l'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, della legge 28 dicembre 1993, n. 561;".

2. La legge 28 dicembre 1993, n. 561, per le parti diverse da quelle indicate nel comma 1, si considera non abrogata dall'articolo 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».

14.0.1000 IL GOVERNO

ARTICOLO 15 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Approvato con emendamenti

Art. 15.

(Disposizioni finali)

1. In sede di emanazione dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10, il Governo è altresì delegato:

a) ad adeguare l'importo minimo di cui all'articolo 10 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prevedendone l'aumento ed a prescrivere eventuali limitazioni alla facoltà di pagamento in misura ridotta, in ragione della gravità dell'illecito;

b) ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonchè le norme di carattere transitorio;

c) ad individuare l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura delle violazioni e delle attribuzioni delle amministrazioni interessate;

d) a prevedere, anche in deroga all'articolo 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che le condotte, che per effetto dei decreti legislativi previsti dagli articoli 1 e 9 saranno trasformate in illeciti amministrativi e che sono state poste in essere prima dell'entrata in vigore di questi ultimi, siano valutate e giudicate dall'autorità amministrativa, la quale applicherà le nuove sanzioni previste in sostituzione di quelle penali;

e) a prevedere l'istituzione di un'anagrafe nazionale delle violazioni amministrative, tenuta con sistemi informatizzati, ovvero a prevedere che le medesime siano iscritte nel casellario generale, al fine di permettere la valutazione di condotte illecite reiterate, anche non specifiche;

f) a prevedere che le pronunce delle autorità competenti ad irrogare sanzioni amministrative pecuniarie, sanzioni amministrative accessorie, provvedimenti cautelari, ovvero a decidere sulle relative opposizioni siano assunte previa acquisizione del certificato dell'anagrafe nazionale delle violazioni amministrative ovvero del certificato penale generale;

g) a prevedere che le sentenze e ogni altro provvedimento dei giudici penali, anche inerenti l'esecuzione delle pene, siano pronunciati o assunti previa acquisizione del certificato dell'anagrafe nazionale delle violazioni amministrative ovvero del certificato penale generale, sulla

cui base sarà dato luogo alla commisurazione della pena e alla concedibilità dei benefici;

h) a prevedere che l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, può essere depositata nella cancelleria del giudice competente anche mediante spedizione di plico postale raccomandato con avviso di ricevimento e che tale facoltà è subordinata, pena l'inammissibilità del ricorso, alla sottoscrizione con firma autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

i) a prevedere che le sanzioni amministrative e pecuniarie conseguenti alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 157 e 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, notificate o contestate entro il 30 novembre 1996, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione, all'importo minimo indicato dagli stessi articoli ed entro un massimo di lire cinquecentomila.

EMENDAMENTI

Al comma 1, nell'alinea, sostituire le parole: «9 e 10» *con le altre:* «9-*bis* e 10». **Approvato**

15.1 (Testo corretto) IL RELATORE

Al comma 1, lettera b) *aggiungere le seguenti parole:* «ed eventuali regolamenti». **Respinto**

15.800 BUCCIERO

All'emendamento 15.2 sopprimere le parole h) *e* i). **Precluso**

15.2/1 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sopprimere le lettere d), e), f), g), h) *e* i). **Approvato**

15.2 IL GOVERNO

Al comma 1, lettera d), *sostituire le parole:* «1 e 9» *con le altre:* «1, 9 e 9-*bis*». **Precluso**

15.3 IL RELATORE

Al comma 1, sopprimere la lettera e). **Precluso**

15.4 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera e), *sopprimere le parole da:* «ovvero a prevedere...» *fino alla fine della lettera.* **Precluso**

15.5 CENTARO, CALLEGARO

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole da:* «ovvero» *fino a:* «generale» *con le altre:* «ove siano iscritte le sanzioni amministrative di considerevole entità irrogate con ordinanza-ingiunzione definitiva, ovvero con provvedimento definitivo sull'opposizione ad ordinanza-ingiunzione». **Precluso**

15.6 FASSONE, RUSSO, CALVI, DE GUIDI, BERTONI, SENESE

Al comma 1, sopprimere la lettera f). **Precluso**

15.7 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera f), *sopprimere le seguenti parole:* «ovvero del certificato penale generale». **Precluso**

15.8 RUSSO, CALVI, BERTONI, FASSONE, SENESE

Al comma 1, lettera f), *sopprimere le seguenti parole:* «ovvero del certificato penale generale». **Precluso**

15.9 CENTARO, CALLEGARO, GRECO

Al comma 1, sopprimere la lettera g). **Precluso**

15.10 SENESE, BONFIETTI, DE GUIDI, NIEDDU, BERTONI, RUSSO, FASSONE, CALVI

Al comma 1, sopprimere la lettera g). **Precluso**

15.11 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, sopprimere la lettera g). **Precluso**

15.12 CENTARO, CALLEGARO, GRECO

Al comma 1, lettera h), *sostituire le parole da:* «e che tale facoltà» *fino alla fine della lettera con le seguenti:* «, e che la sottoscrizione del ricorso possa avvenire con firma non autenticata». **Precluso**

15.13 LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, lettera h), *dopo la parola*« autenticata» *inserire le seguenti:* «da avvocato,». **Precluso**

15.801 BUCCIERO

Al comma 1, dopo la lettera h) *aggiungere la seguente:* **Respinto**

«*h-bis)* a prevedere che al giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione siano applicate le norme di cui al capo IV del Titolo III del Libro I del codice di procedura civile e che l'eventuale compensazione delle spese sia motivata specificatamente».

15.802 BUCCIERO

Al comma 1, dopo la lettera i), *aggiungere la seguente:* **Ritirato**

«*i*-bis) a prevedere l'estinzione del reato previsto dall'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni e integrazioni, nel caso di versamento delle ritenute entro un prefissato termine».

15.14 GRECO

Aggiungere il seguente comma: **Respinto**

«1-*bis*. I decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10 e le ulteriori deleghe di cui al precedente comma sono emanati ed esercitate contestualmente».

15.803 BUCCIERO

ARTICOLO 16 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 16.

(Esercizio delle deleghe)

Approvato V. em. 9.0.1 (Ulteriore nuovo testo) e proposta di coordinamento

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1, 9 e 10 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio delle

deleghe. Decorsi trenta giorni dalla data di trasmissione senza che le competenti Commissioni permanenti abbiano espresso il loro parere, i decreti possono essere adottati.

EMENDAMENTI

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola «10» *inserire le seguenti:* «e gli schemi dei provvedimenti, delle norme e dei regolamenti di cui all'articolo 15». **Respinto**

16.800 BUCCIERO

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: **Le parole da: «Al comma 1» a: «effettuata» respinte; seconda parte preclusa**

«La trasmissione non potrà essere effettuata dal 15 giugno al 10 settembre».

16.801 BUCCIERO

Al comma 1, dopo il primo periodo agiungere il seguente: **Precluso**

«La trasmissione non potrà essere effettuata nel periodo dal primo luglio al 10 settembre».

16.802 BUCCIERO

Al secondo periodo, sostituire le parole: «Decorsi 30 giorni» *con le altre:* «Decorsi 60 giorni». **Respinto**

16.1 CORTELLONI, FUMAGALLI CARULLI, MUNDI, MANIS, DI BENEDETTO, D'URSO, BRUNI, LAURIA Baldassare

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola «trenta» *con*«quarantacinque». **Respinto**

16.803 BUCCIERO

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «i decreti possono essere adottati» con le seguenti: «i decreti, i provvedimenti, le norme e i regolamenti di cui al primo comma dell'articolo 15 possono essere adottati purchè contemporaneamente». **Respinto**

16.804 BUCCIERO

ARTICOLO 17 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 17.

(Abrogazioni)

Approvato con emendamenti

1. Sono abrogati gli articoli 275, 297, 298, 303, 327, 332, 341, 344, 345, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 657, 670, 692, secondo comma, 710, 711, 726, secondo comma, e 732 del codice penale.

2. È abrogato l'articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni.

3. È abrogato l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

4. Sono abrogati il secondo, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 5 e l'articolo 7 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

5. È abrogato l'articolo 293 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43.

6. È abrogato il comma 3 dell'articolo 6 della legge 18 gennaio 1994, n. 50.

EMENDAMENTI

Al comma 1, dopo le parole: «sono abrogati gli articoli» *inserire le seguenti:* «241, 256, 266, 269, 271, 272». **Respinto**

17.1 SPERONI, GASPERINI

Al comma 1, dopo la parola: «275» *inserire le seguenti:* «278, 279, 283, 290, 290-*bis*, 291, 292, 292-*bis*, 293». **Respinto**

17.2 SPERONI, GASPERINI

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «297». **Respinto**

17.3 CENTARO, CALLEGARO

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «298». **Respinto**

17.4 CENTARO, CALLEGARO

Al comma 1, dopo le parole: «298» *inserire le seguenti:* «299, 300». **Respinto**

17.5 SPERONI, GASPERINI

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «303». **Respinto**

17.6 CENTARO, CALLEGARO

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «327». **Respinto**

17.7 CENTARO, CALLEGARO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «332, 341, 344, 345». **Respinto**

17.8 IL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «332». **Respinto**

17.9 CENTARO, CALLEGARO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «341, 344». **Respinto**

17.10 MONTICONE

Al comma 1, dopo la parola «670» *inserire* «, primo comma». **Respinto**

17.800 BUCCIERO

Al comma 1, dopo la parola: «670» *inserire la seguente:* «688». **Precluso**

17.11 RUSSO, NIEDDU, DE GUIDI, BONFIETTI, BERTONI, FASSONE, CALVI, SENESE

Dopo il comma 1, inserire il seguente: **Ritirato**

«1-*bis*. Sono abrogati gli articoli 336 e 337 del codice penale prevedendo per i reati di cui agli articoli 581, 582, 612 del codice penale l'aumento della pena da un terzo alla metà se il fatto è commesso ai danni di un pubblico ufficiale ed a causa o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni».

17.500 (*Già* em. 7.503) PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 1, inserire il seguente: **V. nuovo testo**

«1-*bis*. Per il reato di cui all'articolo 342 del codice penale la pena è della reclusione da un mese a tre anni».

17.501 (*Già* em. 7.504) PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 1, inserire il seguente: **Approvato**

«1-*bis*. Per il reato di cui all'articolo 342, primo comma, del codice penale la pena è della reclusione fino a tre anni».

17.501 (*Già* em. 7.504) (Nuovo testo) PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 1, inserire il seguente: **Ritirato**

«1-*bis*. È abrogato il comma 2 dell'articolo 343 del codice penale».

17.502 (*Già* em. 7.506) PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 1, inserire il seguente: **V. nuovo testo**

«1-*bis*. Per il reato di cui all'articolo 343 del codice penale la pena è della reclusione da un mese a tre anni».

17.503 (*Già* em. 7.505) PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 1, inserire il seguente: **Approvato**

«1-*bis*. Per il reato di cui all'articolo 343, primo comma, del codice penale la pena è della reclusione fino a tre anni».

17.503 (*Già* em. 7.505) (Nuovo testo) PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 1, inserire il seguente: **Respinto**

«1-*bis*. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43».

17.12 SPERONI, GASPERINI

Sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5. **Approvato**

17.13 SENESE, FASSONE, BERTONI, CALVI, RUSSO

Sopprimere il comma 2. **Assorbito**

17.14 SALVATO, MARINO, MARCHETTI, BERGONZI, ALBERTINI, CAPONI, CARCARINO, CÒ, CRIPPA, MANZI, RUSSO SPENA

Sostituire il comma 2, con il seguente: **Precluso**

«2. All'articolo 1, comma 1, della legge 20 giugno 1952, n. 645, sono soppresse le parole: «o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i lavori della Resistenza».

17.15 SPERONI, GASPERINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente: **Precluso**

«2-*bis*. Dopo l'articolo 1 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è aggiunto il seguente articolo 1-*bis*:

«1. Non possono essere perseguiti, ai termini della presente legge, partiti ed associazioni che non si rifanno espressamente ad esponenti, ideologie, princìpi e metodi del disciolto partito fascista».

17.16 SPERONI, GASPERINI

Sopprimere il comma 3. **Assorbito**

17.17 CENTARO, CALLEGARO

Sostituire il comma 3 con il seguente: **Precluso**

«3. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, è sostituito dal seguente:

"Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano, in relazione a specifiche circostanze di fatto, pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza senza giustificato motivo, il Questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate"».

17.18 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 4. **Assorbito**

17.19 IL GOVERNO

Sopprimere il comma 4. **Assorbito**

17.20 SALVATO

EMENDAMENTI TENDENTI AD INTRODURRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 17

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente: **Approvato**

«Art. 17-*bis.*

(Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela)

1. Per i reati perseguibili a querela, ai sensi delle precedenti disposizioni o dei decreti legislativi da esse previsti, commessi prima del giorno dell'entrata in vigore della presente legge o dei citati decreti, il termine per presentare la querela decorre dal giorno suddetto, se la persona ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

2. Se è pendente il relativo procedimento, il giudice informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata».

17.0.1 IL RELATORE

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente: **Approvato**

«Art. 17-*bis.*

1. I riferimenti a provvedimenti normativi contenuti nella presente legge e nei decreti legislativi da essa previsti sono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione».

Conseguentemente sopprimere, ovunque ricorrano nel testo del disegno di legge, le parole: «e successive modificazioni».

17.0.2 IL RELATORE

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente: **Ritirato**

«Art. 17-*bis.*

(Delitti contro la personalità dello Stato)

1. All'articolo 271, primo comma del codice penale, dopo le parole: "sentimento nazionale, sono inserite le seguenti: "mediante violenza, sistemi antidemocratici o costituzione di bande armate di cui all'articolo 270-*bis* del codice penale ed alla legge 25 gennaio 1982, n. 17".

2. All'articolo 272, primo comma del codice penale, sono soppresse le parole: «ovvero fa propaganda per la distinzione di ogni ordinamento politico e giuridico della società".

3. All'articolo 278 primo comma del codice penale, dopo le parole: "Presidente della Repubblica", sono inserite le seguenti: "che abbia mantenuto durante il suo mandato e nella precedente attività politica comportamento irreprensibile tale da non dare adito a sospetti di nessun genere sul suo onore e prestigio".

4. All'articolo 279, primo comma del codice penale, dopo le parole: "atti del governo" sono inserite le seguenti: "senza che lo stesso abbia effettivamente contribuito alla loro commissione".

5. All'articolo 283 primo comma del codice penale dopo le parole: "la costituzione" sono aggiunte le seguenti: "centralista".

6. È abrogato il secondo comma dell'articolo 292-*bis.*

7. All'articolo 299 primo comma del codice penale dopo le parole: "stato estero" sono inserite le seguenti: "o nazionale".

8. All'articolo 299 primo comma del codice penale sono soppresse le parole: "usati in conformità del diritto interno dello Stato italiano"».

17.0.3 SPERONI, GASPERINI

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche del sistema penale e tributario». **Approvata**

All'articolo 16, comma 1, sopprimere la parola «9».

1. IL RELATORE

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Disegno di legge n.2570.Emendamento 17.800 (Bucciero).	148	147	006	033	108	074	RESP.
2	NOM.	Disegno di legge n.2570. Votazione finale.	145	144	020	124	000	073	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)
C = Voto contrario (in votazione palese)
V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)
A = Astensione
M = Senatore in congedo o missione
P = Presidente di turno
R = Richiedente la votazione e non votante
- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate
- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni
- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0559 del 03-03-1999 Pagina 1

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
AGNELLI GIOVANNI	M	M	
AGOSTINI GERARDO		F	
ALBERTINI RENATO	C	F	
ANDREOLLI TARCISIO	C	F	
ANDREOTTI GIULIO	A	F	
ANGIUS GAVINO	C	F	
AYALA GIUSEPPE MARIA	C	F	
AZZOLLINI ANTONIO	F	A	
BALDINI MASSIMO	F	A	
BARBIERI SILVIA	C	F	
BARRILE DOMENICO	C	F	
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	F	
BEDIN TINO	C	F	
BERGONZI PIERGIORGIO	C	F	
BERNASCONI ANNA MARIA	C	F	
BERTONI RAFFAELE	C	F	
BESOSTRI FELICE CARLO	C	F	
BESSO CORDERO LIVIO	C	F	
BETTONI BRANDANI MONICA	M	M	
BEVILACQUA FRANCESCO PAOLO	F		
BISCARDI LUIGI	C	F	
BO CARLO	M	M	
BOBBIO NORBERTO	M	M	
BOCO STEFANO	C	F	
BONAVITA MASSIMO	C	F	
BONFIETTI DARIA	C	F	
BORNACIN GIORGIO	F		
BORRONI ROBERTO	M	M	
BORTOLOTTO FRANCESCO	C	F	
BOSI FRANCESCO	M	M	
BRUNI GIOVANNI		F	
BRUNO GANERI ANTONELLA	C	F	

Seduta N. 0559 del 03-03-1999 Pagina 2

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
BRUTTI MASSIMO		F	
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	F	
BUCCIERO ETTORE	F		
CABRAS ANTONIO	M	M	
CADDEO ROSSANO	C	F	
CALLEGARO LUCIANO	F		
CALVI GUIDO	C	F	
CAMERINI FULVIO	C	F	
CAMO GIUSEPPE		F	
CAMPUS GIAN VITTORIO	F		
CAPALDI ANTONIO	C	F	
CARCARINO ANTONIO	C	F	
CARELLA FRANCESCO	C	F	
CARPINELLI CARLO	C	F	
CARUSO ANTONINO	F		
CASTELLANI CARLA	F		
CASTELLANI PIERLUIGI	C	F	
CAZZARO BRUNO	C	F	
CECCHI GORI VITTORIO	M	M	
CIONI GRAZIANO	C	F	
CIRAMI MELCHIORRE	C	F	
CO' FAUSTO		A	
CONTE ANTONIO	M	M	
CONTESTABILE DOMENICO		A	
CORRAO LUDOVICO	C	F	
CORSI ZEFFIRELLI GIAN FRANCO	M	M	
CORTELLONI AUGUSTO		F	
CORTIANA FIORELLO		F	
COVIELLO ROMUALDO		F	
CRESCENZIO MARIO	C	F	
CUSIMANO VITO	F		
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	M	M	

Seduta N. 0559 del 03-03-1999 Pagina 3

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
D'ALI' ANTONIO	F		
D'URSO MARIO	C	F	
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	C	F	
DE CAROLIS STELIO	F	F	
DE CORATO RICCARDO	F		
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	F	
DE LUCA MICHELE	C	F	
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	
DE MARTINO GUIDO	C	F	
DE ZULUETA TANA	C	F	
DEBENEDETTI FRANCO	M	M	
DEL TURCO OTTAVIANO	M	M	
DEMASI VINCENZO	F		
DI BENEDETTO DORIANO		F	
DI ORIO FERDINANDO	C	F	
DI PIETRO ANTONIO	M	M	
DIANA LINO	M	M	
DIANA LORENZO	C	F	
DONISE EUGENIO MARIO	C	F	
DUVA ANTONIO	C	F	
ELIA LEOPOLDO	C	F	
ERROI BRUNO		F	
FALOMI ANTONIO	C	F	
FANFANI AMINTORE	M	M	
FASSONE ELVIO	C	F	
FERRANTE GIOVANNI	C	F	
FIGURELLI MICHELE	C	F	
FIORILLO BIANCA MARIA	M	M	
FIRRARELLO GIUSEPPE		F	
FOLLIERI LUIGI	C	F	
FOLLONI GIAN GUIDO	M	M	
FORCIERI GIOVANNI LORENZO	C	F	

Seduta N. 0559 del 03-03-1999 Pagina 4

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	M	M	
FUSILLO NICOLA	M	M	
GAMBINI SERGIO	C	F	
GASPERINI LUCIANO	F		
GAWRONSKI JAS	M	M	
GERMANA' BASILIO	F		
GIARETTA PAOLO	F	A	
GIOVANELLI FAUSTO	C	F	
GRECO MARIO	F	A	
GRUOSSO VITO	C	F	
GUERZONI LUCIANO	M	M	
IULIANO GIOVANNI	C	F	
JACCHIA ENRICO		F	
LA LOGGIA ENRICO		A	
LARIZZA ROCCO	C	F	
LAURIA MICHELE	M	M	
LAURICELLA ANGELO	M	M	
LAVAGNINI SEVERINO	C	F	
LEONE GIOVANNI	M	M	
LO CURZIO GIUSEPPE	C	F	
LOIERO AGAZIO	M	M	
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	C	F	
LORETO ROCCO VITO	C	F	
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	C	F	
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	F	
MAGNALBO' LUCIANO	F		
MANCINO NICOLA	P	P	
MANCONI LUIGI	M	M	
MANFREDI LUIGI	M	M	
MANIERI MARIA ROSARIA	C	F	
MANTICA ALFREDO	F		
MANZI LUCIANO	C		

Seduta N. 0559 del 03-03-1999 Pagina 5

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
MARCHETTI FAUSTO	C	F	
MARINO LUIGI	C	F	
MARRI ITALO	M	M	
MASULLO ALDO	M	M	
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	A	A	
MELE GIORGIO	M	M	
MELONI FRANCO COSTANTINO	M	M	
MELUZZI ALESSANDRO	C		
MICELE SILVANO	C	F	
MIGNONE VALERIO	C	F	
MIGONE GIAN GIACOMO	M	M	
MINARDO RICCARDO		F	
MONTAGNA TULLIO	C	F	
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE	C	F	
MONTICONE ALBERTO	C	F	
MORANDO ANTONIO ENRICO	A	A	
MORO FRANCESCO	M	M	
MUNDI VITTORIO	C	F	
MURINEDDU GIOVANNI PIETRO	C	F	
NAPOLI ROBERTO		F	
NAVA DAVIDE		F	
NIEDDU GIANNI	C	F	
NOVI EMIDDIO		A	
OCCHIPINTI MARIO	M	M	
OSSICINI ADRIANO	M	M	
PAGANO MARIA GRAZIA	M	M	
PAPINI ANDREA	M	M	
PAPPALARDO FERDINANDO	C	F	
PARDINI ALESSANDRO	C	F	
PAROLA VITTORIO	C	F	
PASQUALI ADRIANA	F		
PASQUINI GIANCARLO	C	F	

Seduta N. 0559 del 03-03-1999 Pagina 6

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
PASSIGLI STEFANO	C	F	
PELELLA ENRICO	C	F	
PELLEGRINO GIOVANNI	C	A	
PELLICINI PIERO	F		
PERA MARCELLO		A	
PETRUCCI PATRIZIO	M	M	
PETRUCCIOLI CLAUDIO	C	F	
PETTINATO ROSARIO	C	F	
PIATTI GIANCARLO	C	F	
PILONI ORNELLA	C	F	
PINGGERA ARMIN	A	F	
PINTO MICHELE	F	F	
PIZZINATO ANTONIO	C	F	
POLIDORO GIOVANNI	A	F	
PREDA ALDO	C	F	
RAGNO CRISAFULLI SALVATORE	F		
RESCAGLIO ANGELO	C	F	
RIGO MARIO	C		
RIPAMONTI NATALE	C	A	
RIZZI ENRICO	M	M	
ROBOL ALBERTO	F	F	
ROCCHI CARLA	C	F	
ROGNONI CARLO	C	F	
RONCHI EDOARDO (EDO)	M	M	
RONCONI MAURIZIO	F	A	
ROSSI SERGIO	F		
ROTELLI ETTORE ANTONIO	F	A	
RUSSO GIOVANNI	C	F	
SALVI CESARE	C	F	
SARACCO GIOVANNI	C	F	
SARTORI MARIA ANTONIETTA	M	M	
SCIVOLETTO CONCETTO	C	F	

Seduta N. 0559 del 03-03-1999 Pagina 7

Totale votazioni 2

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante
(M)=Bic/Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 2		
	01	02	
SCOGNAMIGLIO PASINI CARLO LUIG	M	M	
SCOPELLITI FRANCESCA	F	A	
SEMENZATO STEFANO		F	
SENESE SALVATORE	M	M	
SERENA ANTONIO	M	M	
SERVELLO FRANCESCO	F		
SMURAGLIA CARLO		F	
SPERONI FRANCESCO ENRICO	F		
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	C	F	
STANISCIA ANGELO	M	M	
TABLADINI FRANCESCO	M	M	
TAPPARO GIANCARLO	C	F	
TAROLLI IVO	F	A	
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	M	
THALER AUSSERHOFER HELGA	A	F	
TOIA PATRIZIA	M	M	
TURINI GIUSEPPE	F		
UCCHIELLI PALMIRO	C	F	
VALENTINO GIUSEPPE	M	M	
VALIANI LEO	M	M	
VALLETTA ANTONINO	C	F	
VEDOVATO SERGIO	C	F	
VEGAS GIUSEPPE		A	
VELTRI MASSIMO	C	F	
VERALDI DONATO TOMMASO	C	F	
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	C	A	
VILLONE MASSIMO	C	F	
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	A	
VIVIANI LUIGI	M	M	
VOLCIC DEMETRIO	C	F	
ZECCHINO ORTENSIO	M	M	
ZILIO GIANCARLO	C	F	

Gruppi parlamentari, Ufficio di Presidenza

In data 2 marzo 1999, il Gruppo Rinnovamento Italiano, Liberaldemocratici, Indipendenti-Popolari per l'Europa ha proceduto all'elezione del proprio Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti:

Presidente: Fumagalli Carulli;
Vice presidente vicario: Meluzzi;
Vice presidente tesoriere: D'Urso;
Segretario: Mundi;
Componente del direttivo: Vertone Grimaldi.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 5594. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 1999, n. 7, recante disposizioni urgenti per la partecipazione dell'Italia agli interventi del Fondo monetario internazionale per fronteggiare gravi crisi finanziarie dei Paesi aderenti» (3851) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

SELLA DI MONTELUCE ed altri. – «Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000» (3808), previ pareri della 5ª, della 6ª, della 8ª, della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee;

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

MANFREDI ed altri. – «Servizio nazionale della Protezione civile» (3798), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 10ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Governo, trasmissione di documenti

Con lettere in data 26 febbraio 1999, il Ministro dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Troia (Foggia), Maierà (Cosenza), Jenne (Roma), Olevano sul Tusciano (Salerno), Carpegna (Pesaro).

Interpellanze

PERUZZOTTI, FIGURELLI, CENTARO, NOVI, BIASCO, GRECO, CUSIMANO, RAGNO, PELLICINI, CARUSO Antonino, LAURIA Baldassare, FILOGRANA, RUSSO SPENA, MILIO, LUBRANO di RICCO, PETTINATO, GASPERINI, ROBOL, WILDE. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la dottoressa Maria Giuseppina Cordopatri, collaboratore di giustizia, ha ricevuto, in data 7 novembre 1998, comunicazione di revoca dallo speciale programma di protezione assegnato dalla legge a chi testimonia contro le associazioni criminali di stampo mafioso, ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante «Nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia»;

che dalla comunicazione di cui sopra il testimone apprendeva che nell'apprestamento di tutte le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza della sua persona sarebbe dovuto subentrare, rispetto al recedente Servizio centrale di protezione di cui al decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, il capo della polizia per il tramite delle autorità territorialmente competenti;

che al contrario, dal 7 novembre, la dottoressa Cordopatri non gode più di alcuna misura di protezione, mentre il TAR della Calabria, con ordinanza 27 gennaio 1999, ha sospeso l'efficacia del provvedimento ablatorio della commissione istituita presso il Ministero dell'interno, sollevando altresì d'ufficio questione d'illegittimità costituzionale sulla legge 15 marzo 1991, n. 82;

che all'ordinanza di cui sopra, sebbene immediatamente eseguibile, non è stata data fino ad oggi alcuna esecuzione;

che con nota datata 7 gennaio 1999 del prefetto di Roma, indirizzata al Comando provinciale della Guardia di finanza ed ivi protocollata con numero 62/99/98, veniva disposto da parte del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica servizio di scorta con auto blindata a protezione della teste Cordopatri a far data dal 30 dicembre 1998 e che

tale servizio, che fino a quella data avrebbe fatto carico alla polizia di Stato (questura di Roma - ufficio scorte), con effetto immediato sarebbe passato di competenza alla Guardia di finanza;

che con nuova nota del prefetto di Roma, datata 18 febbraio 1999, pervenuta al Comando provinciale della Guardia di finanza ed ivi protocollata con numero 912/99, veniva comunicato il ritorno della responsabilità della protezione della teste in capo alla polizia di Stato;

che, nonostante il succedersi di ordini e contrordini, di fatto il servizio di protezione non risulta essere mai stato riattivato, con grave pregiudizio per l'incolumità della teste, che continua a collaborare con la giustizia a suo rischio e pericolo,

si chiede di conoscere quali iniziative intenda prendere il Ministero dell'interno per far cessare una situazione i cui esiti, se rimangono come allo stato virtuali le misure di protezione, potrebbero condurre a gravi ed irreparabili pregiudizi nei confronti della incolumità della teste e della credibilità dell'amministrazione della giustizia e dello Stato di diritto.

(2-00758)

NOVI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che in data 26 febbraio 1999 l'agenzia di stampa «Il velino» di Lino Jannuzzi ha dato notizia che il sostituto procuratore presso la procura della Repubblica di Palermo, dottor Biagio Insacco, ha depositato per la firma e l'approvazione del responsabile della procura, dottor Giancarlo Caselli, le motivazioni della richiesta al giudice per le indagini preliminari di rinvio a giudizio del professor Luigi Cocilovo esponente di primo piano della Cisl;

che risulta all'interpellante che lo stesso è indagato per concussione, congiuntamente all'imprenditore Domenico Mollica, accusato di corruzione, per un finanziamento di 350 milioni di lire nel 1989;

che risulta all'interpellante che lo stesso imprenditore avrebbe sostenuto davanti ai magistrati della procura della Repubblica di Messina (al tempo che se ne occupò il sostituto procuratore dottor Angelo Giorgianni) ed a quelli di Palermo quanto segue: «dopo la dazione di denaro il sindacato non mi creò nessun problema sia in quel cantiere sia in tutti gli altri che avevo»;

che i bilanci della Cisl del 1988 e del 1989 sono stati sequestrati,

si chiede di sapere, qualora i fatti corrispondano al vero, quale sia la valutazione del Ministro sul perchè la procura della Repubblica, nonostante le decisioni e le richieste del dottor Insacco, non abbia provveduto a definire l'intera annosa vicenda giudiziaria (i fatti contestati si riferiscono al 1989), che lascia ombre e sospetti su cittadini, su sindacati ed anche sui partiti, visto che da notizie di stampa il dottor Cocilovo si appresta a capeggiare la lista del PPI per le elezioni europee.

(2-00759)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

VILLONE. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che a fine dicembre 1998 è stata riportata dalla stampa la notizia di un'aggressione a due giovani napoletani, che hanno riportato gravi ferite, da parte di alcune persone, presumibilmente marinai statunitensi;

che a quanto risulta almeno uno degli aggressori è stato fermato e identificato;

che l'intervento è stato effettuato da una pattuglia di carabinieri;

che i carabinieri hanno anche raccolto le deposizioni dei giovani aggrediti;

che non risulta siano stati fatti ulteriori accertamenti, in particolare diretti all'identificazione degli altri aggressori;

che in particolare non è chiaro come e in quali termini la notizia dell'accaduto sia stata dai carabinieri trasmessa all'autorità giudiziaria per le conseguenti iniziative,

si chiede di sapere:

quale sia stato l'esatto svolgimento dei fatti in questione e come si sia svolto il primo intervento da parte dei carabinieri;

quali iniziative siano state assunte successivamente dai carabinieri, in particolare per quanto riguarda la segnalazione dell'accaduto all'autorità giudiziaria;

quali ulteriori iniziative si intenda assumere per giungere alla individuazione di tutti gli aggressori e per garantire che siano puniti;

quali passi si intenda intraprendere presso le competenti autorità degli USA perchè fatti come quelli riportati non abbiano a ripetersi;

se si ritenga che le norme vigenti ed applicabili ostacolano in casi del genere l'individuazione e la punizione dei colpevoli.

(4-14332)

CAPALDI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che i lavori di raddoppio della tratta ferroviaria La Storta-Cesano e di elettrificazione fino a Viterbo, inseriti nel cosiddetto progetto della «Passante dei Laghi» che collegherà Viterbo, zona dei laghi a nord di Roma, con Velletri, zona dei laghi a sud di Roma, passando per l'anello ferroviario della capitale, risultano da una rilevazione del dicembre scorso, rispetto alla attività di esercizio prevista per l'anno 2000, ad alto rischio di completamento per opere civili nella tratta La Storta-Cesano, a medio rischio di completamento relativamente alle opere civili per l'elettrificazione della Cesano-Viterbo; in ritardo, anche se recuperabile, sono le realizzazioni delle sottostazioni elettriche di Crocicchi, Capranica e San Martino; complessivamente sono a medio rischio di completamento i lavori di elettrificazione, segnalamento, telecomando;

che tale situazione appare preoccupante e su di essa occorre intervenire onde garantire alla città di Viterbo ed al Viterbese un collegamento ferroviario accettabile in termini di tempi di percorrenza e *comfort* almeno per il grande Giubileo del 2000;

che l'elettrificazione della tratta ferroviaria ed il raddoppio La Storta-Cesano rappresentano una ulteriore opportunità di vitalizzare il nodo di Capranica anche in funzione della riattivazione del collegamento ferroviario Civitavecchia-Capranica-Orte,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda mettere in atto per recuperare i ritardi verificati sulla esecuzione dei lavori di raddoppio della tratta ferroviaria La Storta-Cesano ed elettrificazione fino a Viterbo il cui completamento è previsto per l'anno 2000.

(4-14333)

LAURO. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e delle finanze.* – Premesso che nel corso della trasmissione televisiva condotta da Alda D'Eusanio dal titolo «Domani è un altro giorno» è stata illustrata la storia del signor Anacleto Marella il quale è in attesa della sua pensione da ben 27 anni e 7 mesi,

alla luce di questa sconcertante testimonianza, e se la stessa risponde al vero, l'interrogante chiede di conoscere come i Ministri in indirizzo intendano attivarsi affinchè il signor Marella possa finalmente godere della sua pensione, diritto acquisito con anni di duro lavoro.

(4-14334)

BEVILACQUA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che da qualche tempo non è più possibile garantire dalla stazione di Vibo Marina un adeguato servizio di trasporto merci, il che ha determinato serie difficoltà agli operatori economici della zona;

che un caso recente è quello della impresa Sud Mineraria, con sede nella zona industriale di Portosalvo, che produce semilavorati per la ceramica e che avrebbe dovuto inviare a Modena alcune forniture;

che le Ferrovie dello Stato non hanno messo a disposizione i relativi carri, adducendo che gli stessi vagoni sono da tempo in officina per le riparazioni per mancanza di fondi e di personale;

che la Sud Mineraria aveva in programma la spedizione di qualche migliaio di carri l'anno;

che, inoltre, a peggiorare la situazione, già di per sé gravissima, concorre il fatto che il trasporto su gomma richiede molto più tempo per la consegna con costi notevolmente più alti;

che quanto sopra ha contribuito a determinare una paralisi della crescita economica del territorio Vibonese,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga di dover intervenire urgentemente al fine di sollecitare i vertici delle Ferrovie dello Stato ad adottare concrete iniziative volte a favorire e ad incentivare il trasporto merci nel territorio del Vibonese.

(4-14335)

SELLA di MONTELUCE. – *Al Ministro dei lavori pubblici.* – Premesso:

che dal 5 novembre 1997, quindi da più di un anno, la strada statale Biella-Settimo Vittone è chiusa al traffico per lavori di risistemazione del tunnel Serra;

che era stata prevista una durata dei lavori di circa un anno, ossia l'apertura al dicembre 1998;

che già una tale durata dei lavori appare eccessiva e ingiustificata, in quanto a detta degli esperti una simile galleria potrebbe essere costruita *ex novo* in poco più di otto mesi;

che ad oggi non solo i lavori di risistemazione del tunnel Serra non sono affatto conclusi, ma anzi presentano un consistente ritardo dovuto ad interventi di ristrutturazione ulteriori che si sarebbero resi necessari;

che tale chiusura al traffico e tali ritardi di riapertura comportano disagi e aggravi di tempi e spese per gli utenti, costretti ad orientarsi su percorsi alternativi;

che più volte i lavori sono stati sospesi e sono state richieste varianti in corso d'opera, creando l'impressione che l'iniziale progetto, le perizie e le valutazioni fossero tecnicamente carenti;

che lo scrivente ha già presentato sull'argomento due interrogazioni (l'interrogazione 4-08497 in data 17 novembre 1997 e l'interrogazione 4-13372 in data 10 dicembre 1998) chiedendo al Ministro competente di attivarsi per un rapido completamento dei lavori e di valutare con attenzione i progetti e i lavori eseguiti;

che a tali interrogazioni non è stata data risposta dal Minstro, l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro e l'ANAS si siano attivati, come richiesto più volte, per garantire la rapida esecuzione e conclusione dei lavori di risistemazione del tunnel Serra;

quali tempi si prevedano per il completamento definitivo delle opere;

quali siano le ragioni tecniche, progettuali ed esecutive che hanno portato a questo grave ritardo dei lavori.

(4-14336)

MACONI, PIZZINATO. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che l'attività di ricerca e sviluppo nel settore dell'elettronica ha subito nel corso degli ultimi anni consistenti riduzioni;

che tuttavia ancora esistono alcuni centri di ricerca e sviluppo a livello internazionale che rappresentano un valore in sé e una opportunità per lo sviluppo del sistema industriale del nostro paese;

che tali centri hanno al loro interno grandi capacità scientifiche e professionali difficilmente riproducibili che hanno richiesto nel tempo notevoli investimenti, processi di formazione e rilevanti relazioni internazionali con altri centri di ricerca e di università;

che uno di questi centri è rappresentato dal centro di ricerca e sviluppo della BULL di Pregnana Milanese che, per la sua storia, possiede caratteristiche del tutto particolari,

gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative il Governo intenda intraprendere per far emergere la volontà e i programmi della multinazionale, in particolare per quanto riguarda il centro di ricerca e sviluppo di Pregnana Milanese;

se il Governo non ritenga opportuno valutare la possibilità di promuovere iniziative che possano favorire processi di collaborazione fra i diversi attori del settore per lo sviluppo di nuovi prodotti, valorizzando il ruolo dei centri di ricerca.

(4-14337)

DIANA Lorenzo. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso che i lavoratori dell'ex CMF (gruppo IRI-Iritecna) di Pignataro Maggiore (Caserta) hanno occupato in data 2 marzo 1999 la fabbrica che è stata recentemente venduta ad altra società,

si chiede di sapere:

se risulti che il piano industriale della nuova proprietà offra sufficienti e solide garanzie sul futuro occupazionale dei lavoratori;

quali iniziative si intenda assumere perchè i dipendenti possano essere rassicurati.

(4-14338)

FALOMI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che, secondo un articolo pubblicato dal mensile «Prima Comunicazione» (gennaio 1999), dedicato alla concessionaria di pubblicità radiofonica «Radio e Reti», tale società realizzerebbe un fatturato stimato per il 1998 in 110 miliardi;

che, secondo lo stesso articolo «Radio e Reti» ha in concessione sei radio nazionali (Radio Dimensione Suono, 4,93 milioni di ascoltatori nel giorno medio; Radio Italia Solo Musica Italiana, 4,07 milioni nel giorno medio; Latte e Miele, 1,9 milioni nel giorno medio; Radio Cuore, 1,74 milioni nel giorno medio; Rete Italia, 570.000 nel giorno medio; Radio Kiss Kiss Italia, 510.000 nel giorno medio); una radio pluriregionale, Radio Subasio, 1,48 milioni nel giorno medio nonchè 37 emittenti provinciali e regionali;

che un'inserzione pubblicitaria pubblicata da «Radio e Reti» su «Daily Media» questa concessionaria asserisce di avere l'esclusiva per la raccolta pubblicitaria di sette radio: «Radio Cuore – grandi successi italiani», «Rete Italia», «Kiss Kiss Network», «Radio Italia solo musica italiana», «Radio Subasio», «Latte e miele», «Radio Dimensione Suono»;

considerato:

che l'articolo 2 della legge n. 249 del 1997 disciplina il «Divieto di posizioni dominanti», tra l'altro, nel settore radiofonico stabilendo, in particolare, che: nessun soggetto possa controllare più del 30 per cento delle risorse economiche del settore e più del 20 per cento delle reti ra-

diofoniche analogiche nazionali trasmesse su frequenze terrestri; i soggetti che raccolgono pubblicità per una quota superiore al 50 per cento del fatturato di un'emittente sono equiparati ad un soggetto destinatario di concessione o autorizzazione;

che l'articolo 15 della legge n. 223 del 1990 disciplina il «Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari» stabilendo che le concessioni in ambito nazionale riguardanti la radiodiffusione sonora rilasciate complessivamente ad un medesimo soggetto, a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessioni non possono superare il numero di tre,

si chiede di sapere:

se non si ravvisi, anche da un esame della documentazione affidata per legge all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, una violazione del divieto di posizione dominante per quanto riguarda la concessionaria di pubblicità «Radio e Reti» nel mercato dell'emittenza radiofonica nazionale e locale;

quali azioni intenda intraprendere il Governo, anche ad attivazione dell'Autorità preposta, nel caso si ravvisassero comportamenti di tale società in contrasto con le norme vigenti;

se la vigente disciplina consenta di operare contemporaneamente sul piano dell'emittenza radiofonica nazionale e locale ovvero quali limiti ponga, sotto tale profilo, ai soggetti che svolgono attività imprenditoriale nel settore radiofonico. Tutto ciò al fine di assicurare trasparenza ed univocità di interpretazione alle norme che disciplinano il mercato della comunicazione evitandone ogni distorsione e per garantire la limpida concorrenza tra le imprese e il pluralismo dell'informazione.

(4-14339)